IN DIFESA

DELLE

CORPORAZIONI RELIGIOSE

E DI ALTRI ENTI ECCLESIASTICI

APPUNTI MORALI RELIGIOSI SOCIALI

ALLA

LEGGE PISANELLI

che ne minaccia la soppressione

SECONDO OPUSCOLO

DI MONSIG. GHILARDI DE' PREDICATORI

Vescovo di Mondovì

TORINO

TIP. DELL'ORATORIO DI S. FRANC. DI SALES.

1864.

PREFAZIONE

Tuttavolta che ebbero a presentarsi al Nazionale Parlamento progetti di leggi contro li sacrosanti diritti della Chiesa, l'Episcopato de' regii Stati si è sempre fatto dovere di far sentire li suoi reclami a scarico di sua coscienza, e per edificazione de' fedeli a sua cura affidati. Noi poi, non paghi di aver fatto alla meglio la parte che ci toccava in un coi veneratissimi colleghi, semprechè ne fummo in grado, impiegammo la nostra debole penna a scrivere contro quei progetti medesimi, che ci sembravano di maggior rilevanza in ordine al danno che poteva tornarne alla Chiesa.

A siffatti lavori c'induceva il riflesso, che l'indole delle proteste, degli indirizzi collettivi non permette per lo più quello sviluppo, che dassi con appositi opuscoli agli argomenti che si trattano; ci animavano in tal proposito gli esempi di ragguardevoli Prelati principalmente della Francia, e sopratutto i lusinghieri incoraggiamenti che più fiate ricevevamo dall'immortale Pontefice Pio IX, e da' parecchi illustri campioni che lo assistono, e mirabilmente secolui si distinguono nella difesa della Sposa di Gesù Cristo.

Se però, non ostante la conosciuta nostra pochezza, noi ci credemmo in dovere di secondare nell'enunciato caso, e per siffatto modo, gli impulsi del nostro cuore al prefato intendimento, questi impulsi ci si fecero sentire tanto più gagliardi ad alzar la voce contro il progetto di legge che prendemmo di mira, in quanto che ci parve esso più d'ogni altro tendente a dare nella nostra Penisola un tremendo tracollo ad interessi vitali di nostra SS. Religione.

Tale progetto infatti, oltrechè ferisce profondamente la giurisdizione della Chiesa, ha per iscopo di togliere in gran parte i mezzi personali e pecuniari, di cui essa abbisogna per compiere nelle nostre contrade all'importantissimo officio suo di ritrarre o preservare li suoi figli dalla via dell'errore e dell'empietà, di conservare il prezioso deposito della fede a felicitazione dello stesso civil consorzio.

Ma se gli eretici, gli empii ed i settarii di ogni politico colore, fanno oggidì ogni sforzo per isradicare dalla mente e dal cuore degli italiani questa fede; se a tale satanico intento i protestanti fondano sotto la protezione del Governo, nuovi templi, aprono nuove scuole, diffondono innumerevoli libri eterodossi, moltiplicano i loro ministri; i vescovi cattolici, che sono impegnati con giuri solenni a difendere i diritti imprescrittibili della Chiesa, non avranno ragione di essere profondamente accorati in faccia al riprovevolissimo contegno, che principalmente con siffatto progetto spiega il Ministero a danno manifesto di nostra SS. religione?

E di vero, mentre esso protegge manifestamente gli eterodossi, non tenta con tale progetto di spogliare la Chiesa del sacrosanto diritto, che ha e naturale e divino di possedere ed amministrare da sè beni temporali? Non tenta di diminuire li suoi sacri ministri, che sono come li suoi soldati, di sopprimere le sue corporazioni, che sono le sue sacre milizie, con cui combatte contro l'errore ed il vizio, a salute degli erranti e de' viziosi, a quiete delle famiglie, a felicità dell'intera nazione? Non tenta di torre i mezzi

che hanno i vescovi ed altri beneficiati di soccorrere l'indigenza, che si fa ogni dì più crescente per li tanti infortunii che desolano le sgraziatissime nostre contrade? Non tenta di porre la mano nel Santuario per asservire e rendere mancipio il Clero, per aggirarlo a suo talento e gittare in esso il pomo della discordia?

A petto di questo pravo disegno che noi ravvisammo nella proposta legge, appena venne essa annunziata al Parlamento, non ci siamo potuti trattenere di pubblicar l'opuscolo, che intitolammo: Difesa delle corporazioni religiose minacciate dalla legge Pisanelli. *Con esso noi prendemmo a combattere la medesima in massima, mostrando quanto sieno sacri i diritti che ha la Chiesa di possedere beni temporali, di fondare e governare corpi morali ecclesiastici e religiosi indipendentemente dal potere civile, quanto grave delitto commetta, e di quale tremenda risponsabilità si gravi chiunque attenti a cotali diritti, ed a quali pene e castighi vada soggetto.*

Ora che fu pubblicato il progetto della legge medesima, crediam dover nostro di far seguito al prefato opuscolo col prenderla di mira nei suoi particolari. Esso è diviso in quattro capi, e questi in parecchi articoli; e noi esaminando gli uni e gli altri dimostreremo quanto sieno insussistenti, illusorii, e destituiti di ogni soda ragione i motivi ai quali il signor Guardasigilli appoggiò il suo progetto, e di quali funeste conseguenze sia fecondo il medesimo.

CAPO I° DELLA LEGGE.

SOPPRESSIONE DELLE CORPORAZIONI RELIGIOSE E D' ALTRI ENTI MORALI ECCLESIASTICI.

Articolo 1.

Cessano di esistere nel regno quali enti morali riconosciuti dalla legge civile, tutte le case degli ordini religiosi, e tutte le congregazioni regolari e secolari (1).

1° Appunto.

Il primo motivo cui appoggia il signor Ministro questo articolo e tutta la legge, si è che competa al Governo il metter mano alle disposizioni di cui è caso nei quattro capi della legge medesima, perchè egli dice: *Spetta alla Chiesa tutto ciò che è spirituale, e mira a quel regno che non è di questo mondo, spetta allo Stato tutto ciò che è temporale e tende al conseguimento de' beni derivanti dal sociale consorzio. Di quì nessuna ingerenza dello Stato in quello*

---

(1) V. *Progetto distribuito alla Camera dei Deputati*; pag. 3.

che costituisce la propria essenza della Chiesa, i dogmi, i riti, le forme non mutabili del suo reggimento: di qui parimenti la piena facoltà nello Stato stesso di assoggettare la Chiesa in tutto ciò che non è spirituale alle norme del diritto comune, o d'applicare alle cose o persone di lei le leggi generali, ogni volta che ella esca dagli augusti penetrali del Santuario, e si tramescoli agl'interessi ed alle consuetudini comuni.

Per conoscere quanto sia falso questo motivo, basta riflettere che, sebbene la Chiesa abbia uno scopo spirituale, quale è quello della salute delle anime, da ciò non deriva che non debba essa nella sua sfera occuparsi eziandio delle cose temporali; imperocchè, sebbene sia spirituale il suo scopo, non è dessa una società meramente spirituale, ma d'uomini composta, che ne costituiscono la gerarchia ed hanno per officio appunto di guidare il corpo morale de' fedeli al conseguimento del loro ultimo fine; materiali sono li suoi templi, che ella deve fondare e mantenere nel debito decoro al culto divino; de' beni temporali abbisognano li poveri di Gesù Cristo, che sono ad esso lei sua sposa in modo speciale raccomandati.

Siccome però la Chiesa per la eccellenza del suo scopo e per la divina fondazione è la società più legittima ed importante che esista al mondo, ragion vuole, che indipendentemente da qualunque altra, abbia essa diritto ai mezzi che le sono indispensabili per l'esercizio del sublime suo Ministero al conseguimento del nobilissimo suo fine. Or siccome per la stabile sua direzione abbisogna la Chiesa d'indipendenza, così per la sua indipendenza abbisogna de' beni temporali e della libera amministrazione dei medesimi.

Di qui è pertanto, che fino dal suo nascere ella ebbe sempre la Chiesa, la proprietà e l'amministrazione delle oblazioni, e quindi de' beni mobili e stabili di ogni genere, che per la liberalità dei fedeli le venivano offerti,

e nel peculio stesso che si conservava da Giuda pel mantenimento del collegio degli Apostoli e discepoli di Gesù Cristo, era figurato al dire del grande Agostino, il patrimonio che in seguito avrebbe posseduto la Chiesa (1).

Ravvisa quindi il medesimo S. Padre nel furto commesso da Giuda non un furto qualunque, ma un furto sacrilego, un furto fatto del denaro pubblico che spettava alla Chiesa, epperò soggiunge, che deggionsi paragonare a Giuda coloro che usurpano i beni ecclesiastici (2). Quanto poi sia grave il delitto che si commette con tali furti rilevasi dal castigo dato da Dio ad Anania ed a Saffira, i quali dopo aver offerto il loro campo alla Chiesa, per aver nascosto la metà del prezzo, al rimprovero loro fatto da S. Pietro furono immantinenti colpiti da morte (3). Era lecito, dice S. Basilio, ad Anania di non promettere a Dio la sua possessione, ma poichè la consacrò con promessa a Dio, si tirò contro la divina indegnazione, di cui fu ministro S. Pietro (4).

Di qui è pertanto che la Chiesa vegliò mai sempre alla custodia del suo temporale patrimonio col mezzo dei successori di S. Pietro, de' suoi padri, de' suoi vescovi e de' suoi Concilii, e ad imitazione del suo primo visibile Capo fulminò anatemi contro coloro, che tratto tratto, ad imitazione di Giuda, di Anania e Saffira, stesero la mano sacrilega sopra il medesimo. Di qui è ancora che dai primi secoli della Chiesa fino al presente, Impera-

---

(1) *Quare (Dominus noster Jesus Christus cui Angeli ministrant) habuit loculos, nisi quia Ecclesia ipsius loculos suos habitura erat?* In Ioan. trat. 4, XI, XII.

(2) *Qui aliquid de Ecclesia furatur Iudae perdito comparatur.* Ibid.

(3) *Atti degli Apostoli.*

(4) V. Sermone ascetico del Santo, tom. II, edizione di Parigi an. 1722. Vedi pure i santi Gregorio Nazanzieno, *Orat.* 24., Massimo di Torino in *Amitt.* S. Gregorio il grande, epist. 33, citati dal Mamachi tom. 2, pag. 1, c. I.

tori, Principi e Repubbliche rispettarono e protessero questo sacrosanto diritto che ha la Chiesa di possedere ed amministrare beni temporali, e solo le venne esso contrastato da eretici e da principi e governi rivoltosi, che parteciparono de' loro errori. Tanto noi abbiamo con qualche estensione dimostrato col nostro antecedente opuscolo; epperò mentre al medesimo ci riferiamo, qui aggiungeremo solo a questo proposito, che quanto all'augusta Casa di Savoia ci assicura la storia, che fino a questi ultimi anni furono sempre rispettate le proprietà della Chiesa e le sue istituzioni. Oggidì poi ancora dal Codice Civile abbiamo che il *Re si gloria di esser protettore della Chiesa*, *e di promuovere l'osservanza delle leggi di essa nelle materie, che alla podestà delle medesime appartengono. I Magistrati supremi veglieranno a che si mantenga il miglior accordo tra la Chiesa e lo Stato, ed a tal fine continueranno ad esercitare la loro autorità e giurisdizione in ciò che concerne agli affari ecclesiastici, secondo che l'uso e la ragione richiedono* (1).

Che la Chiesa ed altri corpi morali si considerano come altrettante persone, e godranno dei diritti civili sotto le modificazioni determinate dalle leggi (2).

Che i beni sono della corona, o della Chiesa, o dei Comuni, o di pubblici stabilimenti, o dei privati (3).

Che sotto il nome de' beni di Chiesa si intendono quelli che appartengono a' singoli benefizi od altri stabilimenti ecclesiastici (4).

Che i beni della Chiesa non possono essere amministrati ed alienati, se non colle forme e colle regole che sono sue proprie (5).

Lo Statuto quindi, che dichiara la *Religione Cattolica la sola religione* dello Stato, riconosce senza meno col Codice Civile le proprietà e le istituzioni della mede-

---

(1) Art. 2. (2) Art. 25. (3) Art. 418. (4) Art. 433 (5) Art. 436.

sima. In armonia col Codice e collo Statuto sono pure gli insegnamenti dei Professori di diritto nella R^a Università. Dai trattati infatti dello stesso professore Nuitz, per nulla sospetto di esser troppo propenso per la Chiesa, abbiamo, *che il dominio dei beni ecclesiastici appartiene a quelle Chiese particolari, in vantaggio delle quali furono largiti dai fedeli. Che se trattasi di trasferirli da una Chiesa all'altra, spetta ai Vescovi ed al Sommo Pontefice sancire quelle regole, che ravvisano più opportune per la retta amministrazione e conservazione dei beni donati* (1).

Dal fin qui discorso adunque rilevasi nettamente essere falso e di niun valore l'assunto del signor Guardasigilli, che sia cioè di competenza del potere laicale di disporre dei beni della Chiesa.

Ma il signor Guardasigilli col suo primo articolo della legge non solo pretende che il civil potere possa disporre dei beni della Chiesa, ma inoltre *di tutte le case degli ordini religiosi, e di tutte le congregazioni regolari e secolari*, e ciò vuol dire che pone in testa del Sovrano la Tiara, e lo fa arbitro delle ecclesiastiche istituzioni, pareggiandole alle laicali, ponendole anzi al di sotto delle medesime, perchè mentre queste si rispettano, e se si sopprimessero, i membri che le compongono si dividerebbero i loro fondi sociali; qui il poter civile si costituisce giudice della vita e della morte dei corpi morali, e col togliere l'esistenza a non pochi, e col disporre delle loro sostanze.

Ciò mediante il signor Ministro viene operando contro ogni diritto naturale, civile, ecclesiastico. « E di vero, egli è affatto conforme a natura il formarsi dagli uomini libere e regolate adunanze per trattare a consigli uniti dei liberi e scambievoli loro interessi, e concer-

---

(1) V. *juris ecclesiastici institutiones Taurini.* 1844. *De rerum ecclesiasticarum Domino*; tit. VII, n. 731.

tare insieme dei mezzi più convenienti allo scopo di tutelarli, ed accrescerli e trarne la propria felicità. Egli è oggimai dimostrato sino alla evidenza, che colle associazioni si ottengono vantaggi impossibili ad ottenersi dagli individui isolati, e che il bene prodotto dalle sole forze di un individuo, poste le altre cose eguali, perde a gran pezza paragonato a quello che frutterebbero le medesime forze, se un individuo si fondesse in una società ben ordinata. Laonde tutti i più celebri Pubblicisti si accordano in insegnare, che il diritto di associazione appartiene rigorosamente al diritto di natura, e si comprende in quella libertà ingenita all'uomo, per cui non può essere giuridicamente impedito, nè limitato nell'operare a proprio vantaggio, fuorchè dal diritto altrui. Dal che conseguita, che non pure gli individui, ma nè anco la Società civile può vietare o restringere l'esercizio di un tale diritto a chicchessia. Perocchè la stessa Società civile può modificare i diritti degli individui, può dirigerne l'esercizio, non annientarli. Epperò ogni qualvolta una associazione è innocua, onesta in sè stessa, onesta nel fine che si prefigge, onesta finalmente nei mezzi che pone in opera a raggiugnerlo, la Società trascende il suo potere, anzi ne fa un abuso manifesto, o attenta al diritto di natura col rompere a quella la guerra. Ora di questa fatta appunto sono le Società religiose; esse nulla in sè racchiudono, che non sia retto ed onesto; commendevole è il fine, cui sono indirizzate, cioè la maggior gloria di Dio, la perfezione morale degli individui, che a quelle appartengono, e l'edificazione dei popoli, cui sono d'incitamento ad ogni maniera di virtù. Saggie finalmente e prudenti sono le regole, di cui quelle si servono come di mezzi al conseguimento del fine a cui aspirano. Dunque lo stato non le può disperdere, ed ove lo faccia, contro di lui leva alto la voce il diritto di natura, e grida alla violenza, alla ingiustizia, al dispotismo, alla tirannia. E veramente dov'è la libertà, che

la natura a ciascuno concede, e che i liberali apprezzano sino al *fanatismo*, se un uomo non può a suo grado scegliere uno *stato*, non può o per indole o per temperamento, o per le sofferte sventure, o per non lasciarsi illudere dal mondo, o per togliersi alle occasioni di perdersi eternamente, non può, dico, fare quello, che la filosofia ha sempre inculcato, appigliarsi cioè ad una vita ritirata e nascosta, affinchè gli esercizi religiosi gli rendano la pace, gli custodiscano l'innocenza, gli rammentino le eterne verità, e provvedere così a sè stesso in ordine all'affare importante di sua salvezza?

Affermavamo in secondo luogo, che allo scioglimento delle associazioni religiose contrasta il diritto civile. Il diritto di libera associazione è generalmente ammesso dalle moderne Società civili, e favorito e protetto dalla nostra legislazione. Molta lode perciò di civile prudenza e di sociale giustizia si è meritato il Governo provvisorio di Lombardia, il quale tra le condizioni richieste alla fusione colla Sardegna pose pur quella della libertà d'associamento. Ben vedeva esso come escludendosi, o storpiandosi questo sacro diritto, uno Stato si mette in aperto pericolo di divenire assai tosto incoerente, ingiusto, dispotico, il che appunto suona il negare l'esercizio, anche di un solo e minimo diritto all'ultimo degli uomini. Quindi è che lo Stato non può sopprimere gli Ordini Religiosi, senza che quelli, che vi sono addetti, siano posti fuori del gius comune, esclusi dall'eguaglianza in faccia alla legge, che guarentisce a tutti la libertà di associamento, e siano trattati come una casta di schiavi. » In conferma di questa verità basta aprire il corpo del civile diritto, e troveremo che il famoso titolo XXII *de collegiis* n° 1 e 2, mentre vieta le associazioni illecite, consente le religiose: *Religionis causa coire non prohibentur;* e mentre si ordina la soppressione delle associazioni illecite, si decreta che i fondi degli associati siano divisi fra di loro in parti eguali: *Collegia, si qua fuerint illicita, mandatis, et con-*

stitutionibus et Senatus consultis dissolvantur. Sed permittitur eis cum dissolvuntur pecunias comunes, si quas habent, dividere, pecuniamque inter se partiri.

Dopo ciò argomenti il signor Ministro, se col pretesto della così detta legale esistenza che accorda il civil potere a' corpi religiosi, possa loro togliere questa a suo piacimento, e ad un tempo destinare ad altri usi i loro capitali ed i loro proventi!

Al sopprimersi degl' Ordini Religiosi, resiste finalmente il diritto ecclesiastico. « Gesù Cristo ha fondata la Religione nostra Augustissima, e coll'avere conferito alla Chiesa il potere di reggere i fedeli, diedele ad un tempo il potere di valersi di tutti i mezzi, che ella avrebbe riputato opportuni al buon successo del grave uffizio affidatole. Ma la Chiesa, che conosce molto utili le Corporazioni religiose (quantunque non siano a ciò assolutemente richieste), le ha istituite. Dunque il diritto di queste Corporazioni è il diritto della Chiesa. Il potere politico non può annientare questo diritto, perchè non l'ha creato. Le Corporazioni religiose esistono perchè così vuole la Chiesa, la quale ha una giurisdizione indipendente dal potere secolare. Lo Stato che non ha il potere di erigerle, non ha nemmeno quello di abolirle: facendolo, viola la giurisdizione della Chiesa e fallisce all'obbedienza dovuta al suo autore Gesù Cristo, il quale diede a tutti distinto precetto di essere a lei ossequiosi, riverenti, sommessi » (1). E per fermo il diritto canonico col suo assioma, che è pur quello del diritto civile: *Res per quascumque causas nascitur, per easdem dissolvitur;* vieta al poter sovrano di sciogliere le religiose famiglie, che egli non ha formate. Nel corpo del diritto canonico leggiamo:

---

(1) V. il dotto Voto dell'egregio signor canonico Ponzetti concernente la soppressione degli Ordini religiosi - Ivrea 1860.

Che, *Imperiali judicio non possunt ecclesiastica jura dissolvi* (1).

Che, *Constitutiones contra Canones, et decreta praesulum Romanorum, vel bonos mores nullius sunt momenti* (2).

Che, *Quae Sacerdotum sunt, regibus usurpare non licet* (3).

Ogni diritto adunque alto reclama contro il progetto Pisanelli, e vi reclama anche il buon senso, il quale dice essere cosa assai più assurda, che il Governo pretenda disporre delle Case religiose e de' loro fondi, di quello sarebbe che la Chiesa volesse intromettersi nel disporre dei reggimenti, che compongono l'esercito della nazione.

2° Appunto.

Il secondo motivo a cui si appoggia la prima disposizione della legge è, che gli *Ordini religiosi non sono punto intrinsecati con la costituzione stessa della Chiesa cattolica, e possono essere o non essere, senza che ne venga alla medesima detrimento, dappoichè con essa non nacquero, ed ebbero origine nel corso de' secoli a cagione di particolari condizioni di tempi, al tutto mutate, ovvero di speciali bisogni di questo o di quel paese, i quali o sono oggidì cessati quasi del tutto, o vengono altrimenti soddisfatti mercè l'opera di laiche istituzioni, e mercè il concorso dello Stato medesimo* (4).

Che gli ordini religiosi non sieno intrinsecati così alla Chiesa, da rendersi di assoluta necessità per la medesima, non v' è ormai oggidì chi nol sappia. Ma osserviamo dapprima al signor Ministro, che, propriamente parlando, al mantenimento della vita del corpo, potrebbe bastare una sorta di cibo, e che venisse coperto con una sorta sola

---

(1) *Dist. X, c. I.* (2) *Ibid. c. 4.* (3) *Dist. X, c. 5.* (4) Relaz. n. 5.

di panno, eppure volle Provvidenza che tante sorta di cibi vi fossero, e varie sorta di vestimenta. A pari la Provvidenza medesima, che poteva disporre, che al mantenimento della sua Chiesa fosse bastevole il clero secolare, volle ancora in sussidio darle il clero regolare, il quale diviso in tante classi, quanti sono gli ordini e le congregazioni, fa sì che la sposa di Gesù Cristo si presenta a Lui che è Re del Cielo e della terra, qual regina variamente addobbata a maggior sua compiacenza, ed al maggiore vantaggio delle anime da lui create e redente: *Astitit Regina a dextris tuis in vestitu deaurato, circumdata varietate.* Inoltre, se il potere civile pel governo solo del temporale moltiplica li suoi ministri, li suoi dicasteri, e tante variazioni introduce nell' esercito, come potrà ragionevolmente contrastare alla Chiesa il sacrosanto diritto di moltiplicare li suoi ministri, e le sue milizie pel governo spirituale delle anime, per dilatare la sua fede, per incivilire e salvare il mondo?

Osserviamo in 2° luogo al signor Ministro, che Gesù Cristo, oltre ai precetti, diede ancora dei consigli, e che mercè l'osservanza di questi consigli l'uomo si perfeziona, e dai professori di questi consigli ne trae la Chiesa grandissima utilità. E di vero, considerando anco solo le gesta dei Regolari sotto l'aspetto della religione, quanto non furono esse splendide a vantaggio ed a gloria della medesima! « I religiosi, scriveva giustamente il chiarissimo Padre Segneri, furono quelli, che hanno collocata la Chiesa in alto grado di riputazione, di magnificenza, di gloria, di dignità. Riceve ella, ora non può negarsi, ubbidienza da' popoli rimotissimi, e gareggiando nel dominio col sole, ancor di là dalle sue vie, da' suoi termini, ella ha divoti. Ma se di ciò stupefatto io vo' a ricercare chi abbia a lei soggettato tanto di mondo, ritrovo tosto, che furono i religiosi: uomini, che per lei son talora fin colà giunti, dove neppur erano certi, se mondo fosse, da po-

tere a lei soggettare. . . . Chi convertì la Francia alla fede, se non Remigio? Chi la Svevia, fuorchè Martino? Chi la Tessandria, fuorchè Lamberto? Chi l' Inghilterra, fuorchè Agostino? (Alla di lui predicazione, attesta lo stesso protestante Cobbet, ed alle opere del di lui più indefesso, e più disinteressato zelo, dovette l'Inghilterra il ristabilimento della cristianità nel paese). Chi convertì, ripiglia l'insigne scrittore, la Frisia, fuorchè Vilfrido? Chi la Germania, se non Bonifazio e Lugdero? Chi la Sassonia, se non Suitberto e Villebrordo? Chi la Boemia, se non Cirillo e Metodio? Chi la Dacia, se non Ascario? Chi la Pomerania, se non Ottone? Chi la Vandalia, se non Vicellino? Chi la Pannonia, chi i Russi, chi i Lituani, chi i Moscoviti, e chi massimamente i Polacchi, fuorchè Adalberto? Questi, che furono tutti di ordine monacale, questi furono quei che sottentrarono animosamente agli apostoli nella travagliosa conquista dell'universo, degni però di ereditarne con le fatiche e col carico, ancora il nome. Che se que' religiosi medesimi, i quali avevano per loro istituzione principale la contemplazione, il silenzio e la solitudine, come i monaci, tanto acquistarono di provincie alla fede; lascio or a voi giudicare ciò che avran fatto quegli, che sempre eguale studio hanno usato e nella salvezza privata e nell'util pubblico. Io non voglio ora favellar dell'Ibernia convertita già da un canonico regolare, qual fu Patrizio; non della Tartaria, di cui se ne dee tanto agli allievi del gran Domenico: non della Persia, di cui se ne riconosce tanto da' figliuoli del gran Francesco: dite, tutto l'acquisto del mondo nuovo, quant'egli è grande, non è gloria dei mendicanti? Che se qualche onore ha recato ancora alla Chiesa il ricevere ambasciadori fin dagli ultimi termini della terra, dal Giappone già sconosciuto, dalla Cina già inaccessibile, è stato pur ciò fatica della compagnia di Gesù, la quale, se meno adulta di età e se men fiorita di nu-

mero ha operato tanto; che avranno fatto tutti insieme tanti ordini più popolati, più antichi, più riguardevoli, che son quegli, i quali, a guisa di eserciti veterani, sono a lei stati e d'incitamento, e d'esempio alle belle imprese? »

« Quindi mirate pure quanto ha la Chiesa o di splendido, o di eminente, ch'io tosto dimostrerovvi doversi più di ciascun altro a persone uscite da' chiostri. E prima, certa cosa è, che degli otto principali dottori, quattro greci, e quattro latini, non ne furono religiosi meno di sei; tre dei greci, che furono Basilio, Nazianzeno e Grisostomo; tre dei latini che furono Gregorio, Girolamo ed Agostino. (Regolari furono pur anche i dottori San Tommaso d'Acquino, S. Bonaventura e S. Pier Damiani, cui Leone XII aggiunse la qualità di dottore, non che S. Bernardo, il quale fu dichiarato da Pio VIII con novissimo suo decreto, dottore della Chiesa universale). La teologia, sì quella più contenziosa che spiega i dogmi, sì quella più tranquilla, che scorge le operazioni, non altri oracoli vanta di maggior fama, che un Pier Lombardo, il maestro; che un Ales, l'irrefragabile; che un Alberto, il magno; che un Tommaso, l'angelico; che un Egidio, il fondato; che un Riccardo, l'autorevole; che un Enrico, il solenne; che un Alano, l' universale; che uno Scoto, il sottile; che un Aareolo, il facondo; che un Erveo, l'acuto; che un Mairone, l'illuminato; che un Occamo, l'ingegnoso; che un Baccone, il risoluto; che un Ariminense, l'autentico; che un Capreolo, il sodo; che un Dionigi, l'estatico; che un Vittorio, l'incomparabile; e (se mi sia permesso di aggiungere ancora questo) che un Suarez, il profondo; che un Vasquez, il poderoso. E questi non furono tutti uomini regolari? La Scrittura sacra d'onde ha raccolti gl'interpreti più fedeli? D'onde la legge canonica gli espositori più illustri? D'onde la vita spirituale i maestri più esercitati, se non parimenti dai chiostri? Freme l'eresia nel

vedere, che quante volte ella è ritornata a ritentar la battaglia, altrettante alfine sconfitta, è stata necessitata a cedere il campo, ed a rifuggir negli abissi. Ma chi fra tutti furono, chi o i più accorti in iscoprirla, o i più animosi in opporsele, o i più felici in abbatterla, se non gli uomini religiosi? È nota sì, ma degnissima osservazione, che ad ogni nuova setta di eretici, la quale sorse ad impugnar la Chiesa, sorse all'incontro a sostenere la Chiesa una nuova famiglia di regolari; quasi che queste fossero le milizie tenute in pronto dal cielo per sua difesa: e così con gli Ariani nell'oriente spuntarono due religioni, quella di un Antonio in Egitto, e quella di un Basilio in Cappadocia: e con gli Ariani nell'occidente due altre; quella d'un Agostino nell'Africa, e quella di un Benedetto in Italia. Contra gli Eutichiani levaronsi i seguaci dell'abate Sabba; e contra gli Iconomachi sorser gli allievi dell'abate Iannicio. Dopo lo scisma greco nacquero tosto a riparar quella perdita i Cluniacesi, i Camaldolesi, i Vallombrosani: e poco appresso i Certosini sotto Brunone, i Cisterciensi sotto Bernardo: ed i Premonstratesi sotto Norberto allor comparvero a rasserenar la Chiesa quando i Nicolaiti vi avevano eccitata una orribile turbolenza. Che Dirò dei Domenicani e dei Francescani? Non è chiaro, che loro toccò d'opporsi al furore dei Valdesi, degli Albigesi, degli Ussiti, de' Flagellanti, e d'una immensa ribaldaglia di eretici d'ogni razza, ch'avevan quasi e adulterata ogni verità, e depravato ogni culto? E finalmente a rintuzzare l'alterigia de' Luterani e de' Calvinisti, i quali pretesero di ravvivare tutti insieme gli antichi errori, fu dichiarato per oracolo pontificio essere stato costituito l'ordine de' Gesuiti. E certamente che a' religiosi, sopra ogni altro, si debbano le sconfitte, e gli eccidii dell'eresia, si fa manifesto; perciocchè in que' luoghi, dov'ella o ebbe sorte di non trovarne veruno, o pur ebbe potere di scacciarli tutti, quivi ella sempre imperversò, quivi vinse, quivi trionfò, e

quivi giunse a stabilire più durevole il principato, siccome appare (ahimè quanto!) nell'Inghilterra, già liceo di sapienza, or seme di errori. Passiamo innanzi. Le confraternite laiche, le quali alle città partoriscono tanto bene di chi furono trovamento, se non di due famosissimi religiosi, di un S. Domenico, cioè, e d'un S. Bonaventura? Agli ecclesiastici officii, ed ai doveri della religione chi ha costumato in qualunque età di applicarsi con maggior cura, con obbligazione più severa, con nodo più indissolubile, che i religiosi, in cui l'istesso riposo già par delitto? »

Affinchè però non si creda essere esagerato quest'elogio dei regolari, perchè tessuto appunto da uno di essi, converrebbe consultare le bolle de' Sommi Pontefici, con cui i medesimi od approvarono i religiosi istituti, o loro accordarono ampli privilegi: ma per non essere infiniti, ricorderemo solo quanto ebbe a pronunciare a questo proposito l'immortale Pontefice Pio IX colla sua enciclica del 17 giugno 1847, diretta a tutti i Superiori degli Ordini religiosi; ed eccone il tenore:

« Tosto che per secreto consiglio della divina provvi-
» denza fummo innalzati al governo di tutta la Chiesa,
» fra le principali cure e sollecitudini del Nostro Apo-
» stolico ministero, nulla avemmo più a cuore, che il
» riguardare con singolare affetto della Nostra paterna
» carità le vostre religiose famiglie, e con ogni studio
» favorirle, proteggerle, difenderle, ed a tutta possa
» provvedere al loro maggior bene e splendore. Impe-
» rocchè desse, instituite da santissimi uomini divina-
» mente ispirati, a maggior gloria dell'onnipotente Iddio
» e a procurar la salvezza delle anime, non che con-
» fermate da questa Apostolica Sede, colla loro molte-
» plice forma producono quella bellissima varietà, che
» in modo meraviglioso circonda la Chiesa, e costitui-
» scono quelle sceltissime ausiliarie milizie, che furono
» mai sempre di grandissimo vantaggio, ornamento e

» presidio sia alla cristiana, che alla civile repubblica.
» Perocchè gli alunni delle medesime, chiamati per be-
» neficio singolare di Dio a professare i consigli della
» sapienza evangelica, e tutte le cose di questa terra,
» giudicando pregiudicievoli per l'eminente scienza di
» Gesù Cristo, con animo eccelso ed invitto dispregian-
» dole con aver solo di mira i beni celesti, si videro
» ognora applicarsi a quelle opere egregie, e sostenere
» quelle gloriose fatiche, con cui si resero benemeriti
» della Chiesa cattolica, e del civil consorzio. Niuno al
» certo ignora, o può ignorare che le religiose famiglie,
» anche dalla prima loro instituzione risplendettero di
» quasi innumerevoli personaggi, che insigni per gran
» copia di dottrina ed erudizione, ornati di ogni virtù,
» splendidi della gloria di santità, illustri ancora per
» chiarissima dignità, accesi d'amore verso Dio e gli uo-
» mini, e fatti spettacolo al mondo, agli angeli ed agli
» uomini, null'altro ebbero di più caro, che con ogni
» studio, cura e sforzo, passare i giorni e le notti nella
» meditazione delle divine cose, portare nel loro corpo
» la mortificazione di Gesù, propagare la cattolica fede
» e dottrina dall'oriente all'occaso, e per essa combat-
» tere da forti, soffrir alacremente ogni acerbità,
» tormenti, supplizii, e dare la vita stessa, rivolgere
» rozzi e barbari popoli dalle tenebre degli errori, dalla
» ferità dei costumi, dal fango dei vizii alla luce del-
» l'evangelica verità, ad ogni coltura della virtù e della
» civil società, coltivare, conservare, e sottrarre alla
» perdita le lettere, le discipline, le arti, informare
» per tempo le tenere menti dei giovani ed i loro pie-
» ghevoli cuori alla pietà ed onestà, imbeverli di sane
» dottrine, e richiamarli erranti sul retto sentiero. Nè
» ciò basta; perocchè vestendo viscere di misericordia,
» non v'ha atto di eroica carità, in cui non siensi eser-
» citati, anche con pericolo della propria vita, onde
» potessero con amore somministrare ogni opportuno

» sussidio di cristiana beneficenza e provvidenza agli
» schiavi, ai prigionieri, agli ammalati, ai moribondi,
» ed a tutti i miseri, bisognosi e disgraziati, e mitigare
» il loro dolore, tergerne le lagrime e provvedere alle
» loro necessità con ogni soccorso ed opera.

« Di qui poi ne avvenne, che i Padri e Dottori della
» Chiesa meritamente e con tutto diritto ricolmarono
» di somme lodi i cultori della perfezione evangelica,
» vivissimamente combatterono contro i loro oppositori,
» i quali temerariamente van tacciando questi sacri Isti-
» tuti siccome inutili e dannosi alla società. I Romani
» Pontefici poi, Nostri predecessori, riguardando sempre
» con benevolo affetto gli Ordini Regolari, non mai tra-
» lasciarono di ammetterli sotto l'egida dell'apostolica
» autorità, conservarli e decorarli di più ampii privile-
» gii ed onori, ben conoscendo quali e quanti beni e
» vantaggi siano in ogni tempo ridondati nell' universa
» repubblica cristiana dagli stessi Ordini. E gli stessi No-
» stri predecessori talmente furono solleciti di questa
» miglior parte del campo evangelico, che, appena co-
» nobbero, che l'uomo nemico di secreto soprasseminava
» zizzania in mezzo a frumento, e che piccole volpi ro-
» vinavano i fiorenti palmiti, senza frapporre alcun in-
» dugio, posero ogni cura nell'ischiantare dalle radici,
» e distruggere tutto che avrebbe potuto impedire i bel-
» lissimi ed abbondantissimi frutti del gettato buon
» seme. »

Ma se questo è il linguaggio dell'Augusto Pontefice felicemente regnante, il quale dalla specola del Vaticano vede nel sincero loro aspetto li beni grandi che alla religione provengono dagli Ordini religiosi, con quale coraggio vien fuori il signor Ministro a dirci, che le religiose corporazioni possono essere e non essere senza detrimento della Chiesa? Il pronunciare questo giudizio non ispetta egli ai Gerarchi supremi della Chiesa stessa? Ma se essi, come udimmo, considerarono sempre mai le re-

ligiose corporazioni quali poderose sue milizie, sempre pronte a difenderla dagli attacchi de' suoi nemici; le loro case quali baluardi, rimpetto ai quali si fermano gli araldi della stessa divina giustizia, i loro membri quali apostoli sempre pronti a recarsi là dove il Padrone dell'evangelico campo, col mezzo dell'augusto suo vicario, gli manda, quali benefattori della umana famiglia sempre disposti a venirle in soccorso con ogni genere di sacrifizi, sarà egli necessario aver ricorso alla storia per ismentire siffatte avventatissime asserzioni? Non basterà egli un po' di buon senso cattolico, per convincerci che le medesime sono suggerite da insano spirito, avverso per sistema alla religione? Che si, che si, dice l'angelico dottore; manifestamente condanna se stesso chiunque osa avversare una religiosa istituzione dalla Chiesa fondata: *Cum ergo per apostolicam sedem religiones aliquæ sunt institutae, manifeste se damnabilem reddit, quicumque talem religionem damnare conatur* (1).

Ma giacchè abbiamo nominato s. Tommaso, che per se solo basterebbe ad illustrare grandemente le claustrali religioni, ci piace terminare questo capo coll'appoggio di quanto vien egli dicendo al nostro proposito nel citato suo aureo opuscolo *contra impugnantes religionem*. Egli adunque nel *proemio* di questo, dice: « Quantunque Iddio nella sua onnipotenza avesse potuto per se stesso » ottenere dagli uomini la sua gloria, e procurare la » loro salute, tuttavia ha disposto, secondo l' ordine » delle cose, di scegliere ministri, coll'opera dei quali » e l'una e l'altra cosa si perfezionasse.

« Ma il demonio invidiando la gloria di Dio, e la » salute degli uomini, tenta di impedirlo col mezzo dei » suoi ministri, quali eccita alla persecuzione de' mini» stri di Dio. Onde tali aiutatori del demonio in ciò si

(1) Opusc. *contra impugnantes religionem*, Concl. VI.

» dimostrano nemici di Dio, mentre ne impediscono la
» gloria, avversi a tutto il genere umano, contrarian-
» done la salvezza, e specialmente ostili ai sacri ministri
» col farli segno alle loro persecuzioni.

« Due sono gli attentati dei cattivi contro dei Santi:
» 1° vorrebbero annientarli; 2° Se ciò loro non è dato,
» cercano almeno di distruggerne il buon nome presso
» i popoli. Già i tiranni si sforzarono di procurare colla
» violenza l'espulsione dei Santi dal mondo. Lo stesso
» attentano ora perversi uomini, segnatamente in ri-
» guardo ai religiosi, che attendendo alla perfezione
» possono fruttificare e colla parola e coll' esempio,
» mentre macchinano certi progetti, coi quali il loro stato
» totalmente si distrugga, e si renda di soverchio one-
» roso e vituperevole. »

Udiste, benevol lettore, udiste? Quante lezioni qui si danno al signor Guardasigilli! Da questo breve discorso, egli dovrebbe andar convinto che, avversando le claustrali religioni, è un volerne saper di più del s. Dottore suo antico concittadino, il quale è detto meritamente Angelo delle scuole, principe dei Teologi, che fece tanti miracoli, quanti scrisse articoli, e di cui fu detto perfino da un sommo Pontefice: *ecce plus quam Salomon hic.*

Dovrebbe apprendere che, quantunque le claustrali religioni non sieno intrinsecate così colla Chiesa da renderle di necessità assoluta, sono però di tale importanza per la medesima che l'avversarle è un voler proseguire l'opera di tutti gli antichi e moderni eretici, è un volersi caricare d'infamia divenendo ministri delle podestà delle tenebre: *Unde tales ministri diaboli et inimici Dei in hoc ostenduntur cujus gloriam impediunt, et totius humani generis cujus saluti adversantur, et specialiter ministrorum Dei quos persequuntur* (1).

---

(1) V. *Proemium op. contra impugnantes religionem.*

3° Appunto.

Ma il signor Ministro pare voglia quasi fare un' *errata-corrige* del sopradetto, e soggiunge: *fuor di dubbio non sono da disconfessare i benefizi che in altri tempi derivarono alla società civile dagli ordini religiosi, o si considerino come fidati ricoveri dischiusi alla scienza, alla virtù, alla sventura nei secoli più duri e procellosi, ovvero come instituti di educazione e di beneficenza posti sotto l'autorevole tutela della Chiesa, che in que' dì esercitava tanta parte delle attribuzioni della civile podestà. Ma non può negarsi ad un tratto che l' efficacia di tali benefizii più non si sente oggidì, dopo i grandi mutamenti intervenuti in tutto intiero l'assetto sociale, onde o vien reso impossibile, o veramente assai malagevole agli ordini religiosi l'attendere a quelle opere che dovrebbero essere l'esclusivo lor compito, o gli ordini stessi si trovano in concorrenza pel compimento di quelle opere, che li raccomanderebbero alla pubblica benemerenza con molte laiche instituzioni, che ponno fare assegnamenti sopra più larga copia di mezzi e a cui sorride viemmeglio la fiducia dell'universale.*

Da questo testo abbiamo una confessione, quantunque stentata, del sig. Ministro sui benefizii arrecati alla civil società dagli ordini religiosi, ed una smentita di quanto esso più sopra asseriva, che cioè *tali ordini possono essere o non essere senza detrimento della Chiesa Cattolica.* Abbiamo in secondo luogo la 2ª ragione, per cui esso osteggia in genere gli ordini medesimi, ed è perchè *non può negarsi ad un tratto che l'efficacia di tali benefizii* (apportati già da tempo alla società) *più non si sentono oggidì dopo i grandi mutamenti intervenuti in tutto intiero l'assetto sociale.*

Esaminando spassionatamente questo capo, rileviamo che il signor Ministro parla, senza volerlo, unicamente da utilitario, *et quidem* da utilitario, che non guarda

più in là della materia. E di vero: se il bene massimo della società è il bene morale, anzicchè il materiale, questo moral bene si avrà in essa a misura, che si rendono virtuosi gli individui e le famiglie, di cui la società si compone. Ora il principio moralizzatore non v' ha non chi sappia essere la religione, detta perciò meritamente da' filosofi stessi base e legame della società - *Religio est vinculum, sive coagulum omnis societatis, et justitiae firmamentum. Basis et fundamentum reipublicae religio* (1).

Quindi è che senza religione, continua lo stesso scrittore, nè il Principe nè i sudditi adempiono a' rispettivi loro doveri; senza religione non v' è società, non fede e non giustizia, non virtù, ma regna invece la frode, la licenza, la protervia, in una parola, succede la confusione degli uomini e delle cose, che è quanto dire l'anarchia, che è il dissolvente della stesso civil consorzio (2).

Ma se così è, noi diciamo, chi non vede a prima giunta, quanto grandi sieno i vantaggi che derivano dalle claustrali religioni, anche di presente, alla società?

Esse tutte infatti vuoi attive, vuoi contemplative, vuoi miste, oltre lo scopo particolare che si proposero i santi loro fondatori a pro' della Chiesa e dell'umana famiglia, secondo i tempi in cui vivevano, hanno per compito comune di difendere la religione dagli attacchi de' suoi nemici, di onorarla colla santità della vita, di mantenerla viva nel cuore de' fedeli, col mezzo delle loro orazioni e col loro buon esempio. Il fine poi della cristiana religione, dice l'Angelico, quello è di distaccare l'uomo dalle cose terrene ed innamorarlo di quelle del cielo;

---

(1) *Lipsius ex Plutarc.* lib. De una religione.

(2) *Sine religione non princeps officium suum, non subditi faciunt; sine ea societas non erit, quia non fides, non justitia, non virtus, sed fraus, licentia, perversitas, et, uno verbo, confusio hominum ac rerum.* Ex. Mon. polit. lib. 1.

ed il suo autore divino Gesù Cristo impiegò la sua dottrina ed i luminosi suoi esempli a questo santo intendimento. Or i religiosi claustrali, professando solennemente povertà, castità ed ubbidienza, s'impegnano appunto di imitare da vicino Gesù Cristo, e di perpetuare quasi dissi, la vita di Lui fra i mortali affine di distaccarli dai vizii opposti a queste virtù, i quali vizii, al dire dell'apostolo ed evangelista Giovanni, sono le sorgenti di tutti i mali che si deplorano nel mondo. Or bene, noi diciamo, quando fu mai che la civil società fosse stata più travagliata da questi vizii dominanti, che attentano alla sua dissoluzione, siccome al presente? Quando mai l'orgoglio, l'egoismo, la sensualità, la licenza hanno cotanto trionfato nelle sgraziate nostre contrade? Quale pastore di anime vi ha egli mai fra noi che non pianga amaramente sopra la strage veramente orrenda che fanno oggidì questi vizii, despoti forsennati, siccome delle anime, così della odierna società? « L'uomo, dice uno dei più dotti, zelanti e pii campioni della Chiesa, l'uomo ha operato in terra una grande rivoluzione, la rivoluzione di Satana nel cielo. Questo duce degli angeli ribelli aveva detto: Io salirò, e diverrò simile all'Altissimo. Ma l'uomo è andato anche più oltre; nell'ebbrezza del suo orgoglio egli ha gridato: Io sono l'Altissimo, e da quel momento non ha riconosciuto sopra di sè altra autorità, altra legge, altra norma, altro governo che se stesso. Ogni giorno ne avete una prova. Qua è una voce che grida: Io sono la legge; là è un altro che ripete: io sono lo stato; quinci una terza che soggiunge: Il governo sono io; ovunque il popolo che sorge alla sua volta e si proclama sovrano. E tutto questo perchè? Potete dimandarlo con meraviglia? Quando l'uomo ha divinizzato se stesso, non c'è autorità che gli contrasti, non c'è dominio che lo freni, egli è tutto. Ponete mente alla sua vita. Egli si muove, si agita, è seriamente occupato di qualche cosa di grande che lo interessa; ma in tutto-

questo movimento scorgete forse in lui un essere che accenni a dipendenza e a necessaria relazione con chi gli stia al di sopra? Ha un fine, non c'è dubbio, egli ha un punto fisso, una meta, ove tutti convergono, come raggi al centro, i suoi sforzi costantemente irrequieti; ma questo fine, questo punto fisso, questa meta da lui tanto bramata ch'è? È l'istinto che con impero tiranno domanda il suo sfogo, è la passione che chiede di essere satisfatta, è l'io divinizzato che tutto attrae a sè col più freddo e calcolato egoismo, è l'uomo stesso, e null'altro che l'uomo. Oh! sì, ciò che non solletica e molce le passioni, ciò che non è diretto a crescere gli agi e i comodi d'una vita molle, sibaritica, voluttuosa, ciò che ai più vergognosi appetiti non si presta di una natura, che, guasta nell'origine, infermasi e svilisce ogni dì più nel correre dei secoli, colpa la umana malizia, tutto questo non ha alcuna attrattiva per l'uomo. Il piacere, solamente il piacere con quanto ne facilita il conseguimento, e ne accresce l'intensità, e ne moltiplica la svariatezza, e ne prolunga il diletto, è l'idea sovrana della sua mente, e l'aspirazione del cuore. Il piacere! potete forse negarlo? È l'abisso oggi che tutto assorbe, è la calamita che tutte attrae a sè le forze della mente e del cuore, è l'idolo infame che a vece del Dio vivo e vero si usurpa il più grato profumo degli umani olocausti.

« Ecco la divinità, cui si inclina con tanta riverenza e serve devoto il secolo nostro.... A tali estremi anche i più tardi si muovono; e quasi fossero nati ieri domandano con aria di stupore: e che vuol dire questo? Perchè il padre, questo piccolo re tra le domestiche mura, reclama indarno dal suo figliuolo il rispetto? Perchè il padrone lamenta continuo l'insubordinazione e l'infedeltà del suo servo? Perchè il maestro non più ottiene l'ossequio dovuto alla sua autorità dalla gioventù, che istruisce? Onde tanto spirito d'insubordinazione e di generale scompiglio? Il fratello uccide il fratello, il sangue

cittadino si versa, il vicino è armato contro il vicino, e tutto questo perchè? Cade o crolla dalle teste coronate il regale diadema, fremono i popoli insofferenti del freno che li modera, appena basta la forza e il terrore per contenerli, e tutto questo perchè? Sono violati i giuramenti, rotte le leggi, e manomessa la proprietà, si vorrebbe onorata la fellonia, nobilitata l'infamia, premiato il delitto, la viltà, il tradimento, e tutto questo perchè? Filantropi senza pudore, apostati contumaci, maestri di corruzione accerchiano la gioventù, e mentre dicono di metterla all'altezza dei tempi, l'educano al sacrilegio e alla bestemmia, alla prostituzione e alla vendetta, al disprezzo della legge e delle autorità che governano, al furto, al duello, al suicidio, e tutto questo perchè? Perchè cose e persone le più venerabili e sante, perchè dogmi, misteri, sacramenti, riti, pratiche di religione si espongono sulla scena a ludibrio de' tristi, e si mettono per le vie alla pubblica mostra come oggetti di derisione e di scherno? Perchè stampe licenziose, diari spudorati, effemeridi empie e blasfeme, libri d'ogni fatta, che screditano la virtù e incensano al vizio, corrompono la morale e attentano al dogma, spacciano l'errore e mentono alla verità? Che è questo che noi vediamo? Ecco, ecco cozzano le opinioni, si urtano i partiti, è rotto l'equilibrio, gli uni si mettono in guardia contro degli altri, tutti sono in guerra con tutti, e tutto questo perchè? Non ci illudiamo; quando l'uomo ha celebrato l'apoteosi dell'io, quando ha messo in trono l'egoismo, quando ha divinizzato la passione, tutt' il resto è come grave che tende al suo centro. Egli allora non cerca che sè, non vuole che sè, non ama che sè, non intende, non adora che sè, e tanto si cura degli altri quanto sono o li spera mezzi a sè stesso, strumenti alla sua felicità, e base al suo innalzamento. A che dunque lamentarci di quello che accade? Perchè farne le meraviglie? È Dio, che ha cessato di regnare nella mente e nel cuore dell' uomo, o

meglio è l'uomo che ha fornicato da Dio, ed apostatato da Cristo. E quando questo motore della vita morale dell'individuo cerca di regnare sulla mente e nel cuore, allora si cerca invano moralità nei costumi, carità nelle istituzioni, giustizia nelle leggi, obbedienza per l'autorità, rispetto per la Religione, azione divina nella storia, ordine e pace nella civil convivenza. Allora sorgono i giorni del terrore, e il cittadino passando dalla libertà alla licenza, mette sull'altare la dea svergognata, e turpemente trescata l'adora. Allora spiriti forti, e riformatori spregiudicati alzano arditi la fronte, e dicono a Dio: ritirati da noi, *recede a nobis*. Ti adori chi vuole, le nostre istituzioni sono umane, umani i nostri governi. Noi non conosciamo che uomini, uomini per obbedire, uomini per comandare; la legge e non la verità, la legge e non la morale, la legge e non la Chiesa, la legge umana, la legge nostra, ecco l'unica regola di fede, il fonte supremo e l'origine di ogni nostro diritto: *Recede a nobis*. Ritirati dalle nostre istituzioni, dai nostri gabinetti, dalle nostre adunanze, dai nostri culti, dai nostri tribunali, dai nostri patti, dalle nostre contrattazioni: *Recede*. L'infanzia finì, l'adolescenza è trascorsa, la virilità è al suo punto, ora il mondo è robusto abbastanza, e l'uomo è oggimai a se stesso la sua autorità, la sua religione, il suo Dio: *Recede* (1) ».

Ecco intanto, benevolo lettore, ecco la morale fisionomia della società nei tristi tempi che corrono; essa è pur troppo sull'orlo del precipizio, e guai a coloro che si illudono, e maggiori guai a coloro che illudono altrui! Convien adunque andar persuasi, che l'umana famiglia tende, anzi corre a precipizio verso un moral paganesimo. E di vero, siccome la sola cristiana fede

---

(1) V. la eloquentisssima Pastorale dell'em. card. Corsi Arcivescovo di Pisa per la quaresima dell'anno corrente.

trasse dalla barbarie del paganesimo la società, la incivilì e la pose sulla via della salute, così per ragion di contrario, mancando la fede, al principio cristiano succede il principio pagano, e pagana diviene la scienza, pagane le lettere, pagane le arti, pagana la politica, pagano il governo del civile consorzio, che in siffatto principio attinge ogni sua aspirazione.

Ma se così è, e con quali mezzi, noi diciamo, si può egli venir in soccorso della fuorviata società, e scamparla dall'imminente naufragio? Col ravvivare la fede, rispondiamo, nella mente e nel cuore dei credenti, col difenderla nella guerra aperta, che le fanno gli increduli, gli empii, i settarii, gli eretici confederati coll'inferno. Ma se questo compito rilevantissimo è affidato dall'autor della fede alla Gerarchia della Chiesa militante, a questa Gerarchia non appartiene egli pure il Clero regolare, e da questo Clero regolare non escono più frequenti, più numerosi gli intrepidi difensori della fede vuoi colla dotta penna, vuoi col ministero della s. predicazione? E per fermo, a fine di formare uomini da tanto, vi vuole molto ingegno, molta probità di vita, molto tempo, e si esigono molti libri e uomini dotti da consultare. Or bene, se l'ingegno e la probità di vita possono essere patrimonio comune eziandio del Clero secolare, non così, almeno generalmente parlando, degli altri requisiti. Perocchè il Clero secolare, occupatissimo nella cura delle anime che gli è affidata, non ha il tempo necessario per coltivare le scienze, non ha per lo più i mezzi pecuniarii onde procacciarsi li tanti libri che occorrono ad uno scrittore, non ha così facilmente gli uomini dotti da consultare. Di qui è pertanto che, al dire di un dotto Apologista, i corpi regolari vantano nel decorso de' secoli quei genii straordinarii, che racchiudendo una meravigliosa unione di tutto ciò che i movimenti dell' animo hanno di più energico e sublime, e di quanto hanno di più forte e vittorioso la ragione e la religione, furono validi atleti

della fede. Eglino emulatori dell'impavido zelo dei Tertulliani e degli Attanagora, colle dotte e convincenti loro opere smascherarono la menzogna, confusero l'errore, sostennero la cattolica verità, dimostrando che li malvagi attentati contro la cattolica Chiesa non possono a lei nuocere, poichè essa, al dir di s. Agostino, *in combattendo tutte le eresie può essere attaccata, ma non mai vinta* (1). Ma forsecchè anco oggidì non rendono i regolari siffatti importanti servigi alla Religione ed alla società? « Se della società, dice un già udito moderno Apologista, è assai benemerito chi contribuisce a conservar la Religione, niuno meglio de' *Frati* trovasi a ciò valevole. Imperciocchè mentre i Preti secolari distolti da varie cure ecclesiastiche, o domestiche, costretti soventi a procacciarsi con penose occupazioni il sostentamento giornaliero, divisi fra loro, senza potere nei lavori letterarii darsi vicendevolmente la mano, non hanno mezzi per mettere un argine al torrente dell'empietà: i corpi religiosi vi riescono a disegno, perchè sono riccamente forniti dei mezzi necessari a coltivare gli studii teologici, perchè hanno tempo, hanno tranquillità, e finalmente tra sè uniti si prestano a vicenda soccorrevole la mano, ed i nemici della Religione coi dotti ed eruditi loro lavori confondono e riducono a silenzio. Laonde gli increduli, quando macchinavano la distruzione della Chiesa, confessarono ingenui che nella guerra mossa ai Frati non ad altro avevano le mire rivolte che al rovesciamento della Religione » (2).

---

(1) V. *Torricelli*, vol. 6, pag. 187.

(2) Così l'egregio signor teol. Ponzetti canonico della cattedrale d'Ivrea nel suo dotto lavoro pel voto da lui emesso *contro la soppressione degli Ordini religiosi proposta nel Consiglio divisionale di quella provincia li* 18 settembre 1850, stampato in quella città, con altre eccellenti produzioni di tal genere, dal tip. Violetta.

In ordine poi al santo ministero della divina parola, con cui si ravviva la fede nei credenti, si riformano i costumi nell'interesse dello stesso ordine sociale, convien ammettere con altro Apologista che la Religione fe' sempre plauso e tuttora applaude a que'molti claustrali predicatori, che fecero e fanno sentire a sua gloria ed a salvezza dei popoli una ragione ognora eloquente; che promotori del del vero gusto de' sacri pergami coltivarono quell' eloquenza maschia, nobile, sublime e conveniente alla grandezza della Religione medesima, alla profondità de' suoi misteri, alla purità della sua morale. Pel bene de' popoli eglino travagliarono e travagliano di giorno e di notte nelle chiese, negli oratorii, nelle campagne e nelle popolose città. Ed oh! come i popoli alle loro parole di vita eterna, animanti sì bene le immagini della Religione, sentirono, e sentono ferirsi lo spirito, penetrare il cuore! Oh! come spesso dalla loro eloquenza, or tranquilla e maestosa a guisa d'un fiume che lentamente scorre in immensa pianura, si videro, e si veggono condotti gli uditori alla conoscenza del vero; or rapida ed impetuosa quasi torrente, miraronsi forzati gli spiriti, e da meraviglia compresi, sul disprezzo delle cose terrene si innalzarono all'amore degli oggetti celesti! Oh! come sovente alla lor dicitura avente un aperto carattere di semplicità, di grazia, di dolcezza, sia ne' passionati loro slanci, che nel linguaggio eloquente e mistico de' loro affettuosi trattenimenti brillò sugli spiriti de' popoli la bella luce del Cielo, e fervette ne' loro cuori il santo amor di paradiso! La vita di questi evangelici banditori non per altro quasi loro è cara che per poterla un dì perdere a vantaggio de' popoli; pronti sono eglino a comperare, se bisogni, anche a costo del loro sangue, l'eterna salvezza di tutti. Ogni loro talento, ogni pensiero, ogni studio impiegano con incessabile fatica a servizio della Chiesa, a gloria della Religione. Parlanti

testimoni di queste verità non sono ben anche le opere numerose de' prestantissimi oratori regolari, che dimostrano la valentìa della sacra eloquenza, la forza e la maestà della Divina parola, e spirano quella sovrana unzione unicamente propria a ministero si necessario, utile e glorioso alla Religione (1)?

All' amministrazione poi della divina parola i claustrali aggiungono il buon esempio, e la loro professione religiosa si può dire con ragione una predicazione in permanenza contro li vizii dominanti, che disonorano la fede, uccidono le anime, rovinano la società istessa. Collo spirito di umiltà del loro stato essi combattono la superbia che è il principio di ogni trascorso, *initium omnis peccati superbia*, ed al dire del magno Gregorio signoreggia principalmente nei grandi (2). Al punto poi di vista sociale coi loro esempi di ubbidienza perfetta un mezzo dei più validi possedono onde combattere le massime d' insubordinazione, di licenza, di ribellione, che informano le sette, desolano le famiglie, e mantengono in perpetua agitazione ed agonia le più floride nazioni. I religiosi colla professione della volontaria povertà condannano l'avarizia, detta dall'apostolo radice di tutti i mali, e per cui si agogna perfino il socialismo, che è così esiziale al civil consorzio. Col voto di castità i claustrali riprovano il mal costume, di cui sono funestissime le conseguenze, non solo quanto all'anima, ma eziandio quanto al corpo per le infermità schifose che produce, per le vite che rende infelici, per le morti che accelera, pei tremendi flagelli che attira dal Cielo. Quindi è che si può asserir con franchezza, che gli ordini religiosi sono, in un colla ecclesiastica gerarchia, gli oppoggi dei troni,

---

(1) V. *Torricelli* tom, VI, pag. 188.

(2) *Mirum valde est cum in cordibus sublimium regnat humilitas morum.* Moral. lib. XXVI, c. 26

le milizie della Chiesa, li veri conservatori dell' ordine sociale. Chepperò quale errore quello non è di volerli eliminare dalla società, mentre essa maggiormente ne abbisogna? Qual è quel Sovrano, che diminuisca le sue forze militari, quando incalza il maggior bisogno di aumentarle? Ma evvi ancor di più, e di più assai. Se i religiosi anco oggidì sono tanto vantaggiosi all'odierna società pel servizio importantissimo, che le arrecano col ravvivare in essa la fede, col difendere e mantenere nel suo vigore la religione, le saranno forse di minor utilità col far pur sentire questo benefizio inestimabile ad altre nazioni? Se quattro quinti ancora dell'umana famiglia noi deploriamo fuori dell' arca di salute, che è la Cattolica, Apostolica e Romana Chiesa, non sarà opra degna del nostro secolo, che vantasi di lumi, di progresso, di filantropia, l'usufruttare del vapore per terra e per mare, onde arrecare ad altri popoli la buona novella dell' unica vera religione, e con essa la vera civiltà, e la salute e salute eterna? Ma e come potrà ella la Chiesa col solo clero secolare soddisfare a questo compito della sublime sua missione? Se la rivoluzione coll'aprire tante carriere pel materiale progresso distorna tante vocazioni allo stato sacerdotale? Se perfino con apposite leggi determina il numero dei Ministri di Dio per ciascuna ecclesiastica provincia? E se prima ancora della rivoluzione il Clero secolare appena bastava alla cura delle anime che gli sono nelle nostre contrade affidate? Eppure, se ella è massima gloria per un cattolico governo di poter concorrere all'opera più grande, cui possa attendere l'uomo su questa terra, di cooperare a Dio nella salute delle anime, sarà giuoco forza ammettere le religioni claustrali, le ecclesiastiche congregazioni, che sono per così dire, Seminarj di apostoli per le estere missioni. E per verità, di ben circa 600 missionarii con 17 vescovi, che li soli nostri antichi stati ponno vantarsi di avere anco oggidì in tutte parti del

mondo, appena 48 missionarii, e due vescovi appartengono al Clero secolare (1). Ma se venisse sancita la progettata legge, non bisognerebbe rinunziare a questa gran gloria, ed alla partecipazione del bene immenso, che producono i regolari nelle estere missioni?

E a questa deplorabile conseguenza ha egli forse posto mente il signor Pisanelli, lorchè scriveva che *nella società come è costituita oggidì non rimane agli ordini religiosi nè un posto conveniente, nè un degno arringo?* Forsecchè la società pel signor Pisanelli è tutta confinata nelle sue Due Sicilie e nell' Italia? Forsecchè avrà egli il coraggio di condannare l' Austria e la Francia, che colle grandiose opere della Leopoldina e della propagazione della fede promuovono grandemente le estere missioni, tengono posti gratuiti pei missionarii nei loro battelli a vapore, per trasportarli in tutte le parti del mondo? Ma se il signor Guardasigilli, non vuol rendersi risponsabile di queste logiche deduzioni, converrà che batta, come suol dirsi, la ritirata; altrimenti viene un'altra volta il suo antico concittadino, che è il più grande e potente ingegno che vantar possa l'Italia, ad apostrofarlo, dicendogli: « Ella è salutevole cosa » e di tutta convenienza, che sienvi religiose istituzioni, » il cui scopo precipuo sia di cooperare ai vescovi nel » ministero della predicazione e delle confessioni, giacchè » 1° ogni ordine religioso è informato ai principii della » vita apostolica, la quale consistette nel tutto abbandonare per recarsi ad evangelizzare il mondo: 2° sono » vantaggiose le religiose istituzioni per visitare i pupilli » e le vedove nelle loro tribolazioni, e per recar conforto » a chi ne abbisogna: 3° essendovi degli ordini religiosi, » il cui scopo si è di soccorrere i poveri nelle loro ne-

(1) V. *Statistica de' Missionarii* compilata dall'egregio signor can. Ortalda con supplemento, Torino 1857.

» cessità corporali è molto più conveniente che altri ne
» siano, i quali loro sovvengano nei bisogni dell'anima:
» 4° È meglio pascere le anime che saranno per regnar
» in eterno col Signore, che i corpi che devono morire,
» dipendendo la salvezza dei corpi dalla salute delle a-
» nime: 5° Essendo alcune religioni istituite ad eserci-
» tare la milizia secolare, è molto più conveniente che
» altre se ne istituiscano alla milizia spirituale, onde
» combattere colla predicazione contro i nemici della
» fede: 6° Onde procurare la salute delle anime fa d'uopo
» sienvi persone chiare per santità e dottrina, e queste
» facilmente si trovano negli ordini religiosi, e vengono
» in aiuto de' sacerdoti secolari che non possono essere
» a tanto uopo sufficienti: 7° Col ministero delle religiose
» istituzioni vedesi estirpata in molti luoghi l'eresia,
» gli infedeli convertiti alla fede; molti per tutto il mondo
» istituiti nella divina legge, moltissimi veri penitenti, co-
» sicchè se alcuno taccia d'inutilità siffatte religiose i-
» stituzioni quasi invidiando il bene che operano, pecca
» contro lo Spirito Santo ed è condannevole ancora perchè
» avversa la stessa Sede Apostolica, la quale dallo stesso
» Spirito Santo assistita, tali religioni approva. »

4° Appunto.

Ma il signor Ministro viene dicendo: « *Per quanto si voglia fare una larga parte a quelle idee, a quei sentimenti o a quelle consuetudini che ci derivono dalla eredità del passato; per quanto in ossequio alla tolleranza di tutte le opinioni si possa largheggiare d'indulgenza a quelle favorevoli agli ordini religiosi d'una minoranza che va ogni dì più impicciolendo, bisogna pure riconoscere che se da un canto nella società com'è costituita oggidì non rimane agli ordini religiosi nè un posto conveniente, nè un degno ar-*

(1) Op. cit. Concl. VI.

ringo, dall'altro canto all'antico favore di che essi presso l'universale godevano, si è surrogata una non curanza che in più luoghi ha assunto le forme dell'avversione e del disprezzo. Di che fra noi molte furono le cagioni, e principalissima quella che in generale gli ordini religiosi o si mostrarono avversi al nazionale risorgimento, o dopo averlo caldeggiato trascesero ad osteggiarlo, dappoichè ebbero veduto che non erano favoriti, come aveano sperato, gli interessi di loro casta.

È affatto insussistente l'asserto che sieno avversati li religiosi claustrali nel modo quivi accennato. Se parliamo degli increduli e de' settarii, ciò è verissimo; ma questi non vorrebbero nè religione, nè culto, nè Dio. Se degli ipocriti, questi sotto mendicati pretesti li avversano, perchè agognano alla loro spogliazione. Ma l'immensa maggioranza, se non forse i nove decimi degli Italiani, li stimano, li amano, li vogliono. Li vogliono i veri liberali pel rispetto che si deve alla libertà naturale, che deve aver ciascuno di scegliere lo stato, che più loro aggrada. Li vogliono li sani politici di tutti i colori, monarchisti, aristocratici, democratici, perchè i religiosi istituti sono governati da costituzioni, che partecipano di siffatti sistemi. Li vogliono i facoltosi, perchè le loro famiglie non rade volte si avvantaggiano coi beni temporali che lasciano i loro membri che si ritirano nei chiostri, e paventano la secolarizzazione di coloro che ritornerebbero a dividere seco loro l'asse e reditario. Li vogliono i poveri perchè alla loro porta trovano sempre abbondevoli soccorsi. Li vogliono gli artisti perchè i religiosi col promuovere il divin culto procacciano molto lavoro a' tipografi, a' pittori, agli scultori, agli orefici, ed a cento altri. Li vogliono i dotti, che nelle persone de' regolari trovano sempre di loro pari, nelle loro biblioteche, e nelle loro conversazioni trovano sempre di che erudirsi. Li vogliono li ignoranti perchè da esso loro ottengono sempre caritatevole, ed abbondante l'istruzione. Li vogliono le anime buone che trovano in

essi sicura ed illuminata direzione nella via della cristiana perfezione. Li vogliono i poveri peccatori che in essi trovano sempre caritatevoli padri pronti ad accoglierli ed a porli sulla via del cielo. Li vogliono i buoni sacerdoti che in essi trovano savi e santi direttori delle loro anime. Li vogliono i Parrochi che di essi si giovano per udire le confessioni, per varii impegni di predicazione, per supplire a vice curati. Li vogliono i Vescovi, che nella scarsità del Clero secolare se ne giovano per le sante Missioni, e pel governo delle Parocchie vacanti e pell' istruzione sia del Clero che della gioventù secolare. Li vuole finalmente il Papa, il quale ben sa di quale vantaggio, di quale decoro tornino alla Chiesa universale le claustrali istituzioni.

Dopo ciò si argomenti da saggio come possa il signor Ministro asserire che *all' antico favore di che godevano presso l' universale i religiosi ora siasi surrogato una non curanza che in più luoghi ha assunte le forme dell' avversione e del disprezzo.* Si argomenti ancora dalle cinquantamila firme di altrettanti regnicoli delle antiche provincie che riclamavano nel 1855 a favore dei claustrali, e si dovrà conchiudere che l'avversione a' regolari è solo nella mente e nel cuore dei settarii che vorrebbero distrutta la religione, e sostituiti a' regolari i soldati, a' Parrochi i Sindaci, a' Vescovi i Prefetti, a' Cardinali i Ministri, al Papa un Re o forse il Presidente d' una Repubblica, a Dio medesimo la dea ragione! Ma in questo caso i Prefetti e sotto Prefetti sarebbero i maestri di morale de' popoli, ministri di consolazione a' loro mali; nell'uffizio del ministero si conierebbe una nuova fede, un nuovo culto, una nuova Chiesa; una circolare del ministero terrebbe luogo dell' Evangelo del Figliuol di Dio. Oh si! ecco quali sarebbero le aspirazioni di coloro che avversano le regolari istituzioni, e come per opera loro verrebbe ristabilito poco men che il Paganesimo.

5° Appunto.

Ma proseguiamo ad udire il signor Ministro che viene dicendo: *posto che in ossequio alla libertà religiosa, ed alla libertà individuale, non meno che alla libertà di associazione non si reputa essere nella competenza del potere civile di abolire gli ordini religiosi, si affaccia il partito altrettanto naturale, quanto giusto di togliere alle case degli ordini stessi l'esistenza giuridica di enti morali riconosciuti dalla legge civile. Siffatta ésistenza le case degli ordini non l'hanno se non in virtù d'una concessione del potere civile, il quale come l'ha data, così la può togliere od a tutte in generale, od a ciascuna in particolare, siccome stimi opportuno, ed a seconda dei diversi casi.* Qui abbiamo una preziosa confessione di cui dobbiamo tener conto, che cioè la libertà individuale, religiosa, e di associazione non consente al potere civile d'abolire gli ordini religiosi; ma tal confessione non è qui fatta che per far risaltar maggiormente il sopruso, e la prepotenza del potere medesimo; perocchè nel tempo stesso si pronuncia *esser partito altrettanto naturale quanto giusto di togliere alle case degli ordini stessi l'esistenza giuridica di enti morali riconosciuti dalla legge.* E di fatti quali sono, signor Pisanelli, i dettami della natura e della giustizia a questo riguardo? Non dice l'una e l'altra che si deve lasciare a ciascuno ciò che è suo? e che quando una cosa si è data, resta di colui che l'ha ricevuta e la possiede, e che non gli si può più togliere senza commettere un'ingiustizia? e perchè dunque voi pronunziate con tanta franchezza, che il potere civile può togliere ai Religiosi istituti l'esistenza legale solo *che esso lo stimi opportuno, ed a seconda dei diversi casi?* Ammesso il principio che natura e giustizia vogliono rispettata la libertà individuale religiosa di one-

sta associazione, logicamente ne' conseguita che il governo non è in arbitrio, ma è strettamente tenuto ad accordare la così detta legale esistenza a' corpi morali religiosi, e loro non la può più togliere senza porsi sotto i piedi diritti naturali acquistati. D'altronde anche dato, e non mai concesso che il governo possa a solo suo piacimento dare e togliere l'esistenza legale a' corpi morali, è egli poi vero che ora si accontenterebbe di togliere ai religiosi ciò che una volta loro diede? Se fosse così e non volesse in realtà l'abolizione de' Religiosi, il governo potrebbe solo togliere a' religiosi la facoltà di acquistare e di possedere collettivamente, ma dovrebbe lasciare loro i fondi, affinchè potessero ricostituirsi sopra altre basi e anche in altre contrade. Tanto fu saviamente stabilito dal trattato di Zurigo per le Corporazioni religiose di Lombardia. Ma il signor Guardasigilli citando altrove questo trattato, che dice doversi osservare, non fa che dichiarare tiranna la sua legge, la quale usurpa i fondi proprii de' claustrali, fondi che il governo loro non diede mai, e ciò col pretesto di voler impinguare la cassa del culto che sarà sempre a disposizione del governo, come vedremo in appresso. Volendo poi il progetto della legge stessa che le chiese e case de' corpi soppressi sienò a disposizione dei comuni e del governo, ne consegue che avransi a deplorare in più luoghi chiese convertite in teatri, od in altre guise sacrilegamente profanate, e case religiose ad usi vituperevolissimi prostituite.

Dal sin qui detto intanto convien conchiudere essere affatto irrazionale ed ingiustissimo il principio che il governo possa togliere a' Corpi religiosi i fondi e le case, perchè loro diede l'esistenza legale; e se venisse ammesso per siffatte corporazioni, si potrebbe con maggior diritto anche applicare alle associazioni laicali e perfino di commercio, locchè quanto sia assurdo non v'ha chi nol vegga a prima giunta. Dicemmo con maggior ragione

perchè le istituzioni ed i beni puramente laicali soggiaciono in tutto e per tutto al civil potere, laddove le stituzioni e beni delle Corporazioni religiose sono istituzioni e beni ecclesiastici, ed unicamente con leggi speciali della Chiesa deggiono essere regolati ed amministrati.

Articolo 2.

I membri delle Corporazioni soppresse acquisteranno il pieno esercizio de' diritti civili e politici dall'istante della loro uscita dal chiostro.

6° Appunto.

La relazione del signor Ministro dà le ragioni di questo disposto, e da essa rilevasi qualmente i *Religiosi si troverebbero in falsa posizione, se mentre vengono soppressi non potessero godere dei diritti civili;* ma se questa è giustizia per un canto, per l'altro sarà sempre vero, che ciò mediante non pochi religiosi avranno una forte tentazione di più per abbandonare il chiostro senza motivi canonici, e ciò avvenendo, mentre sono in regola in faccia alla legge, ed in mezzo al mondo, non lo sono più in faccia a Dio, il quale pel suo Cristo pronuncia: *Nemo mittens manum ad aratrum et respiciens retro, aptus est regno Dei. — Qui perseveraverit usque in finem, hic salvus erit. — Regnum coelorum vim patitur et violenti rapiunt illud.* Sarà vero ancora che le famiglie ed i parenti de' religiosi secolarizzati faranno tutt' altro che buon viso ai medesimi, allorquando se li vedranno a ritornare fra di essi, a riprendersi la parte dell'asse paterno, cui avevano rinunziato, e sulla quale i parenti stessi avevano fatti tanti assegnamenti.

Articolo 3.

Alle monache ed ai membri professi degli ordini mendicanti è fatta facoltà di continuare a vivere nel chiostro. Nondimeno quando sieno ridotti a numero minore di sei,

potranno venir concentrati in altra casa dello stesso ordine, posta nel distretto economale.

Potrà ancora il Governo, per motivi di pubblica sicurezza o per esigenze di pubblico servizio, operare in ogni tempo il detto concentramento per decreto reale, previo il parere del Consiglio di Stato.

7° Appunto.

Con quest'articolo il progetto vuol dimostrar che la rivoluzione è capace di qualche civile educazione almeno nelle forme; perocchè altre volte essa in simili casi di soppressione, o meglio di oppressione di case religiose, non ebbe alcun riguardo alle povere monache, che davvero tolte dal loro nido e lanciate in mezzo al mondo, dopo tanti anni di vita nascosta, vivrebbero una vita trepidante, quali colombe tementi lo sparviero, che sopra di esse si aggira per farle sue prede. Si vorrebbe pur mostrare che, lasciandosi in pace i poveri mendicanti, non si opra in odio della religione, come succedette nella rivoluzione francese; ma poi si dice aperto e chiaro « Non essendovi nè possibilità nè proposito d'assegnar loro alcune pensioni, essi non avrebbero modo di provvedere alla loro sussistenza, dappoichè, sciolte che fossero le case, in cui convivono, non potrebbero più esercitare la questua, onde ritraggono il loro quotidiano alimento. Perciò nell'articolo 3° vien fatta facoltà di continuare a vivere nei chiostri alle monache ed ai membri professi degli ordini mendicanti, con *esclusione dei novizii*, i quali, uscendone, hanno agio, come quelli che sono nel vigor dell'età, d'attendere a procacciarsi i mezzi dell'onesta sussistenza. Con tale disposizione determinata da una *necessità ineluttabile*, viene altresì consentita la questua alle famiglie religiose mendicanti che durino ad aver stanza nei loro conventi, intanto che si pro-

caccierà che essa sia sottoposta alle convenienti discipline sull'interesse dell'ordine pubblico » (1).

Da questa confessione ognun vede essere *una ineluttabile necessità*, che spinge il governo a non dare l'ostracismo a' mendicanti, siccome si dà a' religiosi possidenti; ma intanto si chiude la porta a nuovi aspiranti, e ciò mediante oltrecchè si disconosce il natural diritto che ciascuno ha di sceglier lo stato di vita che più gli aggrada, si vien chiudendo un vivaio di operai evangelici de' più fecondi. Perocchè quella provvidenza, che servissi di dodici pescatori per la fondazione di sua Chiesa, vuole tuttavia che le vocazioni allo stato ecclesiastico e religioso siano assai più frequenti nelle classi di scarsa fortuna e di umil condizione, anzichè nelle agiate e signorili, e queste vocazioni trovano sfogo nei mendicanti più ancora che fra i possidenti. Di qui è che de' 15,494 religiosi professi accennati dallo stesso signor Ministro nella sua relazione (1) 13,441 sono mendicanti e soli 2053 possidenti, e sopra 603 Missionari de' soli antichi stati, sparsi in tutte parti del mondo, e di cui già abbiamo fatto cenno, 48 appena appartengono al Clero secolare, e de' 555 missionarj regolari abbiamo 379, mendicanti cioè Cappucini 231. — Minori osservanti 108. — Riformati 40.

Articolo 4.

Ai religiosi, i quali avessero fatto regolare professione prima della presentazione di questa legge, è concesso un annuo assegnamento, che sarà ragguagliato al reddito netto della casa a cui appartenevano.

Questo assegnamento non potrà mai eccedere la somma di lire 600 *per ogni religioso, e di lire* 300 *per ogni laico-*

---

(1) V. Rel. p. 10

o conversa; nè essere minore di lire 300, per i primi e di lire 150 per i secondi.

Ai religiosi che avranno pagata una determinata somma per il loro ingresso nell'ordine è concesso di scegliere tra lo assegnamento di cui sovra ed una pensione vitalizia regolata sul capitale pagato, in ragione della loro età, a norma della tabella A, quando il capitale stesso sia stato incorporato nel patrimonio di alcuna delle case colpite da soppressione.

Ai terziari o serventi dell'uno o dell'altro sesso che, dopo aver compiuto l'età d'anni 40 e servito da dieci anni in un convento, dovessero abbandonarlo per effetto di questa legge, potrà essere concesso annualmente un sussidio non maggiore di lire 150.

8° Appunto.

Già abbiamo osservato essere vera ingiustizia lo spogliare i regolari de' loro fondi col pretesto che il governo può loro togliere l'esistenza legale; ma qui l'usurpazione si manifesta eziandio nell'applicazione del falso principio in ordine alle rendite annuali de' fondi medesimi. Disponendosi in fatti che *l'assegnamento ai religiosi sia ragguagliato al reddito netto della casa cui appartenevano*, mostra il signor Ministro d'ignorare che non poche religiose famiglie vivono con redditi di un solo convento, i fondi del quale rimasero invenduti dopo la rivoluzione francese. Chepperò, se alla lettera venisse sancita siffatta disposizione, ne conseguirebbe, che i religiosi di quel convento che possedono i fondi pel mantenimento di più famiglie avrebbero la pensione di lire 600; e gli altri, che avrebbero diritto ad eguale trattamento, dovrebbero accontentarsi di sole lire 300, ma intanto la cassa del culto verrebbe impinguata.

Nel primo alinea si stabilisce che l'assegnamento (ai religiosi soppressi) non potrà mai eccedere la somma

di lire 600 per ogni religioso, di modo che se una famiglia di 10 religiosi avesse un reddito, che corrispondesse a lire 1000 cadun individuo, basterebbero L. 6000 ad assegnare a ciascuno la pensione suddetta, e le quattro mila che avanzano passerebbero tosto alla cassa del culto. Egli è vero, che con tali avanzi la cassa del culto potrà venir in soccorso di quegli altri religiosi, che non avessero lire 300 caduno, ma sarà sempre vero ancora, che usurpandosi il civil potere un diritto che non ha sancisce un principio di socialismo a danno de' religiosi di quella comunità, la quale sola ha il diritto su redditi suoi, e d'impiegarne l'avanzo in opere pie di suo gradimento, sotto la dipendenza dei legittimi superiori.

Col disposto del 2° alinea mostra il signor Ministro che disconosce affatto le costituzioni degli ordini regolari, e l'essenza del voto di povertà, pel quale il religioso si spoglia della proprietà di qualunque somma avesse portato alla religione, e si rende incapace di qualunque altro dominio. Quindi è che le somme portate dall'individuo divengono proprietà della religione cui appartiene, ed egli, secolarizzandosi, non ha più diritto alcuno alle medesime, e solo potrebbe percepire quella somma che gli venisse dalla s. Sede Apostolica accordata. Ma secondo l'enunciata disposizione del progetto di legge, qualora un individuo avesse portato ad un convento un capitale che fruttasse tanto da poter mantenere anche un' intera religiosa famiglia, e non avesse altro reddito, ne conseguirebbe, che se il religioso scegliesse la pensione vitalizia esibita dal progetto, e regolata sul capitale pagato, nulla più rimarrebbe agli altri, e dovrebbero accontentarsi della magra pensione di lire 300, dopochè colla religiosa professione acquistarono pieno diritto di essere mantenuti sani ed infermi fino alla morte.

Articolo 5.

Dalla disposizione dell'articolo primo potranno esser eccettuate, con regio decreto da pubblicarsi contemporaneamente alla presente legge, speciali case, per ragione di pubblica utilità.

Con regio decreto saranno pure determinate le facoltà di ricevere novizi e le altre condizioni per la conservazione delle case eccettuate.

9° Appunto.

Con quest'articolo il signor Ministro ribadisce il chiodo di voler affatto escludere la Chiesa da ogni ingerenza sulle religiose comunità, e sostituirvi invece quella sola del poter civile; imperocchè a questo solo riserba il pronunciare quali case religiose abbiano a redimersi dall'universal naufragio; ma anche queste, se avranno da ricevere novizii per conservarsi dovranno non dal sommo Pontefice, ma dal Sovrano ottenerne facoltà. Riservandosi poi al Sovrano medesimo la facoltà *di apporre condizioni per la conservazione delle case eccettuate,* chiaramente si scorge, che tende il progetto a formare delle comunità religiose un esercito *sui generis*, mancipio affatto del potere civile, che dovrà pensare, parlare, ed operare a modo suo, e non altrimenti, e ciò mediante chiaramente si scorge che il progetto tende ad introdurre uno scisma nella Chiesa, il quale sarebbe più o meno funesto alla medesima secondo il maggior o minor numero de'religiosi che sarebbero per acconciarsi alle esigenze della rivoluzione.

Il punto però più importante di questo articolo quello è a parer nostro del decidere quali religioni saranno riputate utili dal civil potere, e quali no, trattandosi di morte o di vita che dipende da siffatto giudizio. Se dal

signor Ministro si ammette l'influenza della religione al benessere della società, della quale anzi è dessa la base, come già coi filosofi ricordammo *reipublicae fundamentum religio*, non troverà forse istituto alcuno da eliminare; perocchè, come già altrove osservammo, ogni religiosa istituzione, sia di vita contemplativa, od attiva, o mista, tuttavolta che sia osservatrice esatta delle professate leggi, concorre mirabilmente a mantenere, a ravvivare, ad accrescere nel cuore dei fedeli la religione, ed in proporzione a migliorare la sorte dell'umana famiglia. Ma se il signor Ministro metterà in non cale l'orazione, la celebrazione de' sacri misteri, il ministero della s. predicazione, l'amministrazione dei Sacramenti, e pretenderà che sieno utili soltanto alla società li religiosi istituti che attendono all'assistenza degli infermi, a far scuola, alla coltura della campagna o ad altri corporali esercizii, non sarà nè cristiano, nè cattolico, e nemmeno vero filosofo, ma solo farà la comparsa, se non di puro materialista, di utilitario e di astuto sofista, che va mendicando pretesti per impadronirsi delle sostanze altrui.

Articolo 6.

Cessano parimenti di esistere come enti morali riconosciuti dalla legge civile:

1° *I Capitoli delle Chiese collegiate, che, per regio decreto da pubblicarsi contemporaneamente alla legge, non sieno eccettuati come monumenti e ricordi della storia nazionale.*

2° *Le abbazie ed i benefizii, ai quali non sia annessa cura d'anime attuale o l'obbligazione di coadiuvare al parroco nell'esercizio della medesima, ed in generale tutte le fondazioni perpetue che abbiano carattere ecclesiastico.*

3° *Le cappellanie laicali e tutte le altre fondazioni di eguale natura, alle quali sia annesso un peso o servizio ecclesiastico.*

10° Appunto.

Le dottrine da noi accennate per dimostrare, che il potere civile, nel porre la mano sulle religiose Corporazioni, si usurpa un diritto che non è suo, alto reclamano egualmente contro il disposto di quest'articolo. Trattandosi di enti morali ecclesiastici, che dalla sola Chiesa ebbero la vita, alla sola Chiesa spetta pronunciare sulla loro utilità, e decidere sulla loro sorte. Epperò, per non ripetere il già detto in ordine al principio, osserveremo solo al signor Ministro qualmente da questo articolo appare sempre più esser dettato il progetto da spirito ostile alla religione, e quando ciò non si voglia, da perfetta ignoranza de' bisogni della Chiesa pel governo delle anime nella via del Cielo. E di vero i Capitoli delle Collegiate,. oltre il compito che hanno di ufficiare le Chiese de' luoghi più ragguardevoli delle Diocesi, sono quali corpi di riserva, de' quali giovasi il Vescovo per impegni di predicazione, per aiuto de' parrochi, e per regger parrocchie vacanti. Ora se già spesse volte occorre ai Vescovi di doversi giovare de' membri delle Collegiate per siffatti incarichi, mentre esistono ancora i regolari, che si prestano a tali uffizi, non è egli vero, che sopprimendosi i religiosi, diventano le Collegiate, sotto quest'aspetto considerate, della massima importanza? Se il Sovrano temporale mantiene li suoi depositi, li suoi corpi di riserva, per venir in soccorso dell'esercito che è in azione pel bene della patria, non dovrà anch'essa la Chiesa avere e depositi e riserve per venire in soccorso de' Parrochi, che indefessi lavorano pel bene delle anime?

Lo stesso ragionamento si può fare de' benefizi, cappellanie laicali, alle quali è annesso un peso o servizio ecclesiastico, che sarebbero colpite dal 2° e 3° alinea dell'enunciato articolo. Siffatti benefizii, e cappellanie

giovano a premiare sacerdoti benemeriti delle Diocesi ed a sussidiarne altri che restano a disposizione del Vescovo, per essere impiegati nella coltura delle anime, sempre in aiuto de' Parrochi, che non possono di per sè soli portare l'enorme peso del governo delle cure che loro sono state affidate. Ciò stante, se non per solo apparente zelo del ben delle anime, nel 2° alinea del progetto si esimono da soppressione *i benefizii che hanno l'obbligazione di coadiuvare al Parroco*, si dovrebbero pur rispettare e benefizii e cappellanie, per le quali si possono ordinare sacerdoti, che rimangono a disposizione del Vescovo, appunto per venire in soccorso de' Parrochi. In caso diverso essendo già per legge civile limitato il numero de' sacerdoti che si possono ordinare per ciascuna Diocesi, e mancando religiosi, Collegiate, benefizii, e cappellanie in discorso, mentre dal progetto si affetta premura per migliorare la sorte de' Parrochi, verrebbe tempo, in cui essi infermi od affranti dalle fatiche non avrebbero chi accorresse in loro aiuto, non bastando assolutamente in tali casi i loro coadiutori stipendiati.

Articolo 7.

I Canonici delle Collegiate e gli odierni investiti di abbazie o dei benefizi indicati nei numeri 1, e 2, dell'articolo precedente riceveranno, vita durante, e dal dì della presa di possesso dei beni che costituiscono la dotazione rispettiva, un assegnamento annuo corrispondente al reddito netto della dotazione stessa, purchè continuino a sostenere i pesi inerenti all'ente morale soppresso. L'assegnamento anzidetto non potrà mai essere accresciuto per la mancanza o la morte di alcuno tra i membri della Collegiata, e cesserà se l'investito più non possa ritenere il primo beneficio per collazione di un secondo, o per altra qualsivoglia ragione.

11° Appunto.

A quest'articolo si osserva soltanto, che, in caso venisse sanzionata la legge, il poter civile, oltre l'ingiustizia che commetterebbe, ponendo la mano sui fondi dei Canonici e beneficiati, i quali hanno diritto di amministrarsegli a loro gradimento, qualora per formare il reddito netto che loro si assegnerebbe, si deducessero le spese d'amministrazione, che loro ingiustamente si toglie, sarebbe doppio il danno, che essi ne riceverebbero, ed in conseguenza doppio il carico che avrebbe il governo di risarcirlo. La stessa obbligazione correrebbe al governo verso le religiose corporazioni, ai membri delle quali verrebbe assegnata una pensione in proporzione del reddito netto, che si ricaverebbe dai loro beni immobili.

Articolo 8.

Però se si tratti di canonicati, di abbazie o d'altri beneficii soggetti a patronato laicale o misto, oppure di cappellanie laicali e di altre fondazioni analoghe, sarà in facoltà del patrono laicale di scegliere, entro un anno dalla pubblicazione della legge, tra l'usufrutto a favore dell'investito odierno, vita durante, ed il pagamento dell'assegnamento annuo anzidetto per il quale dovrà in tal caso prestare le necessarie guarentigie.

12° Appunto.

Da quest'articolo rilevasi sempre più, che il progetto tende a spogliare la Chiesa non solo delle sue temporalità, ma eziandio del suo personale, di cui essa abbisogna per l'esercizio del sublime suo ministero. Non basta infatti al signor Ministro aver colpito i Regolari, le Collegiate, e gli investiti de' benefizii ecclesiastici, ma ora stende ancora la sua mano di ferro sopra li bene-

fizi di patronato laicale, o misto, e li patroni in vigore dell'articolo 15 vengono autorizzati a ritenere per sè due terzi de' fondi, che costituiscono il beneficio alla morte dell'investito; ma siccome non tutti i patroni ricarderanno in questo caso l'obbligo stretto che hanno d'impiegare quei fondi secondo la mente dei testatori, a vantaggio della Chiesa, così per coloro che, messo in non cale questo dovere, disporranno dei fondi medesimi come di cosa propria, la legge civile servirà come di passaporto per irsene in perdizione, ed il signor Pisanelli, e quanti altri avranno sancita la legge medesima, avranno la loro parte di risponsabilità al tribunale di Dio, che loro dirà: *Sanguinem eorum de manu vestra requiro.*

Ma, a quali ragioni appoggierà egli il signor Ministro il disposto de' suddetti articoli, per giustificarli, almeno in apparenza, in faccia al pubblico?

Trattasi, egli dice, *pur sempre di enti, a cui diedero vita le opinioni, le consuetudini e i bisogni di altri tempi ed a cui il poter civile a fronte delle opinioni, delle consuetudini e dei bisogni del nostro, non può più riconoscere la condizione di privilegio di che hanno sinora goduto. Trattasi di fondazioni non punto essenziali al reggimento della Chiesa Cattolica, le quali, come ad esempio i Capitoli delle Collegiate avevano ragione di essere quando fiorivano quelle antiche discipline ecclesiastiche che ingiungevano ai Canonici la vita in comune retta da speciali regole, ed ai Capitoli stessi assegnavano speciali attribuzioni cadute ora al tutto in disuso. Trattasi di fondazioni, che, o tendevano ad assicurare l'esercizio del culto e della pubblica beneficenza, allorquando le podestà laiche non se ne pigliavano veruna cura, od erano dirette, sotto il colore di pie istituzioni, a vincolare la proprietà in servizio delle borie del patriziato, ed a rincalzare quell'infausto sistema dei fedecommessi trista eredità dei tempi feudali, riprovato e smesso oggidì in tutte le contrade civili. Togliendo a siffatte fon-*

dazioni la qualità di enti morali riconosciuti dalla legge, lo Stato altro non fa che giovarsi di un suo diritto.

Quanti falsi supposti in questo squarcio di relazione del signor Ministro! Falso noi diciamo, che sieno le opinioni e le consuetudini, che abbiamo creati gli enti morali, di cui è parola. Furono la pietà, la religione, la liberalità de' nostri maggiori che li crearono, e sono l'empietà, l'irreligione, e l'egoismo dominante che li vogliono distruggere conculcando li sacri diritti, che hanno i trapassati a che l'ultima loro volontà sia rispettata e pienamente adempita. Falso, che i Capitoli delle Collegiate, benchè, non *essenziali al reggimento della Chiesa*, non sieno più utili alla medesima, perocchè, come vedemmo, sono per esso lei ciò che sono i corpi di riserva al militare esercito. Falso, *che lo Stato altro non faccia che giovarsi d'un suo diritto, togliendo a siffatte fondazioni la qualità di enti morali riconosciuti dalla legge.* Trattasi infatti di Capitoli, di benefizii, di cappellanie fondate da tempo immemorabile, in cui, essendo i governanti guidati non dalla rivoluzione, ma dalla giustizia e dalla religione, applaudivano a siffatte fondazioni, e le suscitavano col loro esempio. Esistendo adunque queste fondazioni in forza soltanto della vita naturale, che loro diede la Chiesa colla canonica erezione, il Governo non non può nemmeno ricorrere al pretesto che adduceva della così detta esistenza legale, per sopprimere i religiosi istituti, e l'unico appoggio, che rimane al signor Ministro, si è il tirannico e luterano principio del *sic volo, sic jubeo, stet pro ratione voluntas.*

Ma il signor Ministro ripiglia: lo Stato assoggettando queste fondazioni alle *norme del diritto comune ed alle condizioni dei tempi presenti, ubbidisce a stringenti necessità politiche ed economiche, alle quali è ben diritto che anche la Chiesa si pieghi, dappoichè, vivendo nello Stato, deve, in tutto ciò che esce dalla cerchia spirituale, attemprarsi ai bisogni dello Stato medesimo.*

13° Appunto.

Rispondiamo da prima, che il diritto comune di tutti i tempi è un dettato della giustizia, e questo col suo dogma del *cuique suum* vieta al poter civile di dar morte a quegli enti che non ebbero vita da lui. Se avete bisogno di pecunia *per soccorrere alle necessità politiche ed economiche dello Stato*, sull'esempio de' Sovrani cattolici e degli antenati stessi di Casa Savoia, abbiate ricorso al Supremo Gerarca della Chiesa, ed egli deciderà se sia il caso che la Chiesa si pieghi ai bisogni dello Stato, come fece già le tante fiate colla più larga munificenza, o si veramente che lo Stato deggia piegarsi ai diritti della Chiesa, la quale, senza punto uscire dalla *cerchia spirituale*, fulmina li suoi anatemi contro gli usurpatori de' suoi beni temporali, e questi anatemi benchè anche essi spirituali non vengono mai impunemente disprezzati. Gli è vero che la Chiesa vive nello Stato, ma per ciò stesso che è una potenza spirituale vive nello Stato, come l'anima nel corpo, non per essere a lui soggetta, ma per guidarlo al suo ultimo fine; epperò, come è disordine grande quello che succede nell'uomo, quando l'anima si lascia strascinare dalle obbrobriose passioni del corpo, così sarebbe disordine ancor più deplorevole, ove la Chiesa si lasciasse aggirare da sregolate voglie dello Stato, perocchè in questo caso la società andrebbe a rovescio, e per conseguenza in dissoluzione. La Chiesa infatti ha la divina missione di guidare la società all'ultimo suo fine, e come gli orologi meccanici sono regolati da quello del sole per indicare con precisione le ore, e guidare l'uomo nell'uso del tempo, così i regolamenti del civil potere deggiono modellarsi sui principii eterni della Religione e della giustizia con cui la Chiesa

guida gli uomini alla beata eternità. Essendo poi la Chiesa sola, per divina istituzione, la depositaria di questi inamovibili, eterni principii, di qui è che dessa sarà mai sempre riconosciuta l'unica potenza conservatrice della Religione non meno che della civile società.

CAPO II, DELLA LEGGE.

Articolo 9.

I beni appartenenti agli enti morali indicati negli articoli 1, 6 sono destinati a formare un fondo speciale pel culto. A questo fondo si applicano eziandio i beni già devoluti in virtù di leggi preesistenti alla Cassa ecclesiastica che rimane abolita.

14.° Appunto.

Dopo aver il progetto atterrato gli enti morali, di cui è caso nel primo capo della legge, passa ora a disporre dei beni a loro appartenenti. Il signor Ministro a giustificare questa seconda usurpazione asserisce « *Se il potere civile può togliere alle case degli Ordini religiosi, ai Capitoli delle collegiate ed alle altre sovraindicate istituzioni ecclesiastiche la qualità di enti morali riconosciuti dalla legge, ne consegue che ha pure il diritto e il dovere di provvedere intorno a' beni ed alle rendite costituenti la dotazione delle case o delle istituzioni medesime.*

Ma noi rispondiamo ritorquendo l'argomento e diciamo: siccome nei capi superiori noi fino ad evidenza abbiamo dimostrato esser falsa tale premessa, falsa deve pur esser la conseguenza. Noi infatti abbiamo impiegato nientemeno che 40 pagine circa del nostro antecedente opuscolo su questa materia, ed abbiam provato colle più valide ragioni, e coll'autorità più illustri e venerande, che la Chiesa possiede li suoi beni e li am-

ministra, fonda le sue istituzioni e le governa per diritto naturale e divino, che questo diritto fu riconosciuto e difeso in tutti i secoli dai santi Padri, dai Concilii, dai sommi Pontefici, da Principi pagani e cristiani, non che da scrittori molteplici cattolici e protestanti, e da tutti i popoli. Nel primo appunto poi del presente dopo aver consultato il corpo del diritto naturale, civile, ed ecclesiastico, il Codice e lo Statuto da cui siamo governati, nonchè la dottrina de' Canonisti, che in massima sono regalisti quanto lo possa essere il signor Pisanelli (1), abbiamo dimostrato e conchiuso che ogni diritto alto reclama contro la pretesa del signor Ministro, e vi reclama eziandio lo stesso buon senso.

15.° Appunto

Eppure il signor Guardasigilli par così sicuro d'essere dalla parte della verità, lorchè asserisce esser di competenza dello Stato il porre la mano sui beni di Chiesa, da pronunciare: *Siffatta dottrina non incontrerebbe obbiezioni se non si recasse in mezzo l'autorità del diritto Canonico. Ma le massime sostenute dai giurisperiti, come appena la ragione civile si emancipò dalla canonica, massime che dal secolo XVI si tradussero nelle legislazioni di tutti gli stati Cattolici, le speciali leggi pubblicate nei varii stati d'Italia dopo la metà del secolo scorso, e quelle segnatamente promulgate nel regno Subalpino dopo il* 1848, *fra cui basterà citare quella del* 29 *maggio* 1855 *e i decreti sull'esercizio della prerogativa del regio exequatur e del regio placito, mettono fuor di disputa che l'autorità*

---

(1) Alludiamo alla citazione da noi fatta alla pag. 11 del sig. profess. Nuitz, che insegnando la sana dottrina comune sulla proprietà dei beni ecclesiastici condanna apertamente il sig. Ministro.

del legislatore non può essere limitata dalle prescrizioni del diritto Canonico.

Secondo questo parlare del signor Ministro pare che due soli sieno i diritti, il civile, e l'ecclesiastico, e che sia in arbitrio del potere civile l'emanciparsi a piacimento dal diritto canonico. Ma ognun sa che amendue questi diritti emanano dal preesistente diritto naturale (1), il quale non solo vieta al Principe cattolico di emanciparsi da' sacri canoni, ma lo obbliga di osservarli, e di farli osservare da' suoi sudditi. *Il Sovrano* (cattolico) *infatti per naturale diritto è obbligato ad obbedire alla autorità che nella Chiesa siede governativa maestra in quelle cose che guardano il fine della società spirituale e l'ordine, che pel bene comune essa deve mantenere fra i suoi* (2). Ora quest'ordine si mantiene solo coll'osservanza di sacri canoni; dunque il Sovrano cattolico non può emancipare nè se stesso, nè i suoi sudditi dalla obbedienza ai sacri canoni; ed anzi nel caso che le leggi civili fossero contrarie al disposto de' sacri ca-

---

(1) *Jus naturale est jurium omnium fons, unde caetera profluunt.... hinc fluit iurium socialium nexus et divisio. Primo ut in homine duplex est rerum ordo, duplex vita, mundialis hae, atque extra mundialis altera, praesens nimirum et futura; duplex quoque jus in natura humana: jus pontificum, atque imperantium; sive jus pontificium, et jus caesareum. Quam distinctionem et rerum natura postulat, et gentes omnes tenuerunt. Nam jus* pontificum, *et* maximum *dixit Cicero,* et cum auctoritate conjunctum. « *Quid enim, inquit, majus est, si de jure quaerimus... quam nihil domi, nihil foris per magistratus gestum sine eorum auctoritate posse cuiquam probari (De leg. II, 12)?* » *Sunt igitur sacerdotalis ac regia potestas duo quasi flumina, quibus ex uno fonte jura divina prolabuntur in humanam naturam.* V. Iuris naturæ et gentium fundamenta, del chiarissimo prof. Audisio, Roma 1852, pag. 2 e 3.

(2) V. Saggio teoretico di Diritto naturale del chiarissimo p. Taparelli D. C. D. G. alla pag. 482.

noni debbono questi a quelle preferirsi, perchè emanati da podestà superiore (1).

La citazione poi, che vien facendo il signor Ministro di leggi sancite e di emanati decreti contro il disposto de'sacri canoni, a nulla può giovargli, perocchè la violazione di un dovere non può mai autorizzarne un'altra, tanto più quando la legittima autorità reclama contro la medesima. Ora la Chiesa avendo altamente protestato contro le citate leggi e decreti, intese di mantenersi nel suo pieno diritto di far osservare i sacri canoni dallo stesso potere civile che li aveva violati. Questa dottrina trova il più valido appoggio nello stesso sacro Concilio di Trento, che fra noi forma legge di Stato, e trattandosi di un punto della massima rilevanza crediamo opportuno riferirne qui l'intero capo XX della sezione XXV, che è del seguente tenore: « Desiderando » il S. Concilio non solo che si ristabilisca la disciplina » Ecclesiastica nel popolo cristiano, ma ancora che per» petuamente si conservi intera; libera da qualsiasi im» pedimento; stabilì dover avvisarsi del loro officio an» cora i Principi secolari; (2) confidando che essi, come » cattolici, i quali volle Iddio che fossero protettori » della S. Fede, e della Chiesa, (3) non solamente con» cederanno che sia restituito alla Chiesa il suo diritto, » ma che richiameranno ancora tutti i loro sudditi (4) » alla dovuta venerazione verso il Clero, Parrochi, e » ordini superiori, nè permetteranno, che gli officiali

---

(1) *In primis observare oportet ut leges civiles non repugnent canonicis; nam ubi repugnaverint canonicae praeferendae sunt, quia sunt a superiore potestate. Suarez* lib. 4, cap. 11, n. 13.

(2) Cap. fin. *De constitut.*

(3) Cap. *Boni* 96 dist. cap. *Principes* 23, q. 5.

(4) Cap. Conc. § *Hinc*, 7 dist. cap. *Quis dubitet* cap. *Duo sunt* 96 dist.

» o magistrati inferiori, violino per qualche affetto di
» cupidigia o inconsiderazione la immunità della Chiesa,
» e delle persone ecclesiastiche costituita per ordinazione
» di Dio (1) e canoniche sanzioni, ma che avranno in-
» sieme co' medesimi Principi il dovuto rispetto alle sacre
» constituzioni de' sommi Pontefici e Concili (2). Per
» tanto decreta, e comanda doversi osservar esattamente
» da tutti i sacri canoni, e tutti i Concilii generali, (3)
» e anche altre sanzioni Apostoliche pubblicate in fa-
» vore delle persone ecclesiastiche, della libertà eccle-
» siastica, e contro i suoi violatori: tutte le quali cose
» rinnova col presente Decreto; e inoltre avvisa l'Im-
» peratore, Re, Repubbliche, Principi e tutti di qualsia
» stato, e dignità, che quanto più sono adorni di beni
» temporali e potestà sugli altri, con tanta maggior
» santità venerino quelle cose, che sono di diritto ec-
» clesiastico, come principalmente di Dio, e da lui pro-
» tette, nè permettano che siano lese da Baroni, (4)
» Domicelli, Governatori, e altri signori temporali, o
» Magistrati, e principalmente da Ministri de' medesimi
» Principi: ma severamente puniscano quelli che impe-
» discono la sua libertà. immunità e giurisdizione, e ai
» quali anch'essi sieno d'esempio di pietà, di religione
» e protezione della Chiesa, imitando gli ottimi e re-
» ligiosissimi Principi anteriori (5), i quali amplifica-

---

(1) 1. *Machabaeor.* 10.

(2) *Pii II epist.* 2.

(3) Cap. *Pervenit* 86 dist. cap. *Si quis suadente* 17, q. 4 *tot. tit de immunit. Eccles. cap. Quamquam de Censib. in* 6. *cap. Felicis. de poenit. eod. Concilium Ticinense vers. Statuimus Concilium Aquisgranense cap.* 9 *Lateranense sub Leone X*, *ses.* 9, *et* 10.

(4) Gregorio XIV nella Bolla, la quale incomincia *Cum alias*, dell'anno 1590 stabilì molte cose circa l'immunità ecclesiastica.

(5) Cap. *Valentinianus* 63 dist. cap. *eccles. in fin. dist. et cap. ult.* 96 dist.

» rono le cose della Chiesa principalmente coll'autorità
» e munificenza (1), nonchè le vendicarono dalle altrui
» ingiurie. E perciò in questo ciascheduno eseguisca il
» suo officio puntualmente, colla qual cosa il culto di-
» vino possa divotamente esercitarsi, e i prelati, e gli
» altri chierici, possano stare nelle residenze, e offici
» loro quieti e senza impedimenti con frutto di edifi-
» cazione del popolo. »

Dopo ciò dovrà andar persuaso il signor Ministro non potersi assolutamente emancipare il poter civile dall'osservanza de' sacri canoni, ove non voglia dichiararsi scismatico, o far professione di ateismo.

16.° Appunto.

Ma il signor Guardasigilli, per sostenere la sua tesi del divorzio fatto dal potere Civile col diritto Canonico soggiugne; *Quelle prescrizioni* (cioè del diritto canonico) *ebbero pieno vigore quando le condizioni della società erano affatto diverse dalle presenti, e accanto a loro non erano sorte quelle del diritto politico e civile, ma non possono prevalere dopo le grandi mutazioni avvenute in tutto l'ordine sociale, e dopo che in forza di esse i diritti dello Stato vennero pigliando nuovo assetto, e la Chiesa nelle sue esteriori attenenze dovette adagiarsi alle norme del diritto comune. Di che la stessa suprema autorità ecclesiastica accennò in più congiunture d'aver piena persuasione e segnatamente in quegli accordi, a cui calò in diversi tempi con Principi e governi cattolici, fra cui basterà citare i Concordati conchiusi da Pio VII nel* 1801 *colla repubblica francese, e nel* 1803 *colla repubblica italiana, nell'ultimo dei quali (giova per più ragioni rammentarlo) vennero ratificate e convalidate le disposizioni prese dal potere civile*

---

(1) Cap. *fin. de reb. Eccles. non alienand.*

sui beni ecclesiastici nelle stesse legazioni, che quel mite Pontefice rassegnavasi, senza iraconde proteste, a consentire che formassero parte di quel nuovo Stato italiano.

Quanto noi sopra già dicemmo dovrebbe bastare a convincere il signor Ministro, che versa esso in un grande errore, affermando che le mutazioni avvenute nella società possano autorizzarla a fare da sè senza l'influenza della Chiesa. Noi abbiamo infatti appoggiata la nostra contraria tesi allo stesso natural diritto, che è nulla più che il dettame della natural ragione. Ora insegnando la ragione stessa, come già altrove osservammo, che la religione è così necessaria al civil edifizio, da formarne perfino la base, ne conseguita che l' emanciparsi della società dalla Religione, è lo stesso che cadere in dissoluzione. Questa dottrina trova il suo valido appoggio in tutti gli autori di diritto anco eterodossi. Si oda prima di tutto il celebre protestante Ugo Grozio: « La Religione, dice, abbenchè abbia per fine di conciliare, la grazia, l'amicizia di Dio tuttavia esercita pure massime influenti al bene dell' umana Società. Meritamente perciò la Religione viene appellata da Platone *il sostegno delle potestà e delle leggi e il vincolo dell'onesta disciplina* — Similmente Platone la denomina *coagolo di ogni Società e fondamento della legislazione.* Filone pure la definisce: *efficacissimo rimedio, per innamorare gli animi del culto di un Dio solo, e guidarli alla sua benevola amicizia di cui si è vincolo indissolubile.* Lo affermare il contrario è un'empietà. — *L'ignoranza della natura di Dio è la prima causa delle scelleraggini che si commettono dai miseri mortali. Ogni falsa idea*, dice Plutarco, *delle cose divine è perniciosa, se accompagnata da passioni perniciosissima.* Presso Samblico trovasi questa sentenza di Pittagora: *la cognizione di Dio, è virtù, sapienza, e perfetta felicità.* Quindi Aristotele disse: *fra le cure pubbliche la prima è quella che versa intorno alle cose divine;* e dai Romani la giurisprudenza vien detta:

notizia delle cose divine ed umane; e da Filone: *arte regia il curare le cose private pubbliche e sacre* (1).

Ma se queste sono verità dettate dalla stessa filosofia, chi non vede, che dalla tesi sostenuta dal signor Ministro emergerebbe funestissima conseguenza la rovina totale della società? Separata invero dalla civile giurisprudenza la religione, la legge, dice altro già citato chiarissimo autore, la legge diviene atea, e questa naturalmente e costumi e popoli strascinerebbe all'ateismo. Siccome poi nissuna nazione non ha mai esistito, nè può esistere senza qualche religione positiva, o vera o finta, così lo Stato diviso dalla religione distrugge se stesso. Se inoltre la Chiesa o il governo (di qualunque forma egli sia) per divina ordinazione sono stabiliti a reggere la stessa società, il volere i Principi separare o scacciare la Chiesa dallo stato, è lo stesso che infrangere la legge di Dio, annientare le sue opere, contrariare il fine dell'uomo, convertire l'umana natura in quella dei bruti; in una parola sbandire Iddio dall'uomo e dalla società (2).

Dopo ciò noi vogliamo andar persuasi, che lo stesso signor Ministro rileverà, non poter per nulla suffragare il suo asserto la condiscendenza che dice aver usata la Chiesa con Principi e governi cattolici *convalidando essa persino disposizioni prese dal potere civile sui beni ecclesiastici nelle stesse pontificie legislazioni*. E di vero la sola soda teoria, che si possa stabilire sopra li contemplati casi, ella è che il civil potere nella calma seguita all'uragano della francese rivoluzione, conobbe essere stata vera usurpazione la vendita de' beni ecclesiastici fatta dalla rivoluzione medesima; quindi per ciò stesso

---

(1) *De jure belli ac pacis* cap. XX, § XLIV, n. 3.

(2) Audisio *Iuris naturae et gentium fundamenta*, edizione citata, pag. 347.

che ebbe ricorso alla Chiesa per sanare i contratti fatti cogli acquistatori de' beni ecclesiastici, riconobbe il disposto dei sacri canoni *in subiecta materia.* Inoltre, mentre il sommo Pontefice Pio VII, per non turbare le coscienze degli acquistatori , acconsentiva benignamente, che non sarebbero stati nè da lui, nè da suoi successori molestati; all'articolo 15 del Concordato colla Repubblica Italiana si stabiliva: *Non si farà alcuna soppressione di fondazioni ecclesiastiche, qualunque esse sieno senza intervento dell' autorità della Sede Apostolica* (1). Chepperò, se il signor Ministro ricorre a questo Concordato per appoggiare la sua tesi , non è forse vero, che trova egli la sua condanna là dove credeva trovare l'assoluzione ?

Articolo 10.

L'amministrazione del fondo anzidetto sarà tenuta, sotto la direzione del ministro dei culti, e coll'assistenza di un apposito consiglio locale, dall'economato generale del distretto, dove avevano sede gli enti morali soppressi, in modo distinto e separato dalla gestione dei fondi attribuiti all' economato stesso per effetto del regio decreto 26 *settembre* 1860

Tre membri del Consiglio potranno essere eletti dai paroci, giusta le norme che verranno stabilite nel regolamento.

16° Appunto.

Credendosi il sig. Ministro di avere colle sovraesposte sue teorie, ed addotte autorità legittimato il divorzio col diritto canonico, e che in conseguenza, possa il poter civile, devenire alla soppressione degli enti ecclesiastici da lui proposta , tenta ora nella relazione di

---

(1) Storia eccl. del Bercaste, tom XII, pag. 138, edizione ven. 1840.

giustificare il modo da lui indicato coll'articolo 10° della legge per amministrarne i beni. A tal fine, dice in primo luogo, *che sebbene l'incameramento dell'asse ecclesiastico sembri la misura più spiccia da adottarsi dal Governo, egli tuttavia non lo crede spediente, e la avverserebbe anzichenò per due principali considerazioni: 1° « Perchè coloro, che hanno un giusto e pieno concetto della libertà, non possono non iscorgere un pericolo in quegli ordinamenti, che accentrando negli Stati tutti gli interessi, gli conferiscono una esuberanza di forza, che spesso torna a scapito dei cittadini, o talvolta esiziale allo Stato medesimo ed alle pubbliche libertà. L'incameramento porterebbe la conseguenza di ridurre il Clero agli stipendii dello Stato, dappoichè se una parte di esso fosse tenuta a ricevere dal medesimo i proprii assegnamenti, si riconoscerebbe conforme a ragione ed a convenienza di fare una medesima condizione a tutto il Clero. Ora dal fatto d'un Clero stipendiato possono nascere due conseguenze contrarie, ma ugualmente funeste: o il Clero cade nell'arbitrio e nella dipendenza dello Stato, il che minaccia ad un tempo la libertà religiosa e la libertà politica; o si rende ligio di chi potrà garentirlo contro la potenza dello Stato; il che lo degrada egualmente e crea la discordia e la guerra. 2° Perchè l'incameramento pone il maggior degli ostacoli all'avveramento del gran concetto colla separazione della Chiesa dallo Stato, onde unicamente potranno avere termine quelle acerbe controversie, che tanto importa cessare, e cominciamento quei beneficii che tanto giova affrettare. »*

A questo ragionamento del sig. Ministro noi osserviamo, che ritenuto il giusto concetto della libertà e la violazione de'sacri diritti della medesima, che seguirebbe dall'incameramento, colle altre giuste deplorevoli conseguenze sopra accennate, non sappiamo davvero comprendere come il sig. Ministro non rilevi, qualmente per le stesse ragioni non debba il governo astenersi dal porre la mano sui corpi morali, e sui beni di Chiesa.

Perocchè, se il giusto concetto di libertà gli vieta l'incameramento, perchè *l'accentramento nello Stato di tutti gli interessi gli conferirebbe un' esuberanza di forze, che potrebbe essere esiziale allo Stato medesimo*, e perchè, noi diciamo, per la stessa ragione non dovrebbe il sig. Ministro ritirare il suo progetto di soppressione? Perchè vuole attribuire fin d'ora tanta esuberanza di forza allo Stato da atterrare tante ecclesiastiche istituzioni, violare tante testamentarie disposizioni, tradire tante speranze, esser causa di tanti mali, chiudere le fonti di tanti beni, eccitare tante suscettibilità, suscitare tanti timori di tante funestissime conseguenze, che dalla sanzione di tal legge si deggiono aspettare? Se il principio di libertà vieta al sig. Ministro l'incameramento, e perchè vuole usurpare il diritto naturale, e divino che ha la Chiesa, di disporre de' suoi corpi morali, diritto rispettabile e sacrosanto ancor più di quello, che compete al governo di disporre del suo esercito e di sue secolari istituzioni? Ma questa libertà della Chiesa già postergata dall'esuberante onnipotenza dello Stato, colla legge, che ne sopprimerebbe le corporazioni, sarà poi rispettata dal progetto del sig. Ministro, il quale avversando l'incameramento propone la creazione d'una cassa pel culto? Noi non sappiamo davvero, come possa sperare il sig. Ministro di trovare tanta docilità, o meglio tanta melensaggine negli italiani da credere, che colla creazione di tal cassa sia impedito il dispotismo, di cui sarebbe tacciato il governo, ove prescrivesse l'incameramento, e sieno tolte di mezzo le apprensioni di funestissime conseguenze, che si temerebbero dall'incameramento stesso. E per fermo, se la cassa del culto progettata dalla legge venisse amministrata dalla Chiesa, come succede in varii stati, in cui per appositi concordati fu stabilito, che l' amministrazione della cassa de' benefizi vacanti fosse tutta ecclesiastica, e solo potesse il governo avervi un'ispezione col mezzo di un suo delegato che assiste alla delibera-

zione della cassa medesima, in tal caso noi diciamo, sarebbe rispettata la libertà della Chiesa, e tutelato il suo patrimonio ed il Governo avrebbe tutta quella parte che gli si possa accordare per concessione della Chiesa. Ma il sig. Pisanelli quale garanzia dà alla Chiesa a tutela di questa libertà, e per conservare la proprietà de' suoi fondi, e la ecclesiasticità, che è inseparabile dai medesimi? Col disposto, ci risponde, dell'articolo 10 della legge, in vigore del quale l'amministrazione dell'asse ecclesiastico presso gli *Economati generali resta affidata ad un Consiglio, del quale potranno far parte tre membri nominati dai parrochi.* Ma e chi non vede non essere che illusoria ed irrisoria siffatta sicurtà? Sì, illusoria ed irrisoria è l'annessione della cassa del culto all'economato generale, tanto più di presente che dallo stesso sig. ministro fu l'economato affatto secolarizzato. Illusoria ed irrisoria per la chiesa è la facoltà, che si farebbe ai parrochi di nominare tre membri del consiglio amministrativo della proposta cassa, perocchè mentre si accorda ai parrochi tal facoltà si getta un germe d'insubordinazione fra essi ed i vescovi, de' quali nell'ordine gerarchico essi sono solo cooperatori, e non si pronuncia se i tre membri da eleggersi debbano essere ecclesiastici o secolari. Ma anche dato che potessero essere ecclesiastici, essendo la maggioranza di detto consiglio sempre eletta e stipendiata dal governo, ne seguirebbe che l'elemento ecclesiastico sarebbe soffocato affatto, e reso nullo del preponderante elemento laicale, epperò il mezzo escogitato dal sig. ministro per tutelare la libertà e la proprietà ecclesiastica sarebbe di sole parole vuote affatto di senso. Sì parole, noi diciamo, la conversione della cassa ecclesiastica nella cassa del culto, parole l'amministrazione di questa cassa affidata all'economato, parole l'attribuzione, che vi si darebbe ai parrochi, ed a consiglieri da essi nominati, parole la distinzione tra cassa del demanio, e cassa del culto. Sì davvero, tutte parole, e nulla più;

perchè i veri fatti sarebbero: 1° Usurpazione per parte del civil potere nel disporre di persone e di beni essenzialmente ecclesiastici: 2° L'attentato alla libertà, ed alla giurisdizione della Chiesa, rendendo schiavo del governo il suo clero, il quale ricevendo da lui i mezzi di sussistenza dovrebbe dire colla frase di Plauto: *argentum accepi et perdidi libertatem*. Si *perdidi libertatem*, perchè tutta volta, che questo clero non penserà, non opererà, secondochè vuole il governo, esso potrà sempre venir privato dal medesimo de' mezzi temporali, poco importando, che questi mezzi derivino dall'economato, o dal demanio; essendo amendue cosa affatto laicale, non sarebbe che illusoria la loro distinzione. La conclusione adunque di questo punto sarà, che il sig. Ministro, mentre con parole vuole evitare *l'esorbitante accentramento di forze nello stato a scanso di funeste conseguenze,* proponendo la creazione della cassa del culto, invece dell'incameramento, col fatto opera l'incameramento stesso, rendendo l'asse ecclesiastico a totale disposizione del Governo. Chepperò, se vuole il sig. Ministro, che si aggiusti fede alle sue convinzioni sopra espresse, o deve lasciare le cose come sono in ordine agli enti ecclesiastici minacciati di soppressione, ed in ordine a' beni di loro spettanza, oppure deve intendersela colla Santa Sede su tutti i progetti che possa avere sopra gli uni e gli altri.

17° Appunto.

Ma passiamo ora ad esaminare di quale valore sia il secondo motivo addotto dal sig. Ministro di preferire all'incameramento dei beni ecclesiastici la creazione della cassa del culto. *Questo motivo*, ei disse, *è per disporre le cose al tanto vagheggiato principio di separazione della Chiesa dallo Stato, onde unicamente potranno aver termine quelle acerbe controversie, che tanto importa cessare, e cominciamento que' benefizii, che tanto giova affrettare.*

Quanto sia mal fondata una siffatta speranza del sig. Guardasigilli, non occorrono molte ragioni a dimostrarlo; imperocchè, se egli già pretende colla sua legge di usurpare impunemente i più sacri diritti, che ha la Chiesa per la sua conservazione e prosperità, riducendo a mani del Governo le rendite del suo patrimonio, chi vorrà poi fidarsi del governo medesimo, lorchè si trattasse di dare a Cesare ciò che è di Cesare, e a Dio ciò che è di Dio, mediante la vagheggiata separazione della Chiesa dallo Stato, fissando all'una ed all'altro i giusti confini? Se si ha da giudicare secondo il concetto spiegato dal sig. Ministro nella sua relazione, *sarà lasciato alla Chiesa lo spirituale soltanto che costituisce la propria essenza di essa, cioè i dogmi, i riti, le forme non mutabili del suo reggimento; di rincontro lo stato avrà piena facoltà di assoggettare la Chiesa in tutto ciò, che non è spirituale alle norme del diritto comune, e di applicare alle cose e persone di lei, le leggi generali, ogni volta che ella esca dagli augusti penetrali del santuario, e si framescoli agli interessi, ed alle consuetudini comuni* (1).

Or chi non vede quanto assurda cosa ella sia questa pretesa del sig. Ministro, di voler finite le pendenze tra la Chiesa e lo Stato, mentre non una separazione egli progetterebbe, ma una servitù, ed una servitù perfetta della Chiesa allo Stato, e tale da non poterla ormai più distinguere da quella dei Protestanti in Germania, in Inghilterra, ed altrove, e da quella scismatica delle Russie? Per altra parte, parlando di uno Stato cattolico, convien dire essere una mera utopia la pretesa della separazione della Chiesa dallo Stato. Imperocchè, secondo i pubblicisti più celebri e i più profondi professori di sacro e civile diritto, « Dio solo, propriamente parlando, è autore e autonomo. Chiesa e Stato essendo sue dipendenze, due

---

(1) V. Relazione pag. 4.

provincie o scompartimenti del suo governo sulla terra, non hanno autonomia piena ma relativa; e per conseguente poteri e diritti non pieni, ma relativi. Da questo primo cardine spunta il secondo, cioè la debita osservanza dei diritti e dei doveri, i quali essendo relativi non si compenetrano, ma si limitano vicendevolmente. E da questi due primi si genera il terzo cardine, frutto di entrambi, cioè la libertà, ovvero la libera coesistenza della Chiesa collo Stato. Chè libertà è ovunque ingiuria non venga fatta nè ricevuta.

« Dunque non già nuovo, ma antico ed eminente diritto delle genti cristiane è: Chiesa libera e libero Stato. Anzi ovunque si porti la teoria della limitazione dei diritti e della osservanza dei medesimi secondo la legge di Dio, là fiorirà la libera coesistenza e la libera vita. Si veneri la legge e la maestà di Dio, e sarà anima libera in corpo libero, cittadino libero nello stato libero e libera la Chiesa e lo Stato libero. Cioè di quella vera libertà, che è l'esercizio limitato, e non impedito, dal proprio diritto. Lo Stato impertanto, guardando la Chiesa, non abbassi gli occhi, come a sua fattura, ma la osservi quale Giovanni la vide: *Et ego Joannes vidi sanctam civitatem Jerusalem novam descendentem de coelo a Deo, paratam sicut sponsam ornatam viro suo* (1). Potenze della terra, esclama Bossuet, voi non l'avete fondata, essa non è cosa vostra, essa non emana da voi, ma da Dio: *a Deo*. Voi anzi per tre secoli ferocemente, brutalmente l'avete combattuta; ed essa in carità e sapienza vi ha nobilmente, re e popoli, rigenerati e vinti. Non ancor trionfante, ma sempre in abito di combattente e di pellegrina, ella sarà per voi quale la volete; o madre ed alleata nel condurre voi ed i vostri popoli al fonte della giustizia, o pietra angolare contro la quale ogni altezza, che urti volontariamente, sarà spezzata.

---

(1) Apoc. XXI, 2.

« Gli Obbesiani legulei mettono la legalità del loro sistema in questa sentenza. *Alla Chiesa lo spirito, allo Stato la materia.* Ma questo è sistema ateo, epicureo, tirannico, vergogna della civiltà, della ragione e della scienza. Perocchè gridano alto la civiltà e la ragione e la scienza che nè di sola materia lo stato, nè di solo spirito può concepirsi la Chiesa. E la ragion di Stato è spirito e non materia, nè lo stato si contenta di regnare sui cadaveri. E viceversa la Chiesa non ha per ministri e per sudditi i puri spiriti, ma uomini viatori. Ed ella stessa è società viatrice con tutti i bisogni materiali di chi viaggia e milita in questa vita.

« Dunque non lo spirito e la materia sono i distintivi della Chiesa e dello Stato, ma il loro fine. Il fine dello Stato è il massimo e comune bene temporale, con giustizia, decoro e onestà; e quindi i suoi diritti a promuoverlo con leggi, tributi, eserciti. Il fine della Chiesa è il massimo e comun bene spirituale e sovranaturale da conferirsi ai fedeli viventi in società visibile e religiosa, professando la stessa fede e partecipando ai medesimi sacramenti, sotto la guida ed il ministero dei loro pastori, congiunti al massimo e romano pastore. Dunque diritto e libertà alla Chiesa: 1° DI AVERE I SUOI PASTORI E LA SUA MILIZIA LIBERA O ASSOCIATA SECONDO I BISOGNI; 2° NON IMPEDIRE LA PAROLA, LA PROFESSION DELLA FEDE, LA COMUNICAZIONE DEI MINORI AL SOMMO PASTORE, L'EDUCAZIONE, I SACRAMENTI, LA DISCIPLINA; 3° NON IL SOLDO DELLO STATO, GRAVE AL POPOLO E VERGOGNOSO ALLA RELIGIONE, MA LIBERO IL POSSESSO DE' SUOI BENI, SICCOME INSTRUMENTI MATERIALI, QUANDO UTILI E QUANDO INDISPENSABILI A PROMUOVERE IL COMUN BENE SPIRITUALE, CHE E' IL PROPRIO SUO FINE.

« Camminando ai loro fini sulla linea dei loro diritti, la Chiesa e l'Impero lungi da ogni lite e stringendo le destre senza confonderle 1° aparirebbero quali sono in realtà, emanazioni giuridiche di un solo Dio e suoi mi-

nistri; 2° rifiorirebbero le società europee della perfetta vita civile; 3° convincerebbero di micidiale la sentenza che ne pronunciasse il divorzio e la separazione » (1).

Siccome però le aspirazioni più stravaganti, e le più flagranti ed inique usurpazioni si fanno a danno della Chiesa per manco di cognizione della sua divina costituzione, e de' suoi sacrosanti diritti, noi crediamo perciò far cosa opportuna di por termine a questo appunto con alcuni cenni sull'origine, natura, e diritti della medesima, e sopra i suoi rapporti con lo Stato; e li trarremo dallo stesso egregio autore, il quale nella stessa classica sua opera testè stampata viene dicendo: « L'origine sovranaturale della Chiesa, e la sua costituzione e la sua gerarchia, discese immediatamente da Gesù Cristo, sin dalla radice la differenziano dagli Stati e dagli Imperi civili. Perocchè se tutti i governi legittimi vengono necessariamente da Dio unica fonte della giustizia, e se tutti esistono per la grazia e per la provvidenza di Dio, della quale sono i canali ed i ministri, niun governo umano ha però nè la forma politica, nè i re, nè i ministri costituiti immediatamente da Dio. Sono dunque la Chiesa e gli Stati civili di diversa origine, di diversa natura e di diverso diritto; e forza umana non mai arriverà a confondere ciò che Dio ha distinto.

« Ma Chiesa e Impero, mentre sono distinti poteri, con distinta materia e distinti fini, sono però da Dio providentissimo consociati, e inviati a produrre quasi per due lati, ma di conserva, la compiuta felicità dell'umana famiglia. Dunque tanto il confonderli, quanto il dissociarli e dividerli, sarà delitto di lesa società cristiana, e di lesa maestà divina. Onde elegantemente scriveva Sisto papa a Giovanni Antiocheno: *coelestem regem foede-*

---

(1) Vedi la classica opera del Canonico professore Monsig. Audisio, che ha per titolo: *Diritto pubblico della Chiesa e delle Genti Cristiane*, Roma 1863, lib. I°, Tit. XXXII, pag. 241 e seg.

ratos habere reges terrarum. Del quale onore dovrebbero tenersi per soddisfatti i Principi e gli Stati.

« Questa linea che distingue e non disgiunge lo Stato dalla Chiesa e ne assicura la vicendevole libertà, e l'armonica coesistenza, è un elemento vitale e supremo non solo all'integrità ma all'esistenza della Chiesa. E per vero a Costantinopoli, Pietroburgo, Berlino, Londra lo Stato col dar di penna a questa linea s'incorporò la Chiesa; ed ella scomparve come Giona nel ventre della balena.

« Ma quali hanno da essere le condizioni e i frutti della coesistenza? La coesistenza non essendo mescolanza nè assorbimento, ma vicendevole concordia e amistà di due intiere perfette esistenze, importa necessariamente: 1° un limite alla vita, cioè alle azioni e ai diritti delle due esistenze; 2° inalterabile osservanza dei rispettivi diritti; 3° il libero esercizio di quei diritti, che sarà il frutto della loro osservanza, e si dice libertà . . . . .

« La Chiesa venendo da Dio non è collegio o società privata, e tutta la romana giurisprudenza *de collegiis et universitatibus* non la riguarda. Alla vecchia fanciullaggine che dice lo Stato avere preceduto la Chiesa, si domanda se lo Stato abbia pur preceduto Dio e le sue leggi, e se Gesù Cristo dovesse chiedere licenza ad Erode per nascere in Betlemme, ovvero a Claudio ed a Nerone per mandare Pietro in Roma. Duole a noi, e dovrebbe dolere alla ragione pubblica, che dal puerile cavillo che dice la Chiesa essere nello Stato, i legulei l'abbiano fatta cosa dello Stato; e filato quindi una interminabile sequenza di pretesi diritti sulle giurisdizioni, sulle cose, e sulle associazioni ecclesiastiche, onde lo Stato viene ad essere quel divoratore cetaceo, quel Leviatan Obbesiano » (1).

---

(1) V. pag. 239 lib. 1°, Tit. XXII dell'opera suddetta, num. VI, VII, VIII, IX, XIII.

Articolo 11.

Il fondo pel culto, dopo il pagamento delle pensioni ed assegnamenti indicati agli articoli 4 e 7, e dopo l'adempimento dei pesi speciali, sarà erogato:

1° *Nella soddisfazione dei carichi che gravano il bilancio dello stato per spese di culto e per somme già assegnate con legge al Clero in surrogazione di decime abolite:*

2° *Nel miglioramento della condizione dei parroci, che non abbiano una rendita netta di lire* 1000.

3° *In sussidii a membri del Clero più bisognosi e benemeriti della Chiesa e dello Stato: in assegni per esercizio del culto: in ristauri a chiese povere e monumentali: in incoraggiamento di studii ecclesiastici ed in altri analoghi usi di beneficenza, compresa l'istruzione popolare.*

13° Appunto.

In merito di quest'articolo pregheremo il sig. Ministro a riflettere quale fiducia si possa mettere in lui, quando per rendere accetto il suo progetto di soppressione, e della formazione della cassa del culto asserisce che ciò *mediante lo stato non si appropria i beni, e non distrae le rendite dalla primitiva loro destinazione, ma li rivolge presso a poco agli intenti stessi determinati da coloro, che primamente assegnavano siffatti beni a cause pie e di culto* (1). Noi non sappiamo, dicemmo, quale fiducia possa il sig. Ministro inspirare quando ciò asserisce, mentre l'articolo sovraesposto della legge comincia dal disporre dei fondi *nella soddisfazione de' carichi, che gravano il bilancio dello stato per spese di culto, e per somme già assegnate con legge al Clero in surrogazione di decime abolite.* Nella relazione poi, poche linee dopo aver detto che non si le-

---

(1) V. Relazione pag. 19.

deva la proprietà, dice chiaro ed aperto che il *pensiero dell'istituzione di una cassa pel fondo di culto separato dalle finanze dello stato risponde egualmente ad una necessità economica, e ad un principio politico, perchè ove si riesca a provvedere a' bisogni del culto cattolico con assegni tutti a carico dell'asse ecclesiastico si conseguirà, che il bilancio dello stato sia sgravato di quella somma di circa due millioni, che ora vi è inscritta per le spese di culto cattolico in tutto il regno*. Ora noi ripigliamo; se il primo a servirsi dei fondi della cassa del culto sarà lo stato, *et quidem* per la bagatella di due millioni all'anno, che è quanto dire di quaranta millioni di capitale, con qual coraggio vien fuori il sig. Ministro per darci a credere, che lo stato non si *appropria i beni di Chiesa, e non distrae le rendite dalla primitiva loro destinazione?* Quei due millioni non sono fondi della chiesa? Il primo non è dovuto dallo stato alla chiesa per un debito con lei contratto e riconosciuto per solenni concordati (1)? Il secondo non è della Chiesa per l'affrancamento delle decime operato ultimamente dal Governo stesso in Sardegna? E quand'è mai adunque che si possa credere che li pii testatori volessero lasciare i loro fondi ad uno stato, che se ne potrebbe servire per fino per fare la guerra al Papa? Ma se ciò è tale paradossale assurdo, da fare strabiliare perfino gli insensati, perchè avanzare con tanta franchezza che lo stato non distrae le rendite della Chiesa dalla primitiva loro destinazione?

La contradizione poi, in che si pose il sig. Ministro, si palesa eziandio da quanto soggiugne nella relazione, là

---

(1) La somma detta del milione, che è di sole lire ottocentomila circa, venne stanziata sul bilancio dello Stato in seguito al concordato col sommo Pontefice Leone XII, ed è una somma dovuta alla Chiesa per beni e rendite cedute dalla S. Sede allo Stato medesimo. V. Breve di Leone XII. *(Gravissimae calamitates* del 1828*)*.

dove dice: *Nè già solo il bilancio dello stato, ma quelli altresì dei comuni deriveranno da tale disposizione un notabile beneficio, dappoichè man mano che verrà crescendo il fondo pel culto, potrà dai bilanci comunali cancellarsi qualsivoglia assegno obbligatorio per ragione di servizio ecclesiastico, e di tal guisa a poco a poco accadrà che qualsivoglia dispendio di culto sarà sostenuto dai fondi appositi, ovvero da spontanee oblazioni degli ascritti a questa comunità religiosa.* Da questo disegno, noi dicemmo, abbiamo altra volta in contradizione il sig. Ministro; perocchè gli è certo, che nessuno dei testatori non ha mai inteso con li suoi pii lasciti di sgravare i comuni dal pagare le decime, che per diritto naturale si deggiono pagare alla Chiesa; tanto meno poi avrebbero ciò fatto, se avessero preveduto l'uso che fanno certi comuni del danaro del pubblico a' tempi correnti.

19° Appunto.

Ma proseguiamo intanto ad udire il sig. Ministro nella sua relazione: *Ciò*, ei dice, *che viemmeglio chiarisce la convenienza della creazione del fondo anzidetto si è che per mezzo di essa si comincia a recare in atto il principio politico della separazione della Chiesa dallo Stato, e si entra in quella via, nella quale si dovrà procedere innanzi speditamente, tosto che il Clero darà prova di apprezzare i beneficii della libertà religiosa e civile.* Qui ognun vede, che viene di nuovo in campo la vagheggiata separazione della chiesa dallo stato; ma avendo noi superiormente dimostrato quanto sia assurda cosa il credere, che si possa questa effettuare in uno stato cattolico, e che possa tornare di reciproco vantaggio all'una ed all'altro, qui diremo solamente qualche cosa sul caro prezzo, a cui vorrebbe il sig. Ministro acconsentire alla Chiesa siffatta separazione, quasi fosse dessa un benefizio grande da meritare per parte sua gravissimi sacrifizii. Quando sarà a-

dunque, che lo *Stato entrerà in quella via di separazione dalla Chiesa, nella quale si dovrà procedere innanzi speditamente? Tostochè*, risponde il sig. Ministro, *il Clero darà prova di apprezzare i benefizi della libertà religiosa e civile.* Questo è il prezzo, a cui è legato il vagheggiato divorzio, questa la prima condizione *sine qua non* sarà accordata libertà alla Chiesa. Ma, e chi non vede, che quando si avverasse siffatta condizione, anzichè prosperare, e Stato e Chiesa andrebbero invece amendue in totale rovina? E per verità, lo Stato rimpetto alla Chiesa, è, al dire dei Ss. Padri, come il corpo all'anima (1); e siccome la prosperità dell'uomo risulta quando

---

(1) Affinchè non paia esagerata la dottrina, che lo Stato è rimpetto alla Chiesa come il corpo all'anima, crediamo opportuno l'addurre qui le seguenti testimonianze.

« S. Gregorio Nazianzeno, trattando dell'una e dell'altra po-» destà, asserisce, che siccome lo spirito sovrasta alla carne, » così il sacerdozio è superiore all'impero (1). Più chiaramente » s. Isidoro Pelusiota, discepolo di s. Giovanni Grisostomo, » insegna questa dottrina, dicendo: « Dal Sacerdozio, e » dall' imperio nasce l' amministrazione delle cose: im-» perocchè quantunque grave differenza v' abbia tra queste » due potestà, mentre quella è come l' anima, questa » come il corpo, riguardano nulladimeno un medesimo » fine (2). » Quindi sulla scorta di questi Padri, Ivone » di Chartres afferma che « siccome il senso animale deve » esser soggetto alla ragione, così la terrena podestà deve es-» ser sottoposta allo ecclesiastico reggimento (3). » E Ugone

(1) *Orat. XVII ad cives Nazianzeno.*

(2) *Ex sacerdotio et regno rerum administratio consurgit: quamvis enim permagna sit utriusque differentia, illud veluti anima est, hoc veluti corpus, ad unum tamen et eundem finem tendunt.* S. Isidorus Pelusiota, lib. III, Epist. CCXLIX.

(3) *Sicut sensus animalis subditus esse debet rationi ita potestas terrena subdita esse debet ecclesiastico regimini, et quantum valet corpus, nisi regatur ab anima, tantum valet terrena potestas, nisi informetur et regatur ab ecclesiastica disciplina.* Ivo Carnotensis, *Epist. II ad Henricum regem Angliae.*

anima e corpo compiono rettamente al loro officio, così la prosperità di uno Stato cattolico risulta dall'armonia, con cui Chiesa e Stato soddisfano nei limiti delle loro attribuzioni al loro mandato. « La Chiesa, disse un » s. Concilio, è nello Stato, e lo Stato nella Chiesa. Il » Pastore colle sue greggie dee la sommessione alle leggi

---

» di s. Vittore « quanto, dice, la vita spirituale è più degna » della terrena, e quanto del corpo è più degna l'anima, tanto » la potestà spirituale supera in dignità e in onore la terrena, » e secolare potestà; imperocchè la spirituale potestà istitui» sce la terrena, e la giudica se non sarà buona (1). » Da » questi maestri apprese Alessandro d'Ales la stessa dottrina, » insegnando che « quantunque nell'ordine delle potestà se» colari nessuno è maggiore del re o dell'imperatore, siccome » in ordine delle potestà spirituali nessuno è maggiore del » papa; con tutto ciò, paragonata la potestà spirituale alla se» colare, la potestà spirituale è sopra la secolare, come lo » spirito è sopra il corpo (2). » E finalmente s. Tommaso » d'Aquino, dopo aver risoluto, giusta questa antica dottrina, » che la potestà secolare è soggetta alla spirituale, come il » corpo all'anima, conchiude che non è usurpato il giudizio, » se il prelato spirituale s'intromette nelle cose temporali in » ordine a quello in cui gli è soggetta la potestà temporale (3) ».

(1) *Quanto autem vita spiritualis dignior est quam terrena, et spiritus quam corpus, tanto spiritualis potestas terrenam sive saecularem potestatem honore ac dignitate praecedit: nam spiritualis potestas terrenam potestatem et instituere habet ut sit, et judicare si bona non fuerit;* Hugo Victorin lib. II, *de Sacram. fid. Christ.* par. II, cap. IV.

(2) *Quamvis in ordine potestatum saecularium nullus est major rege vel imperatore, quemadmodum in ordine potestatum spiritualium nullus est major Papa: sed tamen collatione facta potestatis spiritualis ad saecularem, potestas spiritualis est supra corporalem, spiritus supra corpus* par. 3, quest. 40, membr. 2.

(3) *Ad tertium dicendum quod potestas saecularis subditur spirituali, sicut corpus animae, et ideo non est usurpatum judicium si spiritualis praelatus se intromittat de temporalibus, quantum ad ea, in quibus ei subditur temporalis potestas.* D. Thom. 2, 2, quaest. 60, art. 6 ad 3.

V. la classica opera del padre Bianchi minore osservante di Lucca che ha per titolo: *Della potestà e della polizia della Chiesa*: Edizione di Torino, 1854, vol. 1, lib. VIII, pag. 586 e 587.

» dello Stato nel temporale: così il Magistrato col suo
» popolo dee la sommessione alle leggi della Chiesa nello
» spirituale e negli oggetti di religione. Tutto va a vi-
» cenda tra la Chiesa e lo Stato: tutto allora mirabil-
» mente prospera, e prosperamente succede » (1).

Ora noi diciamo: essendo la Chiesa insegnante nel suo Clero personificata, qualora questo Clero perdendo la libertà del suo ministero si acconciasse al modo di vedere e di operare del governo, anche quando sgraziatamente fuorviasse dal retto sentiero che gli è segnato dalle leggi immutabili della giustizia, e della religione, non succederebbe egli lo stesso disordine, che si deplora nell'uomo, allorchè l'anima, anzichè infrenare le passioni del corpo, si lascia trascinare dalle medesime, e loro vi si assogetta fino a deplorevolissima degradazione? E questa verità non fu pronunciata dal sig. Ministro medesimo? Esso infatti ebbe a dire poc'anzi, che sotto di un Clero stipendiato possono nascere due conseguenze contrarie, ma ugualmente funeste: *o il Clero cade nell'arbitrio e nella dipendenza dello Stato, il che minaccia ad un tempo la libertà religiosa e la libertà politica; o si rende ligio di chi potrà garantirlo contro la potenza dello Stato, il che lo degrada egualmente, e crea la discordia e la guerra.* Il sig. Ministro adunque confessa essere di assoluta necessità, *che il Clero sia indipendente e non cada nell'arbitrio e nella dipendenza dello Stato.* Ma a qual fine poi, noi diciamo, è indispensabile questa indipendenza nel Clero dallo Stato? Affinchè possa liberamente il Clero esercitare il suo ministero eziandio verso i governanti; i quali ancor più del popolo stesso abbisognano di sentire la voce della religione. Perocchè se un popolo senza religione si potrebbe ancora fino ad un certo punto mantenere nell'ordine col rigore delle umane leggi, colla minaccia, e coll'uso della

---

(1) Concilio di Trosley cel. nel 919.

forza, il potere invece, che si considera sopra la legge, senza il freno della religione, degenera ben tosto in dispotismo, in tirannia, seppure, come avvenne in Francia, in Inghilterra, ed altrove, non giugne perfino al terrorismo. Quindi è, che il maggior castigo, con cui potrebbe esser colpita una nazione, quello sarebbe, che il Clero fatto servo de' suoi governanti non osasse più far loro sentire la voce della religione, per mantenerli nella via della equità e della giustizia, e giugnesse perfino a palpare le loro disordinate passioni. In tal caso si verificherebbe la sentenza del Divin Redentore, che il sacerdozio *qual sale della terra divenuto scipito non è più buono a nulla, se non se ad essere gittato via e calpestato dalla gente* (1), e quell'altra, che, *se il cieco conduce un altro cieco, amendue precipitano nella fossa* (2). Si verificherebbe pure quel castigo prenunciato per Isaia, *che quando il sacerdote penserà siccome pensa ed opera il popolo, la terra sarà in lagrime, e si consumeranno gli eccelsi del Signore* (3), cioè e principi e monarchi saranno umiliati altamente. Se così adunque stanno le cose, e se dalle fin qui fatte considerazioni rileviamo essere assolutamente necessario, che il Clero sia libero ed indipendente, affinchè colla libera voce della religione possa guidare e contenere governanti e governati nell'adempimento dei loro rispettivi doveri, a sostegno e prosperità del civil consorzio, non dovrebbe il sig. Ministro andar persuaso che, per conservare al Clero questa libertà, è necessario, che non abbia a ricevere dal Governo il soldo, di cui abbisogna per campare, essendo che la libertà di correggere, e dipendenza per vivere, sono due estremi,

---

(1) S. Math. V, 13.
(2) S. Math. XV, 14.
(3) *Et erit sicut populus sic sacerdos..... Luxit et defluxit terra.... infirmata est altitudo populi terrae.* Isai. XXIV, 2, 4.

che troppo difficilmente si associano? Epperò se il sig. Ministro disse davvero non *potersi conciliare un Clero stipendiato colla libertà*, che esso deve godere nell'esercizio del suo ministero a vantaggio dello Stato, per lo stesso principio non deve aspettare che il Clero dia prova di *apprezzare i benefizi della libertà religiosa e civile, affinchè l'amministrazione dell'asse ecclesiastico sottratta da ogni ingerenza e vigilanza governativa torni in piena balia di quelle istituzioni e fondazioni ecclesiastiche a cui sarà conservata la qualità di enti morali riconosciuti dalla legge civile* (1): ma deve invece lasciar le cose come sono, perchè siffatte prove di apprezzare i beneficii della libertà religiosa e civile nel senso inteso dal sig. Ministro non le avrà mai dal Clero sicuramente. E di vero, che cosa intende egli il sig. Ministro, quando pronuncia, che il Clero deve apprezzare la libertà religiosa? Noi non possiamo credere, che il sig. Ministro voglia pretendere che spetti allo Stato di autorizzare i sudditi a credere ed operare, come più loro talenta, perocchè sarebbe questo un far professione di indifferentismo ereticale, che la Chiesa ha condannato e condannerà sempre, finchè mondo sarà mondo. La verità infatti, in ordine all'ultimo fine dell'uomo ed a' mezzi per conseguirlo, non può essere che una, e fuori della Chiesa Cattolica, Apostolica, Romana non si trova. *Unus Deus, una fides, unum baptisma* (2); *Si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus, et publicanus* (3). Se poi per libertà religiosa intendesse il sig. Ministro, che il Clero dovesse apprezzare la libertà data dallo Stato agli eterodossi di varie sette, d'innalzare templi, di far propaganda, di fondar scuole, divulgar libri per far guerra all'unica vera religione cattolica

---

(1) Relazione pag. 20.
(2) Eph. 4, 5.
(3) Math. XVIII, 17.

pichiarata dallo Statuto la sola religione dello stato, si ingannerebbe a gran partito, perocchè siffatta libertà, oltre di essere, come vedremo, sommamente perniciosa alla religione, non meno che alla società, sarebbe in urto manifesto collo spirito e la lettera dello Statuto medesimo. Esso infatti dice: *gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.* Ora dalla storia della legislazione dei Reali di Savoia rileviamo qualmente 30 e più leggi furono emanate per contenere gli eterodossi nei limiti di una semplice tolleranza, nè mai fu loro concesso culto pubblico fino all'anno 1848; in cui non per legge, ma solo per concessione ministeriale fu loro permessa la fondazione di pubbliche chiese (1). Come

---

(1) Ecco ora compendiata la raccolta degli editti di Casa Savoia in ordine agli eretici tal quale ce la dà il signor Amedeo Bert ministro del culto Valdese nella sua opera i *Valdesi di Torino* 1849, la qual opera è sgraziatamente un monumento di ereticale perfidia, e mostra per altra parte quanto sia prezioso il dono della cattolica fede.

« Non potersi praticare l' esercizio della religione pretesa riformata fuori de'limiti, nè farsi ministri eretici quali siano e tenervi scuole eretiche, sia in pubblico sia in privato. (Edit. 1602, 1603, 1609). »

« I limiti tollerati essere: le tre valli, ben esclusi i luoghi di Campiglione, ecc. E a S. Giovanni, non poter farsi istruzioni o esercizio veruno di culto, benchè permessa la abitazione (Edit. 1667, 1663). »

« Potere i religionari servirsi di templi che avevano prima della espulsione del 1686; ma non poterne edificare nuovi, ed aggiungervi nuove campane. (Manif. Camer. 1623, 1628, 1730. »

« Non doversi ammettere nè templi, nè altrove agli esercizi della R. P. R. salvo li Valdesi professanti detta religione (Reser 1717, 1727). »

« Non potere ammettersi maggior numero di ministri di quelli che si ritrovano; non potere questi sotto qualsivoglia pretesto, partecipare con ministri forestieri, i quali non possono nemmeno stabilirsi nelle valli (Ed. 1653, 1664). »

poi sieno stati autorizzati i medesimi ad aprir scuole, stamperie, diffonder libri, far propaganda in tutte parti d'Italia è questo un fatto da far gemere tutti i buoni, ma non hassi per quante ricerche siansi fatte da noi, un autorevole documento, che giustifichi nemmeno legalmente in faccia al pubblico siffatto contegno del governo, contrario manifestamente a tutti i savi provvedimenti dati riguardo agli eterodossi nel corso di ben oltre tre secoli.

« Non poter gli eretici impedire o dissuadere la condizione degli altri eretici alla santa fede, ecc. (Ed. 1596, 1602) ».

« I figliuoli dei religionarii poter essere loro tolti, se vogliono abbracciare la religione cattolica, quando siano, i maschi, in età maggiore di dodici anni; le femmine di dieci (Ed. 1655). »

« Non essere lecito agli eretici di maritarsi con donne cattoliche; nè alle donne eretiche con uomini cattolici: salvo che vi preceda autentica promessa dell'eretico di cattolizzarsi (Ed. 1602). »

« Dovere essere puniti di morte e di confisca gli apostati ed i relapsi. (Ed. 1602) »

« Dovere i maestri di scuola, o ministri che ricevono ragazzi cattolici per istruirli o dar loro educazione, essere puniti con una multa di 25 scudi d'oro, per ogni ragazzo cattolico ammesso alla scuola, o col bando in caso di recidiva (Ed. 1603). »

« Non potere i valdesi seppelire i loro morti ne' cimiteri cattolici e dovere i loro essere discosti dalle strade pubbliche e terre, e non poterli cingere di mura, siepe ecc. (Ed. 1608, 1620). »

« Potere li cattolici delle valli servirsi di operai e manuali eretici, e viceversa; con che però non abitino insieme, e non si tengano per servi ordinarii, sotto pena di dieci anni di galera e di confisca (Ed. 1602, 1705). »

« Non potere gli eretici affittare beni de'cattolici fuori delle valli (Ed. 1602, 1618). »

« Poter essere sei notai eretici nei limiti tollerati pel servizio solo dei Valdesi (Ed. 1653, 1746. »

« Ne'luoghi ove tutti non sono eretici, non dovere i sin-

Leggiamo invece nelle R. Patenti del Re Carlo Alberto, in data 15 febbraio 1848, che mentre si accorda ai Valdesi il godimento dei diritti civili e politici (1), si dice apertamente che *nulla è innovato quanto all'esercizio del loro culto ed alle scuole da loro dirette*. La legge però del 19 giugno dello stesso anno, nel suo unico articolo dice. *La differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici ed all'ammissibilità delle cariche civili e militari*, ma non parla affatto del culto pubblico e delle scuole.

Ma se così stanno le cose, vale a dire se la libertà religiosa, cui accenna il sig. Ministro è in urto colle leggi dello Stato ed in conseguenza colla lettera e collo spirito dello stesso Statuto, ed è solo un frutto amaro di mal inteso ministeriale arbitrio, come potrà Egli pretendere che il Clero voglia applaudire alla medesima? Non è dessa questa pretesa manifestamente ingiusta ed affatto irrazionale? Che sì che sì, noi diciamo, pretesa ingiusta ed affatto irrazionale, perocchè la libertà religiosa intesa nel senso del sig. Ministro, non solo non è consentita da nessuna legge, ma è inoltre, come

---

daci e consiglieri protestanti essere in numero tale che i cattolici non li eccedano (Ed. 1653). »

« Potere i religionarii venire alle fiere, e commerciare fuori dei limiti, purchè non tengano casa, nè bottega, nè stanza veruna (Ed. 1603, 1622). »

« E sebbene ottengano alcuni religionarii di potere stabilirsi a Torino, per esercitarvi que'generi di commercio e negozio che possono essere loro concessi, mediante sottomissione innanzi al Vicario; debbono essi astenersi dal raunarsi tra di loro per verun atto di religione, e non mai assumere veruna persona cattolica al loro servizio (Reg. vigl. 1730). »

(1) Ecco il testo della legge: *I Valdesi sono ammessi a godere di tutti i diritti civili e politici dei nostri sudditi, a frequentare le scuole dentro e fuori dell' Università, ed a conseguire i gradi accademici. Nulla però è innovato ecc.*

sopra accennammo, fatale agli interessi della religione, non meno che della società. E di vero, la religione, dice un celebre pubblicista, non è un sistema, nè una filosofia intorno a cui sia permesso il mutar sentenza, ma un dovere capitale. I filosofi tolleranti imitano quei falsi profeti, i quali curavano le piaghe dei popoli, dicendo: *pace, pace, quando non v'era pace* (1). Il nome di pace, dice un s. Padre, fa colpo: l'idea dell'unità è bella: ma questa pace non può trovarsi che nell'unità della Chiesa e della dottrina: altrimenti essa non è più la pace di Gesù Cristo (2). Se la fede è in sicuro conserva l'impero (diceva il grande Ambrogio a Valentiniano); questa è la carità degna dei nostri voti, e maggiore dello stesso impero (3). La tolleranza, rilassando i legami della religione, e diminuendo la sua azione sulla felicità de' popoli e sulla sicurezza degli stati, non può essere amica della moderazione, dell'umanità e della pace, poichè distrugge i maggiori beni, e scuote i fondamenti d'ogni società (4).

Epperò, dice lo stesso scrittore, un filosofo che non può esser sospetto, dà ai sovrani questo saggio consiglio: « Quando uno è padrone di ricevere nel suo stato una novella religione (non già l'antica e la sola vera), non bisogna farvela stabilire. » La nuova religione tollerata si dilaterà: quanto più sarà pericolosa, tanto più rapidi saranno i suoi progressi. Ben tosto gli animi sa-

---

(1) *Et curabant contritionem filiae populi mei cum ignominia, dicentes: pax pax, et non erat pax.* (Jer. VI).

(2) *Speciosum quidem nomen est pacis et pulchra est opinio unitatis. Sed quis ambigat eam solam Ecclesiae, atque evangeliorum unitatem pacem esse quae Christi est?* (Hilar. lib. cont. Auxent)

(3) *Hœc est charitas expetenda, hacc est charitas major imperio, si fides tuta sit, quœ servat imperium.* (Ambros. ad Valentin. *De non restituenda ara victoriae*).

(4) De Feller. *Catechismo filosofico, apologetico della religione cristiana* lib. III, cap. 4, n. 223.

ranno divisi; e allora poi non sarà più tempo d'opporsi agli effetti che ne verranno, ad onta della sapienza del legislatore, da questa divisione di sentimenti. Sotto il governo di un principe debole, che succederà? Un'altra nuova religione comincierà ad introdursi: una volta che sia introdotta, converrà dunque per lo stesso principio, che il suo successore tolleri ancora questa, e di governo debole in governo debole, di tolleranza in tolleranza, di setta in setta ne verrà che in mezzo a tutte queste diverse opinioni, e di tutti questi diversi sistemi non vi sarà più, a parlar propriamente, religione; i doveri de' sudditi saranno mal adempiti; quasi tutti i legami si rilasseranno, fin tanto che saranno totalmente rotti. » Ma se questa è la voce della sola ragione e il dettame della sana filosofia, che pronuncierà ella a questo proposito la religione? La religione ricorda dapprima aver pronunziato lo Spirito Santo, che attesa l'umana fralezza vivendo l'uomo quasi d'imitazione, se ci associamo a santi sarem tali anche noi, se coi perversi ci pervertiremo noi pure (1) Ci ricorda inoltre aver Iddio proibito agli Ebrei di stringere amicizia coi gentili per ragione del pericolo che vi era di seduzione. » Guardati, disse, dal mai congiungerti cogli abitanti di quella terra (Canaan) in amicizia che possa essere di tua rovina (2); non farai con essi alleanza, nè ti unirai con essi in matrimonio, non darai tua figlia al di lui figlio, nè riceverai la di lui figlia in consorte del tuo figliuolo, perchè sedurrà tuo figlio a non seguirmi, ed a seguir piuttosto gli Dei stranieri » (3). Dopo ciò adduce la religione l'autorità e l'e-

---

(1) *Cum sancto sanctus eris .... cum perverso perverteris.* Psal. XVII, 26, 27.

(2) *Cave ne unquam cum habitatoribus terrae illius iungas amicitias, quae sint tibi in ruinam:* Ex. XXXIV, 12.

(3) *Non inibis cum eis faedus... Neque sociabis cum eis coniugia. Filiam tuam non dabis filio eius, nec filiam illius*

sempio degli Apostoli, i quali imbevuti dello spirito di Gesù Cristo proibirono mai sempre la comunicazione de' credenti cogli eterodossi. S. Giovanni infatti scrisse ai suoi figliuoli: « Se alcuno viene da voi, e non porta questa dottrina, nol ricevete in casa, e nol salutate. Imperocchè chi lo saluta partecipa delle opere di lui malvagie » (1). S. Paolo scrivendo a Tito ebbe a dirgli; « Sfuggi l'uomo eretico dopo la prima e seconda correzione » (2). All' appoggio di queste autorità il Martire S. Ignazio Vescovo di Smirne vietava ai suoi figliuoli di ricevere gli eretici e di trattar con essi famigliarmente, e raccomandava loro per quanto fosse possibile di sfuggirli. S. Cipriano poi ebbe a scrivere: *Fuggano i nostri*

---

accipies filio tuo. Quia seducet filium tuum, ne sequatur me, et ut magis serviat diis alienis... (Deut. VII, 2, 3, 4.)

All'appoggio di questi sacri testi il dottissimo Monsignor Bossuet nell'opera che ha per titolo: *Politica estratta dalle parole della Sacra Scrittura*, al lib. 7. art. 3, stabilisce questa proposizione: Il principe deve impiegare la sua autorità per distruggere nel suo Stato le false religioni, e corrobora il suo argomento adducendo gli esempi dei re Asa, Ezechia, e Giosia, i quali ridussero in polvere gli idoli, che si adoravano dai loro popoli.

(1) *Si quis venit ad vos, et hanc doctrinam non affert, nolite recipere eum in domum, nec ave ei dixeritis: Qui enim dicit illi ave, communicat operibus eius malignis.* (Joan. Ep. II. 10, 11).

(2) *Haereticum hominem post unam et secundam correptionem devita.* Ep, ad Titum III. 10 - La parola *eretico* significa colui che sostiene con pertinaccia una particolare opinione contraria alla dottrina della Chiesa, alle decisioni della quale superbamente resiste. Se costui, dopo la prima e la seconda ammonizione del Vescovo, non si ritrae dall'errore debb'essere separato dalla Chiesa; imperocchè si sentenzia già egli da se stesso, e si condanna, resistendo alla verità, e rompendo l'unità della Chiesa, e da lei separandosi per seguire la propria opinione, onde niuno deve maravigliarsi, se come incorreggibile e disperato sia punito colla sentenza di scomunica del suo proprio vescovo.

dilettissimi fratelli coraggiosamente, e si allontanino dai discorsi e colloquii di coloro, il cui parlare serpeggia come cancro. Ed appresso: *Non abbiamo con cotali alcun commercio, nè con essi frammischiamo verun convito o colloquio, e teniamoci tanto da loro separati, quanto sono profughi dalla Chiesa* (1). Non è quindi a stupire che la Chiesa dallo Spirito Santo guidata abbia ne' suoi Concilii e col mezzo dei suoi supremi capi, i sommi pontefici, segnata la stessa linea di condotta ai suoi figliuoli, ed abbia raccomandato ai principi cristiani di prestarle la loro assistenza in affare di tanto rilievo. Fra i Concilii solo citeremo il IV Lateranese ed il V provinciale di s. Carlo Borromeo. Nel primo si legge: « Si avvisino, e se sarà necessario, si costringano colla censura ecclesiastica le potestà secolari di qualunque siasi impiego, che, siccome vogliono essere riguardate e tenute in conto di cattoliche, così per difendere la fede prestino pubblicamente giuramento d' industriarsi quanto possono a togliere dalle terre loro soggette tutti gli eretici condannati dalla Chiesa, onde quando alcuno verrà elevato a qualche potestà spirituale o temporale, sia tenuto ad osservare questo capitolo.

« Che se il principe temporale richiesto ed ammonito dalla Chiesa avrà negligentato di purgare la sua terra dall'infezione d'eresia, gli sia inflitta la scomunica per mezzo del Metropolitano e comprovinciali Vescovi. E se ricuserà di soddisfarvi entro un anno, se ne renda informato il sommo Pontefice.

« Vogliamo pure ed ingiungiamo, ed in virtù d'obbedienza strettamente comandiamo che i Vescovi invigilino

---

(1) *Declinent fortiter, et evitent dilectissimi fratres nostri verba et colloquia eorum, quorum sermo ut cancer serpit.... Nulla cum talibus commercia, nulla convivia, nulla colloquia misceantur, simusque ab eis tam separati, quam sunt illi ab Ecclesia profugi.* (S. Cipr lib. 1, ep. 3, *ad Corn.*)

diligentemente a mandare efficacemente queste cose ad esecuzione, se vorranno sfuggire le pene canoniche. Perocchè se qualche vescovo sarà stato negligente o tiepido nel purgare la sua diocesi da questo seme di eretica malvagità, vedendosi ciò da argomenti certi, venga deposto dalla carica episcopale, ed a suo luogo si sostituisca un altro idoneo, che possa e voglia confondere l'empia eresia » (1).

L'immortale Borromeo poi, secondo il disposto di questo s. Concilio, e del Tridentino a' suoi tempi celebrato, nel citato suo V Concilio provinciale, in un coi Vescovi suoi suffraganei pronunciava quanto segue: « Noi speriamo che i Principi ed i magistrati di questa provincia pel dovere di difendere la fede cattolica, e per la loro pietà, non permetteranno mai, che in questi luoghi soggetti al loro governo vengano neppur di passaggio soldatesche dissenzienti dalla Cattolica Romana Chiesa, essendo certo e pienamente noto che in nessuna altra cosa cotanto si offende Iddio, e si provoca a maggior sdegno, che colla macchia di eretici, *e niente aver forza maggiore a distruggere provincie e regni che questa orribilissima peste.*

« Che se ciò talora avvenisse (che Dio nol voglia), il vescovo contro ciò dia opera con tutto l'animo e con ogni sforzo del suo zelo pastorale, e si industrii per ogni modo in guisa tale, che le pecore redente col sangue di Gesù Cristo, e commesse alla sua cura, non abbiano a restare infette di quel morbo contagioso.

« Perciò si porti prima in persona a quei luoghi della sua diocesi, nei quali verranno quegli uomini pestiferi; esorti il popolo fedele con ogni calor possibile a non badare ai loro costumi, a non fermare il pensiero o prestar orecchi alle loro parole, a non trattenersi in alcun

(1) *Summa Conciliorum*, pag. 267, Venetiis 1773.

modo con loro, a non seguire il libertinaggio ed una libera e falsa sicurezza di vita dietro il loro esempio, ma perseverando con timore e tremore nelle fede ortodossa e nell'amore del nostro Signor Gesù Cristo si mantenga nell'unità della santa cattolica Romana Chiesa, e nel proposito d'ubbidienza e nei doveri di cristiana pietà.

« Stabilisca il Vescovo norme ai parroci da seguirsi scrupolosamente in sì grande interesse, ed in esso non manchino al certo le seguenti: Che non diano cioè sepoltura nei luoghi sacri ai cadaveri degli eretici. Che facciano attenzione, se si può, non solo ad ogni ora, ma perfino in ciascun momento che cosa dagli eretici stessi si operi, si mediti, quali insidie si tramino in ciò che appartiene alla fede, scoprano di lontano le macchinazioni dell'inferno e con isforzo, per quanto si può, poderosamente le reprimano. Che badino, onde poco per volta non si dissemini alcun che, per piccolo che sia, di pestilenziale alla purità della fede. Laonde colla maggior diligenza possibile rendano il Vescovo consapevole del quotidiano andamento delle cose. Nè di tutta questa diligenza contento il Vescovo, desista dal procacciare altri mezzi per difendere il gregge.

« Quindi mandi altri uomini religiosi e prudenti a far ogni indagine, e mandi eziandio zelanti e pii predicatori in aiuto della causa comune.

« Se giudicherà conveniente, implori dai Magistrati eziandio e dai Principi ogni opera ed aiuto in cosa, che non solo alla Religione, ma a tutto quanto lo stato della provincia può arrecare pericolo certissimo.

« Oltre le pene espresse nelle sanzioni dei sommi Pontefici o nei canoni, proponga ed infligga anche la scomunica da incorrersi pel fatto stesso contro coloro, che a quegli empi vendessero, od in altro modo somministrassero cibi di grasso nei giorni, in cui sono proibiti.

« Proceda quindi contro i trasgressori a norma del diritto (canonico), dell'editto promulgato.

« Finalmente adoperi ogni altro mezzo che gli sembri sommamente importare ad allontanare quella peste.

« Quello poi, che principalmente importa, si è che in così grande pericolo della salute ricorra a Dio con assidue preghiere, e con ogni supplicazione, affinchè custodisca e conservi sempre il gregge alla sua cura commesso illeso ed inviolato da ogni macchia d'eresia (1). »

Ma se con queste provvidenze e con infinite altre ha mai sempre mostrato la Chiesa le sue materne premure per mantenere nei suoi fedeli l'integrità della fede, non è a maravigliare, noi diciamo, che i Reali di Savoia nella pietà e religione, che sempre li distinse, abbiano emanato le tante leggi da noi sopra ricordate, allo stesso santo intendimento, e mostrato abbiano tanto zelo contro l'infezione dell'eresia. Ciò facendo non solo ubbidirono alle prescrizioni della Chiesa in affare di tanto momento, ma seguirono eziandio esempi luminosi di altri Principi cristiani (2), nell'intima persuasione che, mentre tute-

---

(1) V. *Atti della Chiesa di Milano*, part. I, Conc. prov. 5.

(2) Costantino il grande privò gli eretici e gli scismatici di tutti i privilegii, e comandò che fossero aggravati di pesi servili. Proibì parimenti le loro adunanze, e fece consegnare i loro oratorii alla Chiesa Cattolica. Teodosio e Giustiniano vietarono che l'eretico potesse esser testimonio e far testamento, ereditare o sostener carica ed ufficio pubblico. Onorio ed Arcadio pubblicarono una legge contro i Manichei e i Donatisti, in cui gli privarono dei loro beni e di qualunque donazione ed eredità. Valentiniano comandò, che fossero cacciati dalle città, affinchè colla presenza loro non infettassero facilmente la plebe. Abbiamo inoltre dalla veridica storia, che due consimili decreti si emanarono da Graziano, quindici da Teodorico, tre da Valentiniano II, dodici da Arcadio, diciotto da Onorio, dieci da Teodorico II, tre da Valentiniano III, tutti inscriti nel codice; diverse pene comminando, ma *di rado la morte, perchè si opponevano i vescovi.* A questi era affidato il decidere se un'opinione fosse ereticale, mentre la cognizione del fatto e la sentenza spettavano al magistrato

lavano colla loro autorità gli interessi della Religione, assicuravano ad un tempo viemmeglio il loro trono e la loro dinastia. Perocchè ella è verità indubitata, che, ove gli eretici vengano favoreggiati in uno Stato cattolico, da quel momento che per loro influenza venga a vacillare in esso la religione, vacilla ad un tempo il trono

---

secolare. Rileviamo inoltre che Ottone III da Ferrara (1210) poneva Gazzari e Paterini al bando dall'impero ed a gravi castighi; indi Federico II al tempo della sua incoronazione (1220) fulminò di pene temporali gli eretici, e le ripetè da Padova con quattro editti.

Non crediamo fuori proposito il ricordare qui i primi periodi dell'editto dell'imperatore Federico II, che sono del tenore seguente: *Conciossiachè nulla possa recar onor maggiore all'Impero e lode all'Imperatore dello spurgar l'eresia e dell'annullare certe massime false, affine di procurare la pace e il vantaggio della Chiesa di Dio, non che assicurare la di lei libertà, Noi condanniamo a perpetua infamia . . . i Cathari, Paterini, Leonisti, Speronisti, Arnaldisti, Circoncisi e tutti gli altri eretici d'ambi i sessi, qualunque sia il nome, con cui vengano designati, ordinando siano i beni loro confiscati, nè possano mai tornare ad essi, o pervenire ai loro figli per via di eredità: giacchè l'offendere la maestà dell'Eterno Iddio è delitto assai più enorme di quanto lo sia offendere qualunque principe temporale.*

Più tardi quindi (1510), per tacere di altri, abbiamo Francesco I, il quale emanò editto da Fontainebleau, che è il primo di Francia, contro i protestanti, ordinandone informazione e processo come di lesa maestà Divina ed umana, sediziosi e ribelli, puniti ancora chi li favorisce od accoglie. E finalmente dai concilii di Toledo si rileva, che i Re di Spagna prima di sedere sul trono giuravano di non voler soffrire alcuno nei loro regni che cattolico non fosse, e di obbligarsi a perseguitare gli eretici, che perturbavano la pace della Chiesa (1).

(1) Stanislao il benefico provava piacere in riflettere, che se dopo duecento anni la Spagna non era stata innondata del sangue de' suoi cittadini, come la Francia, la Germania, l'Inghilterra, l'Elvezia, l'Ungheria, la Polonia, i Paesi Bassi, ecc., questa ventura non doveva d'altro ripetersi se non perchè da essa furono totalmente escluse le religioni straniere. Feller, opera cit., lib. III, cap. 4, nota 2.

dei Principi tolleranti e favoreggiatori. Questa verità è di tale rilevanza, che noi la vorremmo ben meditata dagli odierni signori Ministri nell'interesse della Religione non meno che dello Stato: epperò quantunque a prova della medesima possa bastare per avventura quanto sopra venne da noi esposto, crediam bene tuttavia di por termine a questo nostro appunto colla testimonianza di due grandi uomini, e di due gran santi benemeriti della Chiesa non che della società, ed in ispecie dell'Italia, quali furono l'immortale S. Pio V e S. Francesco di Sales. Si oda adunque il primo, il quale in un'istruzione mandata da lui al suo Nunzio in Ispagna per mezzo del Cardinal Commendone, a fine di consigliare la venuta del Re Filippo in Fiandra, per ivi rimettere in buono assetto lo stato della Religione cattolica, ebbe a così esprimersi: « Misero veramente a' nostri tempi è lo stato della Cristianità, perchè prendendo di mira gli eretici ognora più arditamente la causa della Religione, i cattolici studiano dissimularla, e seguono a camminare per le medesime vie che si sono tenute sin da principio di queste sette, e Dio segue a mandarci ogni dì peggiori successi, *perdens prudentiam prudentum, et dissipans consilia gentium, ut videntes non videant, et audientes non intelligant.* Che il dissimulare per ora la causa della Religione non è altro che un lasciarsi obbligare a dissimularla per sempre. *Declinantes autem in obligationes adducet Dominus cum operantibus iniquitatem, et potentes potenter tormenta patientur.......* Veramente così fatti consigli de' Principi cristiani fanno talvolta venire in opinione che il Signore Iddio dopo l'avere sin coll'esempio dello zelo degli eretici suoi ribelli dimostrato indarno ad essi Principi il loro debito, s'apparecchi ormai col mezzo dei medesimi eretici, fatti già ribelli anco dei Principi, a sforzarli di dichiararsi palesemente una volta, *utrum Deo serviunt;* e faccia loro giustamente perdere lo Stato per le medesime vie di dissimulazioni, per le quali ingiustamente

cercano ora di conservarlo senza Dio. Fuggono i Principi di servir a Dio, temono di confidare *in eo, cujus nomen est Omnipotens:* e la divina giustizia gli conduce a servire ai loro sudditi, *ponere firmamentum suum formidinem, et errare in invio et non in via:* Hanno voluto mettersi sotto i piedi la Religione e la causa di Dio, *qui caput est omnis principatus et potestatis,* e per necessità tutte le cose sono rivolte sottosopra, tanto che, turbato oramai ogni ordine, spento ogni dovere, vanno i principati miseramente riducendosi a democrazia, o, per dir meglio, ad una orribile anarchia: e si dissimula, e si spera *in spem contra spem,* non si volendo per vera fede sperare in Dio.... Ma se si tarda, se *ab increpatione tua, Deus, dormitaverint qui ascenderunt equos,* se si seguono questi consigli, i quali, nutrendo il veleno e la malignità della piaga, alleggeriscono per un poco il dolore; se con dissimulare la causa della Religione si conserva acceso il fuoco di questo incendio, smorzandone solamente la fiamma, non si ha più da dubitare, *quia prope sit dies tenebrarum et caliginis;* nella quale piaccia a Dio che, non avendo alcuni voluto rimediare in tempo al pericolo con salute universale, siano almeno a tempo di potersene pentire per la salute della propria anima, e di conoscere che queste afflizioni della repubblica cristiana non vengono solo per un giusto giudizio di Dio, di dare oramai ai Principi cristiani quella pena, la qual merita il poco zelo che essi dal principio di queste sètte hanno mostrato tenere dell' onor di Dio; ma che sono un successo necessario e ben conveniente alla forma presa nel governo, e tenuta con dissimulazione ed interessi e falsi consigli, per i quali *conturbatae sunt gentes, et inclinata sunt regna* » (1). Nella vita poi di S. Fran-

---

(1) V. Muzzarelli - *Il buon uso della logica in materia di religione.* vol. II, opusc. 6, pag. 59 e seg., sesta edizione, 1840.

cesco di Sales si legge, che essendosi sparsa la voce, che il Duca di Savoia avrebbe permesso nei suoi Stati la libertà di coscienza ad esempio del Re di Francia, il quale l'avea data ai suoi popoli, ebbe tanto a sofferirne che, sebbene non la credesse vera per la confidenza che aveva della religione e pietà del Duca, tuttavia ebbe a piangerne amaramente. Quando poi dopo aver pregato Dio assicurava, che ciò non sarebbe accaduto, ed ebbe a sentirsi dire dai suoi famigliari, ma e quando ciò fosse? « Se volete, egli soggiunse, che io risponda a cose condizionate, dirò che in tal caso mi opporrei formalmente, ancorchè sapessi che v'andasse il sangue e la vita. Qual convenzione può avervi tra Gesù Cristo e Baal, fra la luce e le tenebre? Un Principe, che abbandona la causa di Dio, e la sacrifica alla sua ambizione, all'interesse, alla quiete, sia pur sicuro che abbandonato da Dio non otterrà i suoi fini. Tutti i disastri della Francia non hanno altra origine, se non se questa libertà peggiore d'ogni servitù; ed è evidente, che tutte quelle ragioni di Stato, per le quali i Re sono stati indotti a tollerarla, sono riuscite fallaci, lusinghiere e pregiudizievoli: e *sospirando conchiuse:* Guai ai Principi, guai alla Francia a cagione di queste libertà! Se fossi consigliere del Re, gli farei ben conoscere quanto sieno vani quei motivi, per li quali tollera la diversità delle religioni nel suo regno, or che il partito dei cattolici è il più forte (1). »

Dopo il fin qui detto, tornando in sentiero, come suol dirsi, lascieremo al signor Ministro il giudizio, se il Clero possa conscienziosamente applaudire alla libertà religiosa, ove si intenda per libertà non solo la tolleranza dei culti privati già esistenti nello Stato a' tempi dello Statuto, ma bensì il favore e protezione manifesta, che accorda il Governo agli eterodossi.

---

(1) Muzzarelli - Op. cit. vol. II, opusc. 6, pag. 71 e seg.

In questo caso il Clero non solo potrà mai approvare siffatta condotta, ma fino a tanto che compierà coll'assistenza del Signore alla sua divina missione, alzerà sempre la sua voce per riprovarla e condannarla colla Chiesa universale, e, come si disse, nell'interesse stesso dello Stato, il quale, autorizzando l'anarchia intellettuale in materia religiosa, avrebbe tosto o tardi ad avvedersi che con siffatta autorizzazione poneva il germe di sfracello e dissoluzione dello stesso civile edifizio.

20° Appunto.

Ma affinchè il Clero sia fatto degno di amministrare novellamente li suoi fondi, posto sempre che venisse sancita la legge, non solo vuole il signor Ministro, che *dia prova di apprezzare la libertà religiosa, ma eziandio la libertà civile.* Al che noi rispondiamo. Il Clero, che si mantiene fedele alla sublime sua missione di promuovere il culto di Dio, e la salute delle anime avrà sempre presente la sentenza di S. Paolo, che nissuno ascritto alla milizia di Dio s'impaccia dei negozii del secolo, affine di piacere a colui che lo ha arruolato (1), il che in altri termini ebbe perfino a pronunziare l'imperatore Costantino il Grande (2), e serberà questo contegno, non già perchè il Clero sia incapace o indegno di trattare affari temporali e politici, ma perchè questi, dice S. Bernardo sono indegni dell'eccelso suo ministero (3); trannechè gravissime ragioni consigliassero altrimenti, e ne fosse

(1) *Nemo militans Deo implicat se negotiis saecularibus, ut ei placeat cui se probavit.* II, Tim. II, 4.

(2) *Nullo modo per errorem, vel sacrilegam ac prophanam prolapsionem, quæ in huiusmodi negotiis accidere solent, a cultu divinae maiestati debito abstrahantur.* Decreto del 312.

(3) *Non quia indigni vos, sed quia indignum vobis talibus insistere.*

interessata la fede o la morale cristiana. La linea però di condotta, che deve tenere il Clero frammezzo a' partiti politici gli viene segnata dai supremi Gerarchi della Chiesa, ed è che la condotta sua sia sempre tale che corrisponda al *carattere sacerdotale ed allo scopo del sacro suo ministero, che non mescoli la politica nella predicazione della parola Divina; che ammetta egualmente alla partecipazione de' Sacramenti chiunque si presenti, comunque sieno le loro politiche opinioni, sempreccchè non sieno opposte alla dottrina della Chiesa Cattolica, ed abbiano il desiderio ed il volere di ben vivere.* Tanto venne insinuato al Clero universo dal gran Pontefice Gregorio XVI colla sua lettera delli cinque agosto 1831. L'immortale Pio IX poi coll'aurea sua enciclica delli 8 dicembre 1849, data da Portici di Napoli, raccomanda al Clero di ammonire i popoli, *che la natura stessa dell'umana società esige, che si ubbidisca alla legittima autorità costituita, ed essere immutabili i precetti di Dio, con cui si dice; « Siate per riguardo a Dio soggetti ad ogni uomo creato: tanto al Re, come sopra di tutti, quanto ai presidi come spediti da lui per far vendetta dei malfattori, e per onorare i buoni; perchè tale è la volontà di Dio, che ben facendo chiudiate la bocca alla ignoranza degli uomini stolti: come liberi, e non quasi tenendo la libertà per velame della malizia, ma come servi di Dio »* (1). Soggiunge ancora lo stesso Sommo Pontefice *dover il Clero ricordare al popolo, che se i Sovrani cattolici non abusano frequentemente del loro potere a danno dei sudditi, siccome facevano i principi pagani, ed*

---

(1) *Subiecti estote omni humanae creaturae propter Deum sive regi, quasi praecellenti, sive ducibus tamquam ab eo missis ad vindictam malefactorum, laudem vero bonorum, quia sic est voluntas Dei, ut benefacientes obmutescere faciatis imprudentium hominum ignorantiam: quasi liberi, et non quasi velamen habentes malitiae libertatem, sed sicut servi Dei.* S. Petr. Epist. I, cap. II, 13 e seg.

il loro governo è più paterno e clemente si deve ascrivere un tal favore, di cui godono i popoli, alla medesima SS. Religione, la quale ricorda ai Sovrani che durissimum judicium his qui praesunt fiet, *e che nell'eterno supplizio preparato a' peccatori* potentes potenter tormenta patientur (1). Rammenta finalmente lo stesso degnissimo Vicario di Gesù Cristo dovere il Clero istruire i fedeli *che la vera e perfetta libertà ed eguaglianza è riposta nell'osservanza della cristiana legge, giacchè Iddio onnipotente che creò il piccolo ed il grande ed ha egual cura di tutti, non avrà riguardo a qualsiasi condizione o qualità di persone, nè temerà la grandezza di veruno allorquando sarà per giudicare il mondo in equità nella persona del suo Unigenito Cristo Gesù, il quale deve venire nella gloria del suo Padre in un coi suoi Angeli, ed allora renderà a ciascuno secondo le sue opere* (2). Ecco pertanto segnata, come dicemmo, la linea di condotta, che deve tenere il Clero frammezzo alle svariate opinioni e mutamenti politici, cui va soggetto sì frequentemente il civil consorzio. Se però il signor Guardasigilli sarà contento, che il Clero si attenga a siffatti ammaestramenti, dai quali non si può assolutamente allontanare, potrà e

---

(1) *Sapientiae VI, 6, 7.*

(2) *Agnoscant...., fideles, veram perfectamque hominum libertatem, et aequalitatem in Christianae legis custodia positam esse; quando quidem Deus omnipotens, qui fecit pusillum et magnum et cui aequaliter cura est de omnibus* (1) *non substrahet personam cuiusquam, nec verebitur magnitudinem cuiusquam* (2) *ac diem statuit in quo judicaturus est orbem in aequitate,* (3) *in suo unigenito Christo Jesu, qui venturus est in gloria Patris sui cum Angelis suis, et tunc reddet unicuique secundum opera ejus* (4).

(1) Sapientiæ VI, 8.
(2) Ibidem.
(3) Actorum XVII, 31.
(4) Matthæi XVI, 27.

dovrà lasciargli fin d'ora li suoi beni e la loro amministrazione. Ma se credesse, che per rendersi degno di non essere molestato nei suoi sacrosanti diritti, il Clero dovesse apprezzare la *libertà civile* in guisa da postergare i doveri suoi per immischiarsi negli affari politici ed approvare usurpazioni, od ingiuste aspirazioni che si avessero a danno della Chiesa universale, in tal caso si ingannerebbe a gran partito. E di vero il Clero che, la Dio mercè, fatte solo le notorie eccezioni, non venne meno finora alla sua missione, unito a'suoi Vescovi ebbe più volte a protestare solennemente che si manterrebbe ognora stretto col Papa, ed avrebbe sempre approvato ciò che Egli approva, e condannato ciò che Egli condanna, tuttavolta che i Governi si allontanassero dalla via, che loro è segnata dalla religione e dalla giustizia che formano la base de'troni. Se però, come giova sperare, continuandogli Iddio la sua assistenza, il Clero non si allontanerà mai da siffatta linea di condotta, bisognerà conchiudere, che il giorno vagheggiato nel progetto della separazione della Chiesa dallo Stato, alla menzionata condizione che il Clero debba nel senso inteso dal signor Ministro *dar prova di apprezzare la libertà religiosa e civile* non sarebbe mai per ispuntare, ed in conseguenza, ove venisse sancita la proposta legge, si avrebbero sempre a deplorare le funeste conseguenze di un Clero salariato ammesse e lamentate dal signor Ministro medesimo.

21° Appunto.

Al numero 2 dell'articolo 11 della legge che stiamo esaminando è detto, *che i proventi della cassa del culto saranno impiegati in secondo luogo nel miglioramento della condizione dei Parroci, che non abbiano una rendita netta di lire mille, e al numero 3 si dice : che saran pure destinati tali proventi in sussidio a' membri del Clero più*

bisognosi e benemeriti della Chiesa e dello Stato, in assegni per l'esercizio del culto, in ristauri a Chiese povere e monumentali, in incoraggiamento di studii ecclesiastici, ed in altri analoghi usi di beneficenza compresa l' istruzione popolare.

In merito di questa disposizione giova osservare, che il desiderio manifestato dal signor Ministro di migliorare la sorte dei Parochi è tanto più vivo in chi scrive e in tutti i Vescovi quanto è più da essi conosciuto il loro bisogno, l'importanza del loro ministero, e il bene grande che potrebbe derivarne in generale ove avessero un migliore temporale trattamento. Ma se fosse verace questo desiderio del signor Ministro di migliorare la sorte dei Parochi, pare che avrebbe dovuto prima di tutto astenersi dal determinare che la cassa del culto debba supplire a' due annui milioni che ora impiega lo Stato in favor della Chiesa, soddisfacendo ciò mediante, e come già vedemmo, ad un vero suo debito verso la medesima. In secondo luogo, per la stessa ragione che ha stanziato lire mille pel *minimum* dei Parochi, che non avessero tal reddito, avrebbe dovuto stanziarne altra maggiore per quelli che hanno più numerose popolazioni, e per conseguenza bisogno di maggiori aiuti pel ministero, e di maggiori redditi per soccorso dei poveri. Quanto ai sussidii, che si promettono ai membri della Chiesa più bisognosi e più benemeriti della Chiesa e dello Stato, facendosi lo Stato medesimo giudice competente per la loro estimazione, è facile a prevedersi, che saranno largiti a Sacerdoti, che saranno stati anche sospesi per giusti motivi dai loro Vescovi, e che gioveransi di tali mezzi per mantenersi insubordinati all' ecclesiastica disciplina, come è cosa notoria essere avvenuto in passato, leggendosi alla pag. 55 della relazione, che la somma bilanciata per l' anno 1864 in sussidii appunto a *preti sospesi a divinis* è nientemeno che di L. 21,108. Dopo ciò noi diciamo, che il signor Ministro viene sempre più

smentendo ciò che più sopra asseriva, che cioè i *proventi dell'asse ecclesiastico si sarebbero impiegati secondo la mente dei pii testatori*, essendo indubitata cosa, che nessuno di questi ha mai inteso di far lasciti a che fosse alimentata l'insubordinazione, principalmente del Clero, insubordinazione, che, avendo per tipo quella di Lucifero, nell'antico patto veniva perfino punita colla morte (1), e fu e sarà mai sempre la maggior desolazione della Chiesa di Gesù Cristo, che tutta poggia sulla divina autorità.

Ma la mente de' testatori sarebbe ella pur rispettata nell'impiego, che farassi de' loro lasciti, nella pubblica istruzione? Essendo questa sottratta all'influenza della Religione, non può divenire quandochessia una fonte avvelenata de' più esiziali errori a danno incalcolabile della Chiesa, non meno che dello Stato? E se il signor Ministro dice nella relazione, che i fondi della cassa del culto saranno impiegati in opere di *pubblica beneficenza*, sarà ella poi rispettata la mente de' testatori, quando le rendite, che lasciarono pel mantenimento di Sacerdoti, e per suffragare i defunti, saranno impiegate a pro di secolari, ed in usi profani, perchè creduti dal signor Ministro di pubblica utilità? Noi abbandoniamo questo giudizio al pubblico ed allo stesso signor Ministro; e passando sotto silenzio gli articoli 12 13 14 e 15 della legge, che non ci paiono di molta importanza, in confronto degli altri fin ora esaminati, passiamo alla parte che guarda la

QUOTA DI CONCORSO.

---

(1) *Qui superbierit nolens obedire sacerdotis imperio, qui eo tempore ministrat Domino Deo tuo, et decreto iudicis, morietur homo ille et auferes malum de Israel.* Deut 17.

Articolo 16.

A provvedere fin d'ora efficacemente al miglioramento della condizione dei Parochi è imposta un'annua quota di concorso il provento della quale, per cura dell'economato generale, sarà ripartito a favore esclusivamente dei Parochi del distretto economale, di guisa che, incominciando dai meno retribuiti, si abbia un aumento progressivo nelle congrue rispettive.

22° Appunto.

Prima di entrare ad esaminare il disposto del presente articolo, crediamo dover nostro intrattenerci sopra le ragioni esposte dal signor Ministro nella sua relazione, onde giustificare questa quota di concorso, per impinguare la cassa del culto. Queste ragioni sono la necessità di provvedere alla decorosa sussistenza del Clero operoso e faticante, a cui sono imposti doveri da adempiere pur nell'ordine civile; e qui vuol sicuramente alludere ai Parochi accennati nell'articolo, perocchè dice: *se da un canto converrà far luogo tra breve ad un provvedimento, in forza di cui le decime ecclesiastiche, ed altri siffatti vincoli delle proprietà si vadano abolendo in tutto il regno, dall'altro canto bisognerà pur provvedere a risarcire coloro che, ne avranno scapito nelle loro rendite, e all'ultimo nei loro mezzi di sussistenza, di guisa che è da prevedere, che un aggravio soverchio ne avrebbe il fondo pel culto, ove appunto non si abbracciasse il partito proposto,* che è quello della quota di concorso.

Ma se è vero, come è verissimo, che, togliendosi ai Parrochi le rendite, è necessario che essi ne siano indennizzati; questo risarcimento, noi diciamo, è obbligato a darlo, secondo che esige giustizia, o il Comune, che più non paga la decima che di diritto naturale dee pagare alla Chiesa, oppure lo Stato, se vuole sgravato il

Comune. Ma servirsi dei fondi di Chiesa per risarcire la spogliazione della Chiesa stessa, ognun vede essere ingiustizia manifesta; e questa ingiustizia rendesi tanto più palese e flagrante, in quanto che la cassa del culto sarebbe incapace di venir in soccorso dei Parrochi, perchè lo Stato dovrà, come vedemmo, secondo il disposto dell'articolo 11, spuntare dal bilancio l'annuo sborso dei due milioni, che deve alla Chiesa. Che se tale sborso continuasse a farsi, come è troppo giusto, dal Governo, anche dato che si venisse a formare la cassa del culto, forse e senza forse non sarebbe più necessaria la quota di concorso.

Non sappiamo poi davvero combinare insieme la tanta premura, che mostra il signor Ministro per migliorare la sorte dei Parrochi, colla quota di concorso, a cui obbliga quelli che hanno un reddito oltre le lire duemila, e coll'imposta di mano morta che essi devono pagare per gli stessi sussidii, che ricevono dall'Economato a titolo di congrua o di supplemento di congrua. Ci sembra che, a sgombrare i timori e le apprensioni, che si hanno dal Clero e dal popolo a tale riguardo, il signor Ministro dovrebbe cominciare dall'esimere i Vescovi dalla quota di concorso, affinchè possano soccorrere i Parrochi e sacerdoti bisognosi, e quindi esimerne i parrochi che hanno oltre a due mila lire, potendo questi, per ragione del numero e qualità della popolazione e per la topografica posizione, esser talvolta tanto bisognosi di soccorso, quanto gli altri che avessero solamente lire mille ed anche meno.

Dovrebbe inoltre adoperarsi che i parrochi non fossero obbligati a pagare le tasse di mano morta, almeno sulla congrua o supplemento di congrua che loro assegnava il governo, ma con proventi di capitali che sono dovuti alla Chiesa. Dovrebbe finalmente fare in modo che non avessero a pagare le contribuzioni sulle cedole dello Stato, che concorrono a formare il loro piccolo

reddito, nè fossero costretti a far lunghi viaggi per riscuotere i semestri degli accennati assegnamenti, come avvenne testè, con gran disagio e dispendio per coloro specialmente che distano assai dal capo luogo della provincia, o circondario dove soltanto fannosi tali pagamenti.

Così operando, il signor Ministro darebbe prova che è veramente sincero il suo desiderio di venir in soccorso dei parrochi; ma per credere che il governo voglia migliorare la loro condizione, mentre coi tanti balzelli di cui li aggrava, la rende più misera, si lascia al signor Ministro il giudicare qual violenza si debba fare all'intelletto, e quale dose di bontà avere per non gridare anche qui alla contraddizione, all'inganno!

23° Appunto.

Ma il signor Ministro, per giustificare la quota di concorso viene inoltre dicendo, che un *tal partito*, cioè che questa quota *riesce conforme agli interessi medesimi della Religione cattolica ed alle esigenze della pubblica morale, dappoichè per esso verrà posto un freno all'opulenza d'alcuni Ministri e dignitarii del culto cattolico; i quali pel loro istituto dovendo essere dispensatori di quello che è detto patrimonio dei poveri, non hanno ragione di vivere in una abbondanza, che diventa una contraddizione colle massime stesse da loro professate, ed un' offesa altresì ai loro confratelli, che sostenendo i medesimi ufficii e i medesimi carichi sono ridotti a tali strettezze da penuriare perfino del necessario.*

Da questo periodo si rileva, che il signor Ministro si erge niente meno che a maestro della Chiesa e de' suoi dignitarii, che sono i Vescovi principalmente, e spiega niente meno che principii di comunismo. La Chiesa infatti insegna, che spetta a lei il disporre de' suoi beni, ed il signor Ministro invece se ne fa egli il distributore, e mentre asserisce che la quota di concorso è *conforme*

agli interessi della Religione ed alle esigenze della pubblica morale, ferisce nel cuore gli uni e le altre; perôcchè il primo interesse della Religione è che sia rispettata la giurisdizione sua, il suo Clero, il suo patrimonio; e le esigenze della pubblica morale sono che un Ministro, che si dice del culto, non dia lo scandalo al mondo intiero di usurparsi l'amministrazione dei redditi della Chiesa, e l'ufficio di dare lezioni di morale ai Vescovi, dai quali invece le deve ricevere. I Vescovi infatti sanno molto bene dai sacri Canoni l'uso che deggiono fare dei proventi delle loro mense; e se il signor Ministro invece di porre la mano sul patrimonio ecclesiastico, l'avesse impiegata a scrivere un ricorso alla S. Sede, con cui, mostrando esser desiderio del Governo che migliorata fosse la sorte dei Parrochi, avesse implorato una providenza a tal riguardo, non si sarebbe certamente dovuto lagnare nè delle provvidenze di Roma, nè delle disposizioni dei Vescovi per coadiuvare il Governo nei limiti delle sue attribuzioni. E noi stessi che nel 1854 fummo invitati per parte del Sovrano di chiedere alla S. Sede che si trovasse modo di togliere dal bilancio dello Stato il cosidetto milione, onde allontanare la minaccia fatta dal Ministero di impossessarsi del patrimonio della Chiesa, possiamo ben assicurare il signor Ministro, qualmente la risposta fu che si accordava al Governo di formare una commissione mista, la quale avesse l'incarico di esaminare tutto l'asse ecclesiastico delle antiche Provincie, o di proporre i mezzi per secondare le mire del Governo, anche mediante tutti i sacrifizii che poteva fare la Chiesa. Ma il Ministero, che voleva ferire il principio, sotto l'orpello del bisogno del danaro, non accettò la commissione proferta dalla S. Sede, e che era stata prima proposta dal Governo stesso; presentò invece al Parlamento la legge di soppressione. Quando poi i Vescovi, d'accordo col Santo Padre, offrirono sul patrimonio della Chiesa il milione, allora soltanto fu che, calata la maschera,

si conobbero le vere intenzioni del Governo, di voler cioè a man salva disporre de' beni e delle istituzioni della Chiesa a suo piacimento. Ecco la miglior risposta, che siamo in grado di dare al signor Ministro, che pretende insegnare la morale all'Episcopato ed alla Chiesa stessa.

Ma giacchè lo porta l'argomento, dobbiamo ancora far osservare al medesimo signor Ministro, che l'accennato squarcio di sua relazione contiene niente meno che i principii di comunismo; perocchè, spettando solo alla Chiesa il pronunciare sul concorso, che debba prestare un beneficio curato a vantaggio di un altro, intromettendovisi lo Stato, autorizza quandocchessia un privato a far lo stesso dei beni dei facoltosi. E se egli avanza, che *i dignitari del culto cattolico non hanno ragione di vivere in un'abbondanza, che diventa una contraddizione delle massime stesse da loro professate, ed un'offesa altresì a quei loro confratelli, che sostenendo i medesimi officii, e i medesimi carichi, sono ridotti a tali strettezze da penuriare fin del necessario*, potrà ben assicurarsi il signor Ministro, che di queste massime sapranno pure giovarsi i privati ed i sudditi contro i grandi e facoltosi dello Stato. E di vero, se i dignitarii del culto cattolico deggiono soccorrere i loro confratelli, che sostengono i medesimi officii e i medesimi carichi, per la ragione che le massime da loro professate impongono questo dovere, e perchè, dirassi da' comunisti, si dovrà tollerare che tanti facoltosi cattolici, che, secondo le massime della Religione parimenti da loro professata, dovrebbero dare il superfluo ai bisognosi, non adempiano questo dovere, per cui, mentre altri nuotano nelle agiatezze, e spendono e spandono anche in istravizi e scandali, altri poi siano ridotti a tale da non avere nemmeno da vivere? Si oda a questo proposito un profondo, moderno filosofo ed apologista dottissimo di nostra SS. Religione. « Assalito una volta, ei dice, un genere di proprietà, non è più possibile difendere le altre. Stabilito il principio onde

legittimare l'invasione dell'una, si estenderà egualmente alle altre: l'applicazione è ovvia, le conseguenze rigorose, ed essendo sì saporiti alla cupidigia ed alla immoralità i risultamenti di cotali dottrine, sarà difficile, che, presentandosi l'opportunità, non se ne approfittino le passioni politiche: sopratutto se giungano ad essere sancite con un atto solenne, autorizzate con tale esempio. Basta dare un'occhiata alla storia, basta dare una guardata alla rivoluzione francese, basta una rapida osservazione dell'accaduto fra noi, onde conoscere che nelle rivoluzioni vi è sempre una forte tendenza a violare la proprietà. Le rivoluzioni non sono altro che grandi scosse, in cui vanno a fondo il Governo e le altre istituzioni, e rotti in allora tutti i vincoli che mantengono legato l'ordine sociale, tutte le passioni terribilmente si espandono, si dirigono verso gli obbietti che le invitano con più saporito allettamento; e siccome una mano di ambiziosi scalzano il potere onde raggiungere rinomanza, e migliorare la loro fortuna, così le classi inferiori alzano gli occhi verso le superiori, e incitate dal proprio suo patire, istigate dalla focosa parola dei tribuni, ed invitate dalla speranza di migliorare la fortuna, tenendo innanzi agli occhi ricche e splendide spoglie, si lanciano furiose sopra la preda, ed inondano la società di lacrime e di sangue » (1). *E questo fia suggel che ogni uomo sganni.* Tolga Iddio però che siffatte spaventose conseguenze del principio ammesso dal signor Ministro abbiano a sperimentarsi nelle nostre contrade; e piaccia a Dio stesso, che non venga sancita siffatta infaustissima legge, che si potrebbe ad evidenza dimostrar ingiusta, antireligiosa, antipolitica ed antisociale. Ma, oltrecchè questi caratteri si manifestano nella legge a chiunque voglia giudicarne spassionatamente, noi anzicchè proseguire nei

---

(1) V. Balmes *Osservazioni sui beni del Clero*, pag. 94.

nostri appunti, dobbiamo por termine a questo nostro qualunque siasi lavoro, sentendo or ora essersi dichiarata d'urgenza la discussione della legge medesima.

Se avremo in seguito salute e tempo non sarà difficile che vi torniamo sopra; ma intanto i nostri lettori ci usino tutta quella indulgenza, di cui abbisogniamo, anche per aver scritto, immersi nel dolore per l'oltraggio gravissimo che fassi a Dio da siffatta legge, e per l'apprensione delle fatalissime conseguenze, che temere se ne deggiono, a danno irreparabile della Religione, non meno che della Società.

Il signor Ministro poi si persuada che noi non avemmo di mira se non se di confutare i suoi errori, salva sempre la sua persona, ben sapendoci che noi potremmo far di peggio, se ci mancasse la divina assistenza. D'altronde abbiamo anche noi di che temere e tremare, perocchè se sta scritto dal dito Divino: *Vœ qui condunt leges iniquas, et scribentes injustitiam scripserunt;* sta pure scritto che per ordine di Dio fu detto al Vescovo di Sardica: *Scio opera tua, quia nomen habes quod vivas et mortuus es.... Non invenio opera tua plena coram Deo meo...... si ergo non vigilaveris, veniam ad te tamquam fur, et nescies qua hora veniam ad te* (1).

---

(1) Apocal. 3, 3.

CORREZIONE.

Alla pag. 81 *si disse che* il culto pubblico di cui godono presentemente i Valdesi e Protestanti in Italia, non fu concesso da veruna legge, ma solo dall'arbitrio Ministeriale. *Essendosi dal tipografo dimenticata la* nota *con cui si appoggiava una tale asserzione, si mette qui in fine, perchè sembra di troppa importanza da non doversi tralasciare. Eccola:*

(2) Dall'opera suddetta del signor Amedeo Bert Valdese ed alla pag. suindicata rileviamo che in vigore dei citati editti fino all'anno 1827, nè i Valdesi, nè altri eretici stabiliti in Torino non potevano raunarsi nè in privato nè in pubblico per verun atto religioso, ma in detto anno per opera del conte Luigi di Walburg-Truchsess inviato straordinario e ministro plenipotenziario del Re di Prussia presso la Regia Corte di Sardegna, si fondò per la Metropoli la *Cappella delle Legazioni protestanti*, la quale sotto la protezione dei governi inglese, prussiano, ed olandese, da essi loro stipendiata, e sita *interiormente* nel palazzo del prussiano ambasciadore, serve provvidentemente del pari come oratorio per l'ognor crescente numero di protestanti stranieri a cagione d'arti o traffici dimoranti in Torino, e come parrocchia valdese, o se vuolsi chiesa protestante nazionale in Torino stessa. Nella nota poi della medesima pagina si legge: « Dopo l'emancipazione loro, i Valdesi ed altri protestanti di Torino si unirono, per atto autentico e pubblico di adesione alla Chiesa delle valli; sicchè, sottomessi d'or innanzi al sinodo e alle leggi che ne emanano, formano adesso la sedicesima parrocchia dei Valdesi di Piemonte, la *Parocchia di Torino*: ed autorizzati dal ministro Ricci, e poscia dal d'Azeglio, a costruirsi un tempio nella Metropoli, vengono eglino posti naturalmente non più sotto la protezione di potenze estere, ma sotto quella più legittima e giusta del nazionale Governo »

INDICE SOMMARIO

PREFAZIONE. - Motivi che consigliarono il presente lavoro . . . . *pag.* 3

CAPO I° DELLA LEGGE.

SOPPRESSIONE DELLE CORPORAZIONI RELIGIOSE.

ARTICOLO 1° ed *Appunto* 1° - Falso concetto del sig. Guardasigilli sulle attinenze della Chiesa e dello Stato » 7

La Chiesa perchè possa sussistere abbisogna d'indipendenza, di beni temporali e della libera amministrazione dei medesimi. commette grave delitto, e si tira addosso gravissimi castighi, chi attenta alla proprietà della Chiesa . . . . » 8

Il Codice Albertino, lo Statuto, gli odierni insegnamenti dell'Università dello Stato riconoscono questi diritti della Chiesa . . . . » 10

La pretesa del signor Ministro, che sia di competenza dello Stato di por mano sopra le Istituzioni e beni della Chiesa, è condannata dal diritto naturale, civile ed ecclesiastico . . . . » 11

Appunto 2°. - L'asserto del signor Ministro, che la Chiesa non possa sofferir detrimento dalla soppressione degli ordini religiosi, perchè non sono essi intrinsecati con la costituzione della medesima, è un errore de' più madornali - Rilevanti vantaggi arrecati alla Chiesa dagli ordini religiosi - Prove storico-apologetiche - Enciclica di Pio IX, e sentenze di S. Tommaso in conferma » 15

Appunto 3°. - Confessione del signor Ministro sui vantaggi arrecati alla società in passsato dagli ordini religiosi - Errore del medesimo nell'asserire che i regolari non sono più utili all'odierna società . . . . . . *pag.* 25

Fisionomia morale dell'odierna società - Dessa è sull'orlo del precipizio - Per iscamparnela sono utilissimi li regolari in sussidio del clero secolare . . . . . . » 27

I regolari apportano grandi vantaggi alla società nelle estere missioni, alle quali assai difficilmente può attendere il clero secolare, e da ciò ridonda gran lustro alla nazione che concorre alla salute ed all'incivilimento de' popoli . . . . » 35

Altri argomenti di S. Tommaso comprovanti l'utilità dei Regolari . . . . » 36

Appunto 4°. - È affatto insussistente l'asserto del signor Ministro che oggidì *non rimanga agli ordini religiosi nè un posto conveniente nè un degno arringo* - Essi sono stimati e voluti dall'immensa maggioranza della nazione, e solo sono avversati dagli increduli, dai settarii e dagli empi . . . . » 38

Appunto 5°. - Lo stato col togliere agli ordini religiosi la così detta esistenza giuridica di enti morali fa un atto di solenne prepotenza riprovata dai dettami della natura e della giustizia . . . . » 40

Articolo 2° della legge ed *Appunto* 6°. - Soppressi, o meglio, oppressi i religiosi pel fatto del governo, anche ammessi ai diritti civili, potranno essere in regola in faccia al governo, ma non mai in faccia a Dio coloro fra i religiosi che in qualunque modo, senza motivi canonici, avessero parte alla loro secolarizzazione, per godere siffatti civili diritti . . . . » 42

Articolo 3° della legge ed *Appunto* 7°. - Il signor Ministro confessa essere *una ineluttabile necessità*, che spinge il governo a non dare l'ostracismo ai mendicanti, siccome si dà ai religiosi possidenti; ma intanto, vietandosi dalla legge l'accettazione di nuovi aspiranti, si chiude un vivajo di operai evangelici con danno gravissimo della nazione e delle estere missioni . . » 43

Articolo 4° della legge ed *Appunto* 8°. - Il signor Ministro sancisce un principio di socialismo a danno delle religiose famiglie, e mostra disconoscere le costituzioni loro, e l'essenza del voto di povertà . . . » 45

Articolo 5° della legge ed *Appunto* 9°. - Il disposto di

questo articolo tende a formare un clero regalista, ed introduce in conseguenza uno scisma nella Chiesa *pag* 47

ARTICOLO 6° DELLA LEGGE ed *Appunto* 10°. - Questo articolo, in forza del quale verrebbero soppressi i Capitoli delle Chiese Collegiate ed altri enti morali, tendendo a spogliare la Chiesa del suo personale, anche del Clero secolare, mostra esser dettato da spirito ostile alla medesima, e da perfetta nescienza de' suoi bisogni . . » 48

ARTICOLO 7° DELLA LEGGE ed *Appunto* 11° - In forza del disposto di questo articolo, se per formare il reddito netto di ciascuna prebenda de' canonici, si dedurranno dalla casa del culto anche le spese d'amministrazione, in tal caso all' ingiustizia della soppressione quella si aggiugnerebbe di far pagare a' canonici siffatte spese, ed in conseguenza duplice obbligazione si incontrerebbe dal governo di risarcimento de' danni . . . . . » 50

ARTICOLO 8° DELLA LEGGE ed *Appunto* 12° - Per giustificare l'ingiustificabile soppressione delle Collegiate, si adduce dal signor Ministro il pretesto, che non sono esse essenziali al reggimento della Chiesa, e che d'altronde il governo usa di un suo diritto. Si mostra che siffatte asserzioni sono dettate dal tirannico principio del *sic volo, sic jubeo ; stat pro ratione voluntas* . . . » 51

Appunto 13°. - Alla pretesa del signor Ministro che la Chiesa deve piegarsi alle esigenze dello Stato, si risponde che nelle accennate emergenze deve lo Stato aver ricorso alla S. Sede, come fecero sempre, con li buoni Principi cattolici, li Reali di Casa Savoia ; ma l'oprare altrimenti è solenne abuso di potere . . » 51

CAPO II DELLA LEGGE.

ARTICOLO 9° ed *Appunto* 14°. - Il signor Ministro ribadisce il chiodo del preteso diritto del potere civile di sopprimere gli enti morali a suo piacimento, e si risponde, che contro siffatta pretesa alto reclama ogni giure, la sana legale, e lo stesso buon senso . » 55

Appunto 15° - Il sig. Ministro per operar a man salva la spogliazione della Chiesa asserisce, che la ragion civile si emancipò dalla canonica. Si risponde che lo stesso diritto naturale non solo vieta ai principi cattolici di emanciparsi dai sacri Canoni, ma li obbliga ad osservarli, ed a farli osservare dai sudditi. Disposto del S. Concilio di Trento in proposito . . . » 56

Appunto 16° - Il sig. Ministro afferma, che le grandi mutazioni avvenute nell'ordine sociale autorizzano il divorzio dello Stato dalla Chiesa. Si risponde versare desso in grande errore, e si prova, che, secondo i dettami della stessa filosofia, lo Stato sottratto dall'influenza della religione cade in dissoluzione. Certe condiscendenze usate col civil potere dalla Chiesa in alcune imperiose circostanze, non suffragano per nulla il sig. Ministro . . . . *pag.* 60

Articolo 10° della legge ed *Appunto* 16° bis (*) - Le stesse ragioni, per cui il sig. Ministro mostrò di avversare l'incameramento dei beni ecclesiastici, deggiono indurre il governo ad astenersi dal porre la mano sui corpi e beni di Chiesa, - La garanzia, che il signor Ministro dà alla Chiesa, a tutela de'suoi beni, mediante la creazione della cassa detta del culto, è illusoria ed irrisoria » 63

Appunto 17°. - La vagheggiata separazione dello Stato dalla Chiesa, se si effettuasse in senso del signor Ministro, sarebbe una vera schiavitù della Chiesa, anzichè una separazione - Ma essa è una vera utopia - Rapporti tra lo Stato e la Chiesa - Libertà, di cui deve godere la Chiesa rimpetto allo Stato - Giusta idea della costituzione della Chiesa - Condizioni e frutti della coesistenza dello Stato colla Chiesa . . . . » 67

Articolo 11° della legge ed *Appunto* 18° - Il signor Ministro asserisce, che lo stato non si appropria i beni di Chiesa, ma volendo coll'articolo presente, che la cassa del culto concorra prima di tutto a sgravare lo Stato di due milioni, che per debito verso la Chiesa paga annualmente per spese di culto, smentisce se stesso » 73

Appunto 19°. - Il signor Ministro pretende che il Clero apprezzi la libertà religiosa e civile accordata dallo Stato, *affinchè l'amministrazione dell' asse ecclesiastico, sottratta da ogni ingerenza e vigilanza governativa, torni in piena balia di quelle istituzioni e fondazioni ecclesiastiche, a cui sarà conservata la qualità di enti morali riconosciuti dalla legge civile* - La libertà, di cui deve godere il Clero, non deve essere legata a condizione di sorta. Il Clero ne abbisogna nell'esercizio del suo ministero, e per poter dire le verità religiose morali agli stessi governanti . . . . » 75

(*) Ripetuto per errore occorso nella stampa.

Il clero non potrà mai apprezzare la libertà religiosa nel senso inteso dal sig. Ministro. La libertà accordata a' Valdesi e protestanti di esercire il culto pubblico è in urto con 30 e più decreti emanati in ordine ai Valdesi da'Reali di Savoja, col codice civile, e con lo Statuto medesimo. Tale libertà fu accordata dal solo arbitrio ministeriale. La stessa legge di emancipazione de' Valdesi delli 15 febbraio 1848, con cui si ammettono i Valdesi al godimento de' diritti civili e politici dice, che nulla è innovato quanto all' esercizio del loro culto . . . . *pag.* 80
La libertà di culto pubblico accordata solo da arbitrio ministeriale a'Valdesi e protestanti è fatale agli interessi della religione e della società . . . . . . » 83
Disposizioni de' Concilii in ordine agli eretici. Censure ecclesiastiche comminate a' principi e a magistrati che li favoriscono . . . . » 87
Sollecitudine di S. Carlo Borromeo per tener lontani gli eretici dalla Lombardia . . . . » 88
Ordinamento di Costantino il grande e di altri principi Cattolici contro gli eretici . . . . » 90
Premure di s. Pio V e di s. Francesco di Sales al medesimo riguardo . . . . » 92
Appunto 20°. - Pretesa del sig. Ministro, che il clero debba apprezzare la libertà civile . . . . » 95
Linea di condotta, che debbe tenere il Clero fra i partiti potitici, ed in qual senso possa conscienziosamente apprezzare la civile libertà . . . . » 96
Appunto 21° - Premura del sig. Ministro di migliorare la sorte dei Parochi . . . . » 98
Somma di lire 21[m. annue stanziate nel bilancio dello Stato per sussidiare preti sospesi *a divinis* . . . » 99
Quota di concorso. — Articolo 16 ed *Appunto* 22° . » 101
Appunto 23°. - Quanto s'inganni il sig. Ministro nell'asserire che la *quota di concorso* sia conforme agli interessi della Religione, ed alle esigenze della pubblica morale . . . . » 103
Le dottrine del sig. Ministro sulla *quota di concorso* contengono principii di comunismo . . . . » 105
Breve conclusione . . . . » 106
Nota, con cui per confessione del sig. Amedeo Bert Ministro dei Valdesi, questi godono la libertà di culto unicamente per concessione de'Ministri d'Azeglio e Ricci » 108